

BOZZE DI STAMPA

13 agosto 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale. (1883)**

TOMO II

dall'articolo 19 all'articolo 43

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 19

19.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso».

19.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, dopo le parole: "Il Ministero," aggiungere le seguenti: "acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio Universitario Nazionale, dell'Anvur, del Senato e del Consiglio di Amministrazione dell'università interessata,"».

19.3

GRASSI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2020,».

19.4

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

19.5

VERDUCCI, RAMPI, D'ARIENZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «di ruolo»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis) Le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure, di cui al comma 1, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria,

deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all'articolo 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, e all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché di quelle riferite alle categorie protette."»;

c) *al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «conferire, ovvero rinnovare.» con la seguente: «rinnovare»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«*f-bis*) all'articolo 24, comma 9-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2007, n. 247. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.";

f-ter) le disposizioni di cui alla lettera *f-bis*) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati già sospesi, il titolare del contratto di ricerca può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.»;

e) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*l-bis*. L'articolo 16, comma 3, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.

1-ter. L'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che sono ammessi i professori associati e ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale nello stesso settore concorsuale di afferenza oggetto della procedura»;

f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Limitatamente all'anno accademico 2020-2021, le Regioni, le Province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera *c*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019-2020.»;

g) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca"; e le parole: "dell'ammissione al concorso e della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico"».

6-ter. L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, nella misura del 50 per cento sul totale delle chiamate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore.».

19.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e*) I soggetti conferenti di cui al comma 1 dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, provvedono, dietro richiesta motivata

dei titolari, a prorogare, per un periodo da uno a sei mesi, gli assegni di ricerca che abbiano termine entro il 4 maggio 2021.».

19.7

DE LUCIA, GRANATO, ANGRISANI, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «conferire, ovvero»;*
 - b) *sopprimere il comma 3.*
-

19.8

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) l'art. 24, comma 5, si applica anche agli RU abilitati, già in servizio presso un ateneo».

19.9

BERARDI, MALLEGGNI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Le Università possono riprendere le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti, di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata espe-

rienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti".». Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.

19.10

RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, *sostituire la parola: «compresi» con le seguenti: «ad eccezione di».*

19.11

ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sostenere l'Abilitazione scientifica nazionale (ASN), possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università. Espletate le procedure relative all'ASN, il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione delle amministrazioni pubbliche alle quali intendano essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita all'università e l'anzianità di servizio.

1-ter. L'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate successive all'entrata in vigore della presente legge ha carattere permanente, fermo restando la verifica costante della conformità della produzione scientifica, da svolgersi secondo le modalità e i criteri fissati con decreto del Ministro

dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

19.12

GRASSI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. La valutazione dei risultati della ricerca scientifica svolta dalle Università statali e non statali e dagli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, è effettuata con il metodo della revisione tra pari in doppio cieco, per assicurare l'anonimato sia dell'autore della ricerca che del revisore della medesima. I soggetti italiani e stranieri incaricati della valutazione di cui al comma 1, sono registrati in appositi elenchi, divisi per area scientifica, tenuti presso il Ministero dell'università e della ricerca, che stabilisce *standard* minimi di qualità scientifica e di esperienza nella valutazione. Questi elenchi sono aggiornati ogni due anni.

1-*ter*. La selezione dei revisori esterni, italiani e stranieri, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, si uniforma al principio di leale cooperazione istituzionale ed è retta da criteri di correttezza, obiettività e imparzialità. I revisori saranno scelti tra gli studiosi e specialisti più autorevoli e scientificamente qualificati delle discipline cui appartengono i prodotti della ricerca da esaminare. Deve essere garantito il mantenimento dell'anonimato dei revisori, sia nella fase di predisposizione dell'elenco dei revisori stessi, che nella fase operativa di valutazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di scelta degli esperti disponibili, le eventuali integrazioni e cancellazioni sulla base delle necessità che dovessero emergere in seguito alla trasmissione dei prodotti da parte delle istituzioni sottoposte a valutazione. Inoltre sono indicati i metodi di lavoro, le tipologie di valutazione dei prodotti e le ipotesi di soluzioni di eventuali conflitti di interessi.

1-*quater*. L'attività di valutazione di cui al comma 1, concorre a determinare la ripartizione della parte premiale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) di cui alla legge n. 240 del 2010».

19.13

GRASSI, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 2021, le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

1-ter. Qualora l'università non rispetti le condizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e abbia un Indicatore sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) inferiore ad 1, la facoltà di cui al comma 1 non è concessa.

1-quater. L'università può assumere il personale di cui al comma 1 oltre il limite di spesa del 100 per cento del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, qualora soddisfi i seguenti parametri di valutazione:

a) valutazione della ricerca (complessivamente per il 67 per cento).

In tale ambito i parametri sono:

1) qualità della ricerca sulla base del parametro della "revisione tra pari a doppio cieco" (50 per cento);

2) capacità di attrarre finanziamenti europei per la ricerca, normalizzato rispetto al settore scientifico di appartenenza (30 per cento);

3) numero di ricercatori impegnati in progetti di ricerca (20 per cento);

b) valutazione della didattica (complessivamente per il 33 per cento). In tale ambito i parametri sono:

1) numero di laureati che trovano occupazione in 3 anni (40 per cento);

2) numero di corsi coperti da docenti di ruolo interni (30 per cento);

3) numero di laureati che accedono a corsi *post* universitari, borse di studio con modalità di accesso tramite concorso (20 per cento);

4) possibilità di acquisire con questionari le valutazioni degli studenti (10 per cento).

I parametri 1 e 3 sono normalizzati rispetto ai valori statistici della regione ove ha sede l'Ateneo.

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attribuzione delle percentuali aggiuntive di assunzioni per ogni ateneo e le eventuali clausole di salvaguardia per compensare le disparità socio-economiche dei territori ove gli atenei insistono.

1-*sexies*. Il decreto ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297, è abrogato».

19.15

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il comma 10, dell'articolo 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate, quand'anche in maniera continuativa, non in regime di lavoro subordinato e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento».

19.550 (già 19.0.91)

IORI, RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311 è abrogato».

19.16

BAGNAI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, recante: "Norme sullo stato giuridico ed economico dei Professori universitari", è abrogato».

19.17

VERDUCCI, RAMPI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la parola «9». Conseguentemente, al primo periodo, le parole: «dopo il comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 2», e le parole: «10-bis» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis»;*

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «laurea magistrale» aggiungere le seguenti: «o la laurea magistrale a ciclo unico».*

19.18

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale e cure primarie, l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è consentito anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, nonché del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini.

2-ter. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, articolo 21, le parole "del diploma di" sono sostituite da "di un titolo che attesti una";*

b) *al comma 1, articolo 21 dopo la parola: "medicina generale" sono inserite le seguenti "comprovata dal possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, del diploma di specializzazione di medicina di comunità di cui al decreto ministeriale del 1° agosto 2005, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale del 4 febbraio 2015 e successivi riordini";*

c) *nell'allegato E dopo le parole "formazione specifica" sono inserite le seguenti "diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015 e successivi riordini";*

d) *il comma 1, articolo 24, dopo le parole: "1° gennaio 2006." sono aggiunte le seguenti "Le disposizioni di cui al presente articolo, ed ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29 del presente Titolo IV, non si applicano al*

diploma di specializzazione di medicina di comunità, di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie e successivi riordini, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, che seguono, altresì, un percorso accademico definito dai rispettivi decreti ministeriali e che rispettano i requisiti minimi di una formazione specifica in medicina generale di cui al comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE".

2-quater. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, la Scuola di specializzazione in Medicina di comunità e cure primarie viene ridefinita in Scuola di specializzazione in medicina generale, di comunità e cure primarie"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.19

DE FALCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al *master* di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei. L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

19.20

DE FALCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di primo e secondo livello dell'ordinamento universitario, nonché ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, è equiparato, agli effetti di legge, rispettivamente al *master* di primo e di secondo livello di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei».

19.21

DE FALCO

Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «, accreditati in conformità alla disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19».

19.22

DE FALCO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di cui al precedente periodo è rilasciata previa valutazione positiva della qualità dei corsi ordinari attivati presso la Scuola».

19.23

CORBETTA, LOMUTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, alla frequenza del corso-concorso di cui all'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica quanto previsto dal comma 4, primo periodo. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al presente comma sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati e sono iscritti, secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio indicato, attingono fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti"».

19.24

BINETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e drammaterapia attivabili nelle Istituzioni AFAM, definendone i relativi settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

19.25

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma accademico di secondo livello in Musicoterapia e in Arteterapia, attivabili rispettivamente nei Conservatori di musi-

ca e nelle Accademie di belle arti, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali».

19.26

BINETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, sentiti il CNAM e il CUN per quanto di rispettiva competenza, regolamenta con proprio decreto i corsi di Diploma Accademico di secondo livello in Musicoterapia, attivabili nei Conservatori di musica, definendone i settori disciplinari, i requisiti di ingresso, gli ordinamenti didattici, gli obiettivi formativi e le prospettive occupazionali.».

19.27

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono tali titoli di studio come idonei all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo».

19.29

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le abilitazioni professionali per l'accesso agli albi, conseguite da chi è in possesso di specifici titoli di studio, sono altresì valide per l'iscrizione in altri albi le cui disposizioni riconoscono il titolo di studio come ido-

neo all'accesso, senza necessità di ripetere l'abilitazione e previa adozione di specifico regolamento da parte del consiglio nazionale dell'albo.».

19.28

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto 3/2018, nell'ambito delle professioni dell'area sanitaria è istituito il corso di Laurea in Osteopatia, al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, secondo quanto previsto dall'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

19.30

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7, del D.Lgs 9 novembre 2007, n.206, al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

3) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

4) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione".

19.31

MARINELLO, Giuseppe PISANI, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia

abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica ed effettuare attività nelle Unità Speciali di continuità assistenziale (USCA) finché previste. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante questo periodo di emergenza per la carenza dei medici di medicina generale, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.».

19.32

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel comma 6-bis dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398 dopo le parole: "e per i corsi di perfezionamento all'estero," sono inserite le seguenti: "nonché le somme corrisposte a titolo di assegni di studio per la formazione di base dei medici e delle altre professioni sanitarie, in regime di convenzione con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea,"».

19.33

VATTUONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I medici militari in servizio effettivo permanente che abbiano svolto attività presso le Forze armate per almeno quattro anni e che siano stati altresì impiegati in missioni internazionali possono svolgere attività di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. In caso di concessione del codice regionale e relativa iscrizione dell'ufficiale medico nell'elenco degli operatori sanitari convenzionati, permangono gli obblighi di ferma di cui all'articolo 964 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pari a due

volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.».

19.34

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 6, sostituire le parole: «dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori e dell'università (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.» con le seguenti: «dal presidente del Consiglio Universitario Nazionale e dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.».

19.35

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito, riconosciuti nonché quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 68/2012 e relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.».

19.36

AUDDINO, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 6 aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.».

19.37

BAGNAI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla tabella allegata al Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati, sono approvate le seguenti modifiche: nell'area delle "discipline interpretative" al settore artistico disciplinare CODI/25 "Accompagnamento pianistico" si aggiunge "Accompagnamento al clavicembalo".

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca si provvede all'attuazione della presente disposizione».

19.38

PAGANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 -modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'art. 3 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

19.41

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I titolari delle lauree magistrali nelle classi LM 17 - fisica, LM 58 - scienze dell'universo, LM 44 - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, delle lauree specialistiche nelle classi 20/S - fisica, 66/S - scienze dell'universo e 50/S - modellistica matematico-fisica per l'ingegneria o del diploma di laurea in fisica conseguito in base agli ordinamenti previgenti oppure della laurea nella classe L30 - scienze e tecnologie fisiche o del diploma di laurea in scienze e tecnologie fisiche conseguito in base agli ordinamenti previgenti che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale prevista dal profilo della professione sanitaria di riferimento, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di cinque anni, anche non continuativi, e i fisici specializzandi in fisica sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, possono iscriversi nella rispettiva sezione dell'albo dei chimici e dei fisici - settore fisica entro il 31 dicembre 2021, in attesa dell'adozione dello specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione.».

19.39

RUSSO, GRANATO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle Università, alle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), agli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché alla fondazione denominata Istituto italiano di tecnologia (IIT) di cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

19.40

BINETTI, DE POLI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sostenere e promuovere la ricerca scientifica, la dotazione finanziaria del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata, a partire dall'anno corrente, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma seguente.

6-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola «venticinque» è sostituita dalla parola: "ottanta"».

19.42

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: "entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

19.43

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 4 Novembre 2005, n. 230 le parole: "a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale." sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che sono in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 20 dicembre 2010, di prima fascia o di seconda fascia ovvero a professori di prima fascia o seconda fascia in quiescenza. I titolari degli incarichi di cui al presente comma non possono ricoprire cariche elettive e non possono far parte di commissioni per la assegnazione di titoli afferenti i professori o i ricercatori universitari".».

19.44

ASTORRE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole: "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: "esercitate non in regime d'impresa" sono sostituite dalle seguenti: »ancorché esercitate in regime d'impresa".».

19.45

PARENTE, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*, secondo periodo, le parole "della legge regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge.";

b) al comma 4-*duodecies*, le parole: "esercitate non in regime d'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "ancorché esercitate in regime d'impresa".».

19.46

GRASSI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati e la piena attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca, nel rispetto dei principi di libertà ed autonomia della scienza è istituito un apposito Ente, denominato Comitato di Promozione della Ricerca (CPR), dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale. Il CPR serve tutti i rami della scienza e delle scienze umane, coordinando e fa-

vorendo la raccolta di risorse economiche e strumentali al fine di finanziare progetti di ricerca anche facilitando la collaborazione nazionale e internazionale tra i ricercatori e le associazioni rappresentative degli ambiti culturali, scientifici e professionali. Il CPR dedica particolare attenzione al progresso e alla formazione dei ricercatori all'inizio della carriera e promuove le sinergie delle attività di ricerca promosse dai ministeri nel rispetto delle proprie autonomie. Il CPR promuove l'uguaglianza tra donne e uomini nella scienza e nel mondo accademico, garantisce e rispetta l'autonomia e la indipendenza dei ricercatori e degli enti di ricerca. Fornisce consulenza al parlamento e alle istituzioni di interesse pubblico in materia scientifica e promuove le relazioni tra la comunità della ricerca e la società e il settore privato, anche al fine di agevolare il trasferimento tecnologico, uno sviluppo sostenibile, nonché una omogenea crescita sociale del Paese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i compiti, la natura giuridica, la struttura di governo e lo statuto del CPR, garantendo l'indipendenza, l'autonomia la competenza degli organi direttivi, nonché la rappresentatività della comunità scientifica e di tutte le discipline ed ambiti culturali. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, le funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) sono trasferite al CPR. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo contabile».

ORDINI DEL GIORNO

G19.100

GARAVINI, VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A. S. 1883);

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, intende rafforzare le interazioni tra Università e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea;

allo stesso comma si prevede, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca, la definizione con proprio decreto di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca;

L'Italia è stata tra i membri fondatori di FAIR, la *Facility for Antiproton and Ion Research* in costruzione a Darmstadt, Germania, un progetto internazionale che fornirà acceleratori unici al mondo e apparati sperimentali che consentiranno un'ampia varietà di ricerche all'avanguardia in fisica adronica, nucleare e atomica, in astrofisica e nelle scienze applicate, oltre che uno dei maggiori progetti di ricerca di base selezionati dal *Forum* strategico europeo delle infrastrutture di ricerca (ESFRI) indicato come prima priorità nel programma strategico della fisica nucleare europea (NUPECC);

esiste in Italia una vasta e qualificata comunità di scienziati (oltre 1500, con il potenziale di aumentare in modo sostanziale) coinvolti in esperimenti FAIR sin dall'inizio dello sviluppo del progetto, con un ruolo fondamentale in molti esperimenti e specialmente nel programma di applicazioni mediche;

L'Italia ha un coinvolgimento diretto nella costruzione dell'acceleratore: prototipi di magneti sono stati sviluppati nell'INFN e l'infrastruttura per il test a freddo dei quadrupoli dell'acceleratore principale di FAIR, SIS 100, è stata costruita dall'INFN presso l'Università di Salerno;

FAIR ha già avuto un notevole ritorno industriale per l'Italia, con un contratto da 51 milioni di euro per la produzione di magneti e molti altri contratti (alimentatori, convertitori) per oltre 5 milioni di euro;

dati gli investimenti già effettuati, l'Italia potrebbe partecipare come membro a pieno titolo a FAIR con un investimento di circa 25 milioni di euro, poiché si richiede una quota minima dell'1% dell'investimento totale di circa 3 miliardi di euro. Ciò potrebbe essere interamente realizzato finanziando la produzione di componenti degli acceleratori nell'industria italiana;

la costruzione dell'acceleratore presso il centro di ricerca di FAIR sta avanzando rapidamente e nel giro di qualche mese si perderà la possibilità di partecipare alla produzione di componenti tecnologicamente avanzate da parte dell'industria italiana, motivo per cui sarebbe strategico che l'Italia si at-

tivasse nel corso dello stesso 2020, al fine di diventare a tutti gli effetti partner dell'ambizioso progetto internazionale,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le procedure necessarie affinché l'Italia divenga membro a pieno titolo del progetto FAIR, prevedendo l'investimento richiesto e rendendolo disponibile entro il 2020.

G19.101

MODENA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il concorso, per titoli e esami, a duemilaquattro posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) pubblicato nella GU n. 102 del 28-12-2018 è finora l'unico nella storia della Repubblica Italiana ad avere previsto un numero massimo di idonei da inserire nella graduatoria finale di merito, pari al totale dei posti messi a concorso aumentato di una percentuale pari al 30% dei medesimi;

la diretta conseguenza di tale autolimitazione è che all'esito della prova orale della procedura concorsuale suindicata un numero elevato di partecipanti, pur riportando una valutazione positiva, non figurerà nella graduatoria di merito;

detta situazione appare chiaramente pregiudizievole tanto per la pubblica amministrazione, quanto per gli stessi candidati, e ciò per i motivi che seguono:

è noto come attualmente i posti vacanti e disponibili nel profilo di cui sopra - anche per l'effetto dell'approvazione del dl. 4/2019 (cd. quota cento) siano già in numero superiore rispetto ai posti originariamente messi a concorso con l'intendimento di coprire i posti vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021,

impegna il Governo a procedere ad un abbattimento immediato della soglia al numero massimo degli idonei da inserire in graduatoria.

G19.102

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

l'articolo 19, al comma 5, interviene sulla disciplina del prossimo concorso per le specializzazioni mediche, in modo tale da disincentivare il fenomeno di migrazione da una specializzazione ad un'altra;

in particolare, la previsione inserisce una disposizione finalizzata a non riconoscere punteggi aggiuntivi ad alcune categorie di candidati, considerato che la normativa vigente prevede tale esclusione per i soggetti già titolari di un titolo di specializzazione o di un contratto di formazione medica specialistica;

considerato che:

si rende necessario incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico specializzato. Ciò allo scopo di offrire un'attrattiva economica per medici e infermieri nella scelta dei piccoli ospedali come sede della loro attività e, al contempo, di assicurare a tutti i cittadini un livello omogeneo di prestazioni sanitarie a livello nazionale;

tenuto conto che:

l'incentivo economico, nella misura del venti per cento, risulta essere lo strumento più efficace, nelle more di una più incisiva riforma del sistema di formazione e reclutamento dei medici specialistici, per assicurare una celere copertura delle posizioni scoperte presso gli ospedali di piccole dimensioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare economicamente medici e infermieri ad assumere incarichi presso ospedali di dimensioni ridotte, che si trovano frequentemente in serie difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico specializzato.

G19.103

BINETTI, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessò che:

la semplificazione nella organizzazione del sistema universitario, come previsto dal Decreto all'articolo 19 dovrebbe contemplare anche la piena applicazione di norme già approvate in precedenza, ma non ancora divenute operanti per un forzato rallentamento delle procedure necessarie per completare l'iter richiesto;

concretamente l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico e il comma 2 del medesimo articolo prescrive che, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro lo scorso 15 maggio 2018, siano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli *equipollentix*.»;

l'osteopata è stato inserito tra le professioni sanitarie sia per l'ampio spettro delle patologie a cui si riferisce, che per i risultati oggettivamente raggiunti da un numero di pazienti, in continuo aumento. Si tratta di una pratica manipolativa in grado di alleviare ed eliminare i dolori e riportare le persone ad una condizione di pieno benessere. In Italia, come è noto, non esistono ancora corsi di laurea per diventare osteopata al termine di studi in Università. E in attesa dei decreti che disciplineranno l'istituzione di corsi di laurea in osteopatia in Italia, alcune Associazioni di categoria propongono corsi privati, senza che da parte dello Stato sia possibile garantire la qualità della preparazione raggiunta e la validità del titolo di studio conseguito. Tutto ciò può creare in molti casi la premessa per un esercizio abusivo della professione ai danni dei pazienti;

in questa chiave va interpretato il comma 2 dell'articolo 7 della legge 3/2018, che prevede, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

perchè il MIUR possa definire il *curriculum* di studi del corso di laurea per osteopati è però necessario che il ministero della salute ne definisse il profilo professionale, valutandone la specificità e definendone gli ambiti lavorativi; cosa che è stata fatta in accordo a tutte le Associazioni del settore, per cui il Ministero della Salute ha inviato la proposta di uno schema di Accordo alla Conferenza Stato-Regioni, dove però l'iter appare attualmente bloccato da una farraginosità burocratica che rallenta il passaggio successivo, ossia l'invio al MIUR perchè in accordo con il CUN istituisca i relativi corsi di laurea, con uno specifico piani di studi.

In questo particolare momento storico però ci troviamo davanti ad un aumento vertiginoso della richiesta di interventi da parte della popolazione, che dopo i lunghi mesi di forzata inattività si rivolge all'osteopata per ottenere prestazioni di qualità, orientate alla rimozione del dolore, ma davanti alla assenza di titoli di studio legalmente riconosciuti diventa difficile orientarsi in modo corretto. D'altra parte gli stessi professionisti osteopati chiedono piena attuazione della legge 3/2018 con la relativa istituzione del corso di laurea per un sicuro riconoscimento della loro professionalità, del rigore degli studi spesso fatti all'estero e per un ampliamento della professione con giovani motivati e competenti, dalla sicura preparazione culturale e professionale;

considerato che i termini previsti dalla legge n. 3 del 2018 sono stati ampiamente superati, e che a oggi lo schema di Accordo sull'individuazione degli ambiti di attività e competenza della figura professionale dell'osteopata è all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di accelerare l'iter istitutivo del corso di laurea triennale per osteopati, per alcuni versi già oggetto di studi approfonditi e documentati e per altri aspetti a tutela del diritto alla salute dei pazienti, come prevede l'articolo 32 della nostra Costituzione e come si conviene per una professione annoverata tra le professioni sanitarie e già ampiamente riconosciuta da molti altri Paesi all'estero.

G19.104

BINETTI, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il decreto legge 76/2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 10, aggiunge un comma 10-*bis*, in cui si

afferma che: «Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti PANVUR. la Conferenza dei rettori delle Università italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti. in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle università.;

in Italia ci sono 132 istituzioni, di cui 20 Accademie di belle arti statali e oltre 60 Conservatori musicali; sono gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), che svolgono attività di formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del *design*. Il loro prestigio è riconosciuto a livello mondiale e hanno una grande capacità di attrattiva per studenti anche dall'Estero. Un conservatorio, come è noto, è una scuola di musica di grado universitario specializzata nello studio della musica a vari livelli e può rilasciare il diploma accademico di primo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea) e il diploma accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea magistrale);

da tempo nei Conservatori, oltre a molti altri indirizzi, sono stati istituiti corsi di specializzazione in musicoterapia. La musicoterapia è una modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non-verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico, in una varietà di condizioni patologiche e para-fisiologiche. La musicoterapia è considerata anche come una disciplina basata sull'uso della musica come strumento educativo, riabilitativo o terapeutico. Da tempo, è noto come l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possano agire sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti o stimolanti;

la recente pandemia ha mostrato come sia stata spesso proprio la musica a ricostruire una trama di rapporti, anche a distanza, ma caratterizzati da una forte valenza emotiva capace di sciogliere momenti di tensione, di supportare fasi di solitudine e di incoraggiare ad affrontare l'incertezza del futuro con una possibile speranza;

la musicoterapia in alcuni conservatori ha acquisito la dimensione di una laurea magistrale che segue il classico triennio accademico, mentre in altri conservatori ha più un carattere professionalizzante legato ad un master di primo o secondo livello. Non c'è dubbio che questo crei quel tanto di difficoltà tra gli studenti che desiderano apprendere la musicoterapia per farne al tempo stesso oggetto di studio e quindi di attività professionale. Il problema sembra avere un carattere almeno parzialmente discriminativo a seconda delle richieste che vengono fatte da chi bandisce uno o più posti di musicoterapista. In alcuni casi è stata riconosciuta l'equipollenza, ma in altri casi ciò non è accaduto creando una comprensibile confusione nelle persone che aspiravano a ricoprire quel ruolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità che con l'intervento normativo ritenuto più efficace si sani questa discrepanza per garantire ai musicoterapisti il giusto livello di competenza e a chi intende servirsi delle lo-

ro prestazioni la indispensabile chiarezza di quali siano i titoli necessari per svolgere questo ruolo, uniformando se necessario i piani di studi e verificando i criteri per una corretta abilitazione.

G19.105

TESTOR, TOSATO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

la difficile situazione economica venutasi a creare in seguito all'emergenza da Covid-19 e la conseguente cancellazione e mancata programmazione di eventi, sta causando, nelle varie regioni, la chiusura definitiva di varie bande musicali e numerose altre sono ad alto rischio chiusura per la mancanza di entrate e l'aggravio di spese per la messa in sicurezza sanitaria;

il Codice dello Spettacolo riporta testualmente «La Repubblica riconosce il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;

le Bande musicali stimate in Italia, non esistendo un censimento ufficiale, dovrebbero essere circa 5 mila e svolgono una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte valorizzazione delle realtà territoriali. Non vi è evento importante, celebrazione, anniversario civile o religioso, nella vita di ogni città o paese in Italia, che non sia «ufficializzato» dalla Banda musicale e, quando questa non è presente, l'evento non assume la stessa solennità e importanza e non genera lo stesso gradimento;

impegna il Governo,

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 148 comma 3, dell'articolo 149 comma 4 e dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, continuano ad applicarsi alle bande musicali legalmente costituite e che alle stesse continui ad applicarsi il regime agevolato spettante alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi della legge n. 398 del 1991;

a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), continuino ad applicarsi anche alle Bande Musicali, e nello specifico anche ai formatori delle bande.

G19.106

RIVOLTA, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, A. S. 1883,

premesso che:

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la connessa crisi economica che ha colpito tutti i settori economici e produttivi nazionali ha sottoposto gli enti locali a ingenti flussi di richieste di assistenza e di sostegno da parte della cittadinanza;

in particolare, le scarse risorse a disposizione causate dal mancato gettito derivante da tributi, servizi a domanda individuale, sanzioni per violazione del Codice della strada e tassa di soggiorno, nonché le difficoltà strutturali riscontrate nell'ordinaria erogazione di servizi e prestazioni a causa della riduzione temporanea del lavoro in presenza e dell'introduzione del lavoro da remoto hanno determinato gravi carenze nello svolgimento delle funzioni fondamentali degli enti di prossimità;

considerato che:

in una fase di rilancio dell'economia nazionale il ruolo delle amministrazioni pubbliche, e in particolar modo degli enti locali, è determinante, così come determinante si ritiene essere la speditezza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Tali caratteristiche sono però indissolubilmente legate non solo alla disponibilità di risorse economiche e finanziarie adeguate, ma anche ad una elevata capacità tecnica, gestionale e contabile delle risorse umane disponibili in organico alla Pubblica Amministrazione;

rilevato altresì che sempre maggiore è la richiesta e la necessità, da parte delle amministrazioni pubbliche, e in ispecie degli enti locali, di personale altamente qualificato, con specifico riferimento alla materia della contabilità degli enti locali, centrale per una corretta gestione della *res publica*;

impegna il Governo:

a prevedere, già nel prossimo provvedimento utile, degli incentivi finalizzati all'incremento dell'offerta formativa di corsi universitari, corsi *post*

lauream, ovvero corsi di specializzazione, anche destinati al personale già in organico alla Pubblica Amministrazione, in materia di contabilità degli enti locali.

G19.107

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

lo stato di emergenza sanitaria ha comportato l'adozione di stringenti misure di contenimento del contagio che hanno vietato gli spostamenti e disposto la chiusura delle attività produttive, commerciali e culturali. Uno dei settori più penalizzati è, sicuramente, quello turistico che sconta l'azzeramento della domanda, con prospettive di ripresa realisticamente molto difficili nel breve periodo. Nell'ambito del comparto, tra le figure maggiormente colpite, annoveriamo le guide e gli accompagnatori turistici abilitati, per i quali la recente riapertura dei musei non è certamente sufficiente da sola a garantire la ripresa di un'attività che potrà davvero ripartire solo con la piena ripresa del flusso turistico nazionale ed internazionale;

il settore delle guide turistiche, delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome, è molto variegato, comprendendo professionisti che lavorano con regimi fiscali diversi, quali i titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata o alla gestione commercianti presso l'Inps, i lavoratori dipendenti ed i titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, privi di partita Iva, non iscritti ad alcuna cassa previdenziale obbligatoria, in quanto titolari di compensi annui inferiori ai cinquemila euro;

i vari provvedimenti succedutisi nel tempo hanno previsto indennità che hanno interessato le guide e gli accompagnatori titolari di partita Iva, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e i lavoratori autonomi (tra cui guide e accompagnatori), privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

considerato che:

attualmente, quindi, le indennità previste dalla normativa vigente escludono le guide turistiche e ambientali e gli accompagnatori turistici che abbiano un reddito da lavoro autonomo inferiore ai cinquemila Euro l'anno (soggetti a ritenuta d'acconto) e non superano trenta giorni lavorativi, per singolo committente, nell'anno. Infatti, tale categoria, pur essendo titolare di contratti autonomi occasionali, riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c., non rispetta il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata di cui sopra, in quanto l'obbligo dell'iscrizione, scatta al superamento del limite reddituale di cinquemila euro come previsto dall'articolo 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326;

tenuto conto che:

la stagione turistica 2020 è ormai totalmente compromessa, dato che le guide e gli accompagnatori iniziavano a lavorare a partire da marzo proseguendo fino a settembre-ottobre. Il lavoro di questi mesi avrebbe consentito di mettere da parte le risorse necessarie a fronteggiare i mesi di bassa stagione;

la fase 2, che prevede la riapertura di musei e aree archeologiche, rischia di essere, di fatto, vanificata dalla drastica riduzione della domanda, attesa l'assenza del turismo interregionale e, ancor di più, internazionale;

i vari protocolli sanitari, previsti per l'attività, rendono difficilmente praticabile il servizio di guida, vuoi per il distanziamento sociale, vuoi per il contingentamento delle visite, vuoi per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

tenuto altresì conto che:

la stessa «*tax credit vacanza*», prevista dall'articolo 176 del D.L. n. 34/2020, prevede solo il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive;

inoltre, il Covid potrebbe non solo aver azzerato l'anno turistico 2020 ma cambiato il modo di viaggiare in prospettiva, con preferenza per viaggi ed escursioni con familiari e con l'utilizzo di audioguide o altri *multi-media device*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un'indennità che, senza fare distinzioni e senza scendere nel dettaglio delle posizioni fiscali e giuridiche e prevedendo quale unico requisito il conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione negli elenchi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, abbracci l'intera categoria degli operatori del settore delle guide turistiche,

delle guide ambientali e degli accompagnatori turistici iscritti negli elenchi regionali e delle province autonome, posto che tra le figure professionali non contemplate dai primi provvedimenti ne rientrano alcune, come le guide turistiche e gli accompagnatori, che avevano cessato la partita Iva e che stavano costituendo una cooperativa o viceversa, ovvero come le migliaia di guide ed accompagnatori che non risultavano iscritti, alla data del 23 febbraio 2020, alla Gestione separata, semplicemente perché non vi erano obbligate in base alla vigente normativa.

G19.108

CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

uno dei comparti economici maggiormente colpiti in Italia dalla grave emergenza epidemiologica da Covid-19 è quello turistico, che potrà risollevarsi solo con la piena ripresa dei flussi turistici verso il nostro Paese;

la crisi epidemiologica ha causato una crisi senza precedenti nel settore del turismo, ripartito grazie agli spostamenti degli italiani ma ancora molto lontano dai normali livelli a causa del crollo dei flussi turistici provenienti dall'Estero, tanto che una stima dell'Agenzia nazionale italiana del turismo stima una flessione del 55 per cento di tali flussi nel 2020 rispetto all'anno precedente;

per il comparto del Turismo, la preparazione, la professionalità e la competenza degli operatori costituiscono un punto di forza e, fra tali operatori professionali, spiccano certamente le guide turistiche, che portano i visitatori a «vivere» i luoghi della Cultura;

la Guida Turistica è una figura professionale regolamentata dallo Stato, abilitata ad operare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;

con la ripresa delle attività nella fase 2, le guide turistiche hanno incontrato difficoltà nello svolgimento delle attività professionali per l'esercizio delle quali lo Stato le ha abilitate;

considerato che:

per lo svolgimento delle loro attività, le guide turistiche devono poter accedere in Italia a qualsiasi luogo nel quale siano ammessi visitatori, indipendentemente dalla presenza o meno di volontari e custodi;

Tuttavia, spesso alle guide turistiche non viene permesso di esercitare la propria attività in alcuni siti in ragione della presenza di guide interne o per l'esistenza di accordi esclusivi con guide locali: in tal modo, si viene a creare una situazione paradossale per la quale i visitatori giunti con la guida esterna possono effettuare l'accesso, mentre il professionista deve rimanere fuori dal luogo della visita;

l'articolo 117, lett. *e*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che negli istituti e nei luoghi della Cultura possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui servizi di guida e assistenza didattica. Tuttavia, i bandi di gara per la concessione dei servizi di assistenza culturale ai visitatori non impongono alle Imprese che concorrono all'assegnazione l'obbligo di utilizzo di guide turistiche abilitate per i servizi di visite guidate;

tenuto conto che:

un simile meccanismo crea distorsioni, in quanto i servizi di visita guidata «interni» vengono in tal modo affidati a lavoratori autonomi o a collaboratori che assolutamente non sono guide abilitate, che sono prive di titolo per esercitare questa attività che richiede studio, preparazione e competenza, ma che invece svolgono de facto la professione di guida turistica senza aver conseguito alcun tipo di abilitazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad introdurre un divieto di esercizio senza titolo dell'attività professionale di guida turistica;

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso interventi sulla disciplina nazionale e attivandosi presso le competenti sedi europee, opportune misure di carattere vincolante per tutti i Paesi dell'Unione, finalizzate a garantire che qualsiasi guida turistica abilitata, anche in altro Paese UE, possa svolgere la propria attività professionale all'interno di tutti i luoghi della cultura, salvo che in presenza di motivi imperativi, di sicurezza e di incolumità pubblica o di ordine pubblico, comunque nel rispetto del principio di proporzionalità.

EMENDAMENTI

19.0.47

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese')

1. All'articolo 4, comma 1-*undecies* sono aggiunti i seguenti commi:

1-*duodecies*. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-*octies*, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali". I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-*octies*. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera *b*) del comma 1-*quater*.

1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2021;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".».

19.0.48

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concorsi e di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - *(Concorso per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione, organizzazione della selezione e graduatoria di merito)* - 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) laurea in medicina e chirurgia; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

2. L'organizzazione delle selezioni è posta in capo alle singole Regioni e Province autonome, che, con cadenza periodica almeno annuale, effettuano una ricognizione dei ruoli dirigenziali carenti nelle Aziende Sanitarie, in modo da mettere a concorso le posizioni scoperte attraverso selezioni a graduatoria unica regionale, o provinciale nel caso delle Province autonome.

3. Presso ogni Regione e Provincia autonoma, con cadenza biennale, l'Assessorato con delega alla Salute, ovvero l'omologa Agenzia Regionale, istituisce le Commissioni di valutazione incaricate di espletare le procedure di selezione, differenziate per branca specialistica. Tali commissioni sono composte ciascuna da 5 componenti, più due supplenti, ed un dirigente amministrativo con funzioni di segretario, ed un garante dei cittadini, tutti individuati a mezzo di sorteggio effettuato ad opera del Ministero della Salute all'interno di Albi nazionali distinti per categoria e specialità.

4. La Regione predispone ed espleta le procedure per il reclutamento dei dirigenti medici sulla base della ricognizione effettuata ed in coerenza con la programmazione e pianificazione del fabbisogno di risorse umane.

5. In esito alla selezione viene stilata una graduatoria di merito unica su base regionale, della durata di tre anni, alla quale le Aziende Sanitarie attingono anche in base alle competenze richieste".

b) l'articolo 26 è abrogato.

c) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27. - (*Punteggio*) - 1. La Commissione di valutazione attribuisce un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

1. Valutazione dei titoli di studio ed accademici, acquisiti in Italia ed all'estero, per un punteggio massimo di 20, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) laurea: sino a 5 punti in funzione del voto di laurea;

b) diploma di specializzazione nella disciplina o nella disciplina equipollente: sino a 5 punti;

c) dottorato di ricerca con documentata attività assistenziale: sino a 6 punti;

d) *masters* universitari: sino a 2 punti per anno di durata, per un massimo di 4 punti.

2. Valutazione dei titoli di carriera per un punteggio massimo di 50, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 1 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel ruolo di Dirigente del SSN;

b) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso il SSN, nel ruolo di co.co.co., co.co.pro., libero professionale;

c) punteggio di 0,5 per mese lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture convenzionate col SSN, con contratto a tempo indeterminato;

3. valutazione delle pubblicazioni, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 0,5 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste nazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate;

b) punteggio di 1 per ogni pubblicazione di articolo scientifico su riviste internazionali sottoposte a *peer-review* ed indicizzate.

4. Valutazione di periodi di lavoro trascorsi all'estero, per un punteggio massimo di 15, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) punteggio di 1 per anno lavorato nella disciplina oggetto di selezione presso strutture assistenziali. I periodi trascorsi all'estero dovranno essere certificati, legalmente tradotti ed apostillati per avere validità.

5. Ciascun candidato può avanzare ricorso avverso all'esito delle valutazioni e delle verifiche delle competenze, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.49

CASTELLONE, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di ruoli manageriali in sanità)

1. Fatti salvi gli attestati di formazione già conseguiti o in corso di conseguimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: "nel settore privato" sono inserite le seguenti: ", ovvero l'aver svolto negli ambiti di sanità pubblica o organizzazione e management sanitario, per almeno sette anni, servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in posizioni dirigenziali, ovvero attività di ricerca in IRCCS o Università, fermo restando l'elevato livello della formazione di cui alla successiva lettera *c)*";

b) al comma 4, lettera *c)*, il primo e secondo periodo sono sostituiti con i seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui al precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'Istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università.";

c) al comma 7-*quater*, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione, in riferimento ai requisiti di cui al comma 4, lettera *b)* attribuisce un punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, valutando, in riferimento alla comprovata esperienza dirigenziale, esclusivamente le esperienze maturate dal candidato negli ultimi sette anni e tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera *a)*";

d) al comma 7-*sexies*, la parola: "40" è sostituita dalla seguente: "60";

2. Fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti, o in corso di conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 16-*quinquies*, i commi 1, 2, e 3 sono sostituiti con i seguenti:

"1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria

aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al successivo comma 2. Il requisito di cui al presente comma è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di master universitario di secondo livello o di dottorato di ricerca in materia di organizzazione e *management* sanitario, anche ai fini di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, fatti salvi i criteri stabiliti dall'accordo di cui al successivo comma 2.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano a livello regionale o interregionale, avvalendosi delle Università e, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter in ossequio a specifici *standard* tali da assicurare un elevato livello di formazione, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità organizza, anche in collaborazione con le Università, i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa che vengono attivati a livello nazionale.

3. Con decreto del Ministro della Salute sono definiti i criteri generali dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.50

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Piano Straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID-19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, allo scopo di permettere l'attivazione di tutte le metodologie alternative atte ad assicurare la piena fruizione del diritto all'istruzione, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concor-

so, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento in sede di aggiornamento delle predette graduatorie, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto per quanto attiene agli insegnanti tecnico-pratici.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-*bis* a 17-*septies*, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al

conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed

educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto o aventi titolo all'inserimento ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato e la riassegnazione al ruolo o alle graduatorie di provenienza.

8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

10. Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali il 31 dicembre 2021"».

19.0.51

ANGRISANI, GRANATO, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo integrativo per la ricerca scientifica)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le seguenti: ", ricerca scientifica".

2. Presso l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il Fondo integrativo per la ricerca scientifica, in cui confluiscono le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Ai fini di assicurare trasparenza e pubblicità in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 2, l'ANR pubblica sul proprio sito internet istituzionale i dati relativi alla rendicontazione dei progetti di ricerca finanziati e ai corrispondenti beneficiari delle risorse assegnate».

19.0.52

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Reclutamento straordinario personale docente di sostegno)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, in aggiunta alle capacità assunzionali già previste dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, un concorso straordinario per titoli ed esame orale per la copertura dei posti per l'insegnamento di sostegno riservato al personale docente in possesso titolo di specializzazione.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di valutazione dei titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo III del Titolo II, con la seguente: «SEMPLIFICAZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIO-

NE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, SCOLASTICO E DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO».

19.0.53

BERARDI, MASINI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, entro il 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, e per i docenti di religione cattolica di ogni organo e grado, per l'assunzione rispettivamente di 12 mila e 8 mila unità, in analogia a quanto già disposto per il concorso straordinario della scuola secondaria di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159».

19.0.54

BERARDI, MASINI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, vista l'impossibilità di espletare le prove d'accesso al TFA Sostegno (Specializzazione università sostegno), vista la necessità di assicurare agli studenti con "diverse abilità" la necessità della figura di un docente specializzato, il MIUR - Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - è autorizzato a bandire, con la massima urgenza, corsi di specializzazione sul sostegno per docenti con servizio (CSDS) specifico su sostegno con almeno tre annualità.

2. Il suddetto corso universitario, della durata di un anno, sarà riservato esclusivamente a tali docenti (di ogni ordine e grado) e non prevede selezione in entrata e altresì, per non subire interruzioni, potrà essere espletato

anche in via telematica se la situazione di emergenza dovesse perdurare. Il costo è a carico dei docenti».

19.0.55

BERARDI, MASINI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021 ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019 n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.56

DAMIANI, MOLES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

"Art. 29-ter.

(Mobilità dirigenti scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno la priorità di rientro, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione, secondo l'ordine della graduatoria nazionale, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di recluta-

mento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.

3. Nelle more dello stato di emergenza sanitaria da SARS COV2 e fino al ripristino delle condizioni di normalità su tutto il territorio nazionale si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza triennale al fine di favorire il rientro nelle regioni di provenienza per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute"».

19.0.700

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art . 19-bis

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, verso la regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenze di cui alla L. 104/92 e altre leggi speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle regioni di prima assegnazione.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania, hanno diritto al rientro secondo quanto indicato al punto 1.»

19.0.57

BERARDI, MASINI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure relative alle procedure di semplificazione sulla mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prima dell'assegnazione dei posti per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2020-2021 è disposta, con specifica ordinanza del ministro dell'istruzione, una procedura straordinaria di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga alle normative vigenti per i dirigenti scolastici assunti nell'a.s. 2019-2020».

19.0.58

LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)

1. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente, sono prorogate con decreto del Ministro dell'istruzione, le modalità di svolgimento di un concorso semplificato non selettivo, con modalità compatibile all'emergenza Covid 2019, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.59

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Provvedimento d'urgenza per il superamento del contenzioso relativo ai concorsi a posti di dirigente scolastico banditi anteriormente al 2017)

1. All'articolo 2 della legge 2019 n. 159, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107 è aggiunta la seguente lettera:

c) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione di legge, alcuna sentenza definitiva ovvero abbiano concluso l'intera procedura selettiva in forza di provvedimenti giurisdizionali cautelari, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, ovvero al decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi dei commi 87 e seguenti dell'articolo 1 della presente legge. I soggetti che superano la procedura prevista al precedente comma 87 sono inclusi in coda alle graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni"».

19.0.94

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per il concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al

Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento, da computarsi nella graduatoria finale, corrispondente al voto ottenuto nella prova scritta del concorso impugnato, riservato ai soggetti che abbiano superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti 93 scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del corso - concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.95

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi nella graduatoria finale. Il corso di cui al periodo precedente

è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.96

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contenzioso concorso dirigenti scolastici 2017)

1. Al fine di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti negativi dei contenziosi pendenti relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con relativa prova finale, valutata in centesimi, consistente in un colloquio esperienziale e multidisciplinare, finalizzato alla collocazione in coda alla graduatoria compilata ai sensi del sopra nominato decreto direttoriale del 23 novembre 2017 dei soggetti che abbiano superato la prova preselettiva ed effettuata la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato decreto per mancato superamento della prova scritta o di quella orale nonché dei soggetti che hanno superato le prove scritte ed orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di I e II grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano in detto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018 e del

corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici nella Provincia Autonoma di Trento indetto con delibera della Giunta Provinciale n. 1921/2017 del 16.11.2017 e che non sono stati ammessi al corso di formazione perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso. La prova finale di cui sopra si intenderà superata con il raggiungimento della votazione minima di settanta centesimi. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

19.0.60

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione delle disposizioni in materia di nomina dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 ai candidati che hanno superato le prove scritte ed orali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione per dirigenti scolastici nelle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16.11.2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6.02.2018, pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie. La nomina di tali candidati avverrà successivamente all'assunzione degli idonei del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'università, dell'istruzione e della ri-

cerca n.1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale n. 90 del 24 novembre 2017, nel territorio nazionale e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili».

19.0.61

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

"6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione del personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 7 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30%, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per

quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.63

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Slittamento provincializzazione graduatorie)

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 al comma 1, lettera *a*), le parole: "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022".

2. L'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2016, n. 107 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2023/2024, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli

di cui all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2 del medesimo decreto legislativo"».

19.0.64

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente :

4. In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso) e con oneri a carico degli interessati, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i

contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito"».

19.0.65

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Percorso specifico per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dedicato a docenti in possesso di adeguata esperienza professionale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3: «In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'art. 2 sono istituiti presso le Università e presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, con oneri a completo carico degli interessati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, allo scopo di non incrementare in alcun modo gli stanziamenti di spesa già previsti, il Ministro dell'istruzione, di

concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica ed il merito".».

19.0.66

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rimodulazione del vincolo di permanenza)

Dopo l'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. Il vincolo di cui all'art. 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è fissato in tre anni a decorrere dal 1° settembre 2019 in relazione a coloro che conseguono la nomina in ruolo e sono assegnati all'organico di una istituzione scolastica a decorrere da tale data; il suddetto vincolo si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento. Ugualmente rimane sottoposto al vincolo di tre anni nella stessa istituzione scolastica assegnata in sede definitiva tutto il personale docente e educativo che abbia conseguito la nomina in ruolo negli anni precedenti. Resta fermo l'obbligo di permanenza di cinque anni su posto di sostegno per i docenti che abbiano conseguito il ruolo nella suddetta tipologia di insegnamento. In sede di contrattazione collettiva verranno determinate le modalità di permanenza nella sede ottenuta per trasferimento allo scadere del vincolo triennale di cui sopra.

2. L'art. 1 comma 17-*octies* della medesima legge è abrogato"».

19.0.67

PITTONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifica dell'articolo 5 della legge 18 luglio 2003, n.186
recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di re-
ligione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado", in materia di concorsi per insegnanti di religione)*

L'articolo 1-bis della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.bis

1. All'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.186, recante 'Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado' sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Ai concorsi per titoli e per esami successivi al primo è attribuito il cinquanta per cento dei posti disponibili, fatta salva la quota di posti eventualmente da accantonarsi ai sensi del comma 2-bis. La restante quota del cinquanta per cento è assegnata al concorso straordinario riservato ai docenti che alla data di pubblicazione del bando di concorso abbiano prestato servizio, in possesso della prescritta idoneità diocesana, che ha valore di abilitazione per l'insegnamento di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'arco dell'ultimo decennio.

1-ter. Le graduatorie di merito regionali, articolate su ambiti diocesani, sono predisposte a seguito della presentazione dei titoli in possesso degli interessati e della valutazione in un'apposita prova orale di natura didattico metodologica. Le predette graduatorie di merito regionali sono predisposte attribuendo fino a un massimo di 100 punti. La valutazione dei titoli, fino a un massimo di 70 punti, comprende anche la valorizzazione del servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 e di ulteriori titoli universitari, il superamento di precedenti concorsi per il ruolo docente. Al servizio prestato presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli. Alla prova orale di cui al presente comma, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La prova orale verte esclusivamente sui contenuti previsti dall'art. 3, comma 5'.

b) al comma 2, le parole: 'del primo concorso' sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

'2-bis. Le graduatorie di merito del concorso riservato di cui al comma 1, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola - Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, conservano la loro validità non essendo stati banditi ulteriori concorsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della medesima legge fino al loro esaurimento. Agli idonei che vi risultano inseriti è assegnato ogni anno il cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili in ciascuna regione e avuto riguardo alla loro suddivisione per diocesi. Il restante cinquanta per cento dei posti è attribuito ai vincitori dei concorsi banditi successivamente. Qualora le graduatorie di cui al predetto decreto del direttore generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004 siano esaurite, i posti sono interamente assegnati alle procedure concorsuali'.

2. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono regolamentati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".».

19.0.71

FLORIDIA, CORRADO, SANTILLO, ANASTASI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di ITS)

1. All'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio";

b) sono soppresse le parole: "alle regioni, che le riversano".

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera *a*), e aggiunta la seguente:

"*a-bis*) Gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di iscrizione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;"

3. All'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "gli organismi di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "gli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,"».

19.0.72

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a*) le parole: "2022 e 2023" sono sostituite con le seguenti: "e 2022";
- b*) la parola: "35" è sostituita con la seguente: "32"».

19.0.73

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo le parole: "20% dei curricoli" sono sostituite dalle seguenti:

"35 per cento dei curricoli"; al secondo periodo le parole: "più del 20%" sono sostituite dalle seguenti: "più del 35 per cento"».

19.0.74

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di conoscenze linguistiche nelle professioni)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

2) al secondo periodo, dopo le parole: "lingua italiana", sono inserite le seguenti: " o di una lingua amministrativa dello Stato a condizione che sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione"».

19.0.75

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono soppresse le lettere *b)* e *h)*.

2. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal dirigente scolastico ad uno dei docenti da lui individuato a norma dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "su proposta della giunta" sono sostituite dalle parole: "su proposta del dirigente scolastico o della giunta";

2) la lettera *b*) è soppressa;

3) la lettera *f*) è soppressa;

4. I commi 4, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppressi.

5. All'articolo 396, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) procedere alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti nonché all'assegnazione ad esse dei singoli docenti e alla formulazione dell'orario sulla base del contratto collettivo integrativo di istituto"».

19.0.76

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

I-sexies. Nell'applicazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, per il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate.

I-septies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, secondo le norme del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 e successive modifiche ed integrazioni."».

19.0.77

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"4-*quinquies*. Gli Enti pubblici di ricerca, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, a valere sulle risorse assunzionali disponibili determinate ai sensi dell'articolo 9, commi da 2 a 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e nell'ambito della programmazione triennale di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative, procedure selettive per la progressione tra i livelli nell'ambito dei profili di ricercatore e tecnologo. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tali procedure costituiscono l'unico criterio di progressione di carriera, con l'esclusione delle procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione del merito eccezionale di cui all'articolo 16 del presente decreto.

4-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti i criteri a cui gli Enti pubblici di ricerca si attengono ai fini del passaggio ai livelli superiori di cui al comma 4. Tali criteri, finalizzati all'accertamento del merito scientifico, ovvero tecnologico, tengono conto anche della valutazione effettuata secondo le modalità contenute nel medesimo decreto"».

19.0.78

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *e*), e all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le parole: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23".

2. Restano ferme le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale LM 87.».

19.0.79

LANZI, PIRRO, Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I servizi ed i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazioni miste pubblico private, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione, ai corrispondenti servizi e titoli, acquisiti presso le unità sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge è istituito un tavolo tecnico per la valutazione dei titoli acquisiti."».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.80

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema ordinistico degli ingegneri e dei periti industriali)

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ordine dei chimici", sono aggiunte le parole: "e dei fisici";

b) al comma 2, dopo le parole: "sezione A", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica";

e) al comma 3, dopo le parole: "sezione B", sono aggiunte le parole: "del settore Chimica".

2. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. L'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-ter. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dei chimici e dei fisici non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-quater. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della salute, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici."

3. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B del settore chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici è consentito sino all'ultima sessione del 2024."

4. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentita entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

4-*ter*. L'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale degli ingegneri non è consentita per coloro che conseguano la laurea professionalizzante di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

4-*quater*. Entro sette anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli iscritti alla sezione B dell'albo degli ingegneri potranno ottenere l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale degli ingegneri, secondo le previsioni dell'apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale degli ingegneri."

5. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'esame di Stato per l'iscrizione all'albo nella sezione B dell'albo professionale degli ingegneri è consentito sino all'ultima sessione del 2024."

6. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono soppresse le parole: ", perito industriale";

b) al comma 1, le parole: ", perito agrario e perito industriale", sono sostituite dalle seguenti: "e perito agrario";

e) la lettera d) del comma 2 è soppressa;

d) al comma 4 sono soppresse le parole: ", perito industriale laureato".

7. Al Titolo II, Capo XI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo l'articolo 55 è aggiunto il seguente:

"Art. 55-*bis*.

(Professione di perito industriale)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei periti industriali sono previsti i seguenti settori:

- Settore: Costruzione, Ambiente e Territorio;
- Settore: Ambiente, Cave e Miniere;
- Settore: Meccanica ed Efficienza Energetica;
- Settore: Impiantistica Elettrica e Automazione;
- Settore: Chimica;

- Settore: Tutela e Sicurezza;
- Settore: Informatica;
- Settore: *Design*.

2. I settori individuati nel presente decreto non modificano le attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla professione, nonché le competenze professionali previste dalla normativa vigente.

3. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

4. Le classi di laurea che danno titolo per l'accesso alla professione, relativamente ai settori in cui è ripartito l'albo, sono le seguenti:

- Settore Costruzioni, Ambiente e Territorio: classi L-7, L-17, L-21, L-23;
- Settore Ambiente, Cave e Miniere: classe L-34;
- Settore Meccanica ed Efficienza Energetica: classi L-9, L-30;
- Settore Impiantistica Elettrica e Automazione: classi L-8, L-9, L-30;
- Settore Chimica: classi L-25, L-26, L-27;
- Settore Tutela e Sicurezza: classi L-7, L-8, L-9, L-27, L-30, L-31;
- Settore Informatica: classi L-8, L-31;
- Settore Design: classi L-3, L-4.

5. Alla professione si accede anche con la laurea di cui alle classi di laurea previste dalla tabella di equiparazione, allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009 recante la "equiparazione tra classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'*ex* decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi".

6. Alla professione si accede altresì con il titolo conseguito all'esito dei corsi di laurea professionalizzanti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Gli esami di Stato si svolgono presso le Università.

8. Le procedure di ammissione, le modalità di svolgimento delle relative prove, nonché gli ambiti professionali individuati con i settori sono stabiliti con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

9. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i settori degli esami di Stato di cui al comma 1 intendono partecipare.

10. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione sono articolati nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un tema, relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, corrispondenti al percorso formativo specifico del settore prescelto;

e) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

11. Per gli iscritti all'albo che richiedano l'iscrizione ad un settore diverso l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore prescelto.

12. La commissione esaminatrice per lo svolgimento degli esami di Stato nominata con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca è integrata da due componenti designati dall'Ordine professionale.

13. Agli iscritti laureati spetta il titolo professionale di dottore perito industriale, mentre gli iscritti con il diploma non accademico hanno il titolo professionale di perito industriale. Per questi, con apposito regolamento che sarà adottato dal Ministero della giustizia, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca ed il Consiglio nazionale dei periti industriali, saranno fissati specifici percorsi formativi per il conseguimento della laurea.

14. Per coloro che sono in possesso dei titoli di studio, dei requisiti e dei provvedimenti degli ordini, stabiliti dall'ordinamento previgente alla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'esame di Stato è consentito sino a cinque anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La durata del tirocinio è di sei mesi anche per i diplomati e può svolgersi in tutto o in parte durante l'ultimo anno del corso di studio, con tutte le modalità previste dall'ordinamento professionale. L'esame di Stato si svolge secondo le modalità previste dal precedente comma 7.

15. Con regolamento del Consiglio nazionale dei periti industriali si disciplina la corrispondenza nei settori dell'albo dei rispettivi titoli di studio di accesso alla professione, nonché i profili professionali di ciascuno dei settori.

16. In via transitoria, gli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e dei chimici e dei fisici possono scegliere di iscriversi ai corrispondenti settori dell'albo dei periti industriali senza necessità di sostenere le prove del relativo esame di Stato.

17. Ogni norma contraria a quanto stabilito nel presente provvedimento è abrogata".».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III del Titolo II, dopo la parola: «universitario», inserire le seguenti: «e ordinistico».

19.0.81

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione revisioni contrattuali in materia di cultura)

1. All'articolo 183, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-ter. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono concordare la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che sono state interessate dai provvedimenti governativi di sospensione delle attività per l'emergenza COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i musei ed i luoghi della cultura statali di cui al comma 3".».

19.0.82

GRANATO, MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema scolastico)

1. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio, 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: ", senza diritto ad alcun indennizzo", sono soppresse».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:
«Semplificazioni concernenti l'organizzazione del sistema universitario e scolastico e disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».

19.0.83

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto fra alunni e docente da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023".

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2020-2022:

b) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 20, elevabile fino a 21 qualora residuino resti;

c) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado anche dell'infanzia, con non più di 18 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

d) prevedere l'obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, con un numero di alunni, di norma, non inferiore a 18;

e) prevedere la possibilità di costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 18".

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 373 milioni euro per l'anno 2020, a 1.300 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.887 milioni euro per l'anno 2022 e a 2.345 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e scolastico».

19.0.84

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 12, è abrogato».

19.0.85

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure disciplinari nel sistema scolastico)

1. Il comma 2 dell'articolo 492 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni;

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da undici giorni fino a un mese;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

e) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;

f) la destituzione.".

2. Dopo l'articolo 493 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto il seguente:

"Art. 493-bis.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per dieci giorni)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione di docente, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a dieci giorni viene inflitta:

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze;

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;

c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza".

3. L'articolo 494 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"Art. 494.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a dieci giorni e per un massimo di trenta giorni viene inflitta nei casi previsti dall'articolo 493-bis qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità.".

4. L'articolo 495 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:

"Art. 495.

(Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese e per un massimo di sei mesi)

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio superiore a un mese per un massimo di sei mesi è inflitta:

- a) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
- b) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
- c) per abuso di autorità."

5. Il secondo periodo dell'articolo 499, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

"In caso di recidiva in un'infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera *a*-bis), alla lettera *b*), alla lettera *c*) o alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per l'infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, si applica la sanzione prevista per l'infrazione di gravità immediatamente successiva"».

19.0.86

VERDUCCI, Assuntela MESSINA, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di assegnazione di dirigenti scolastici)

1. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Il limite di cui al primo periodo non si

applica alle istituzioni scolastiche site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è eliminato.".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario», inserire la seguente: «e scolastico».

19.0.87

RUSSO, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, VANIN, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di valorizzazione e semplificazione del sistema di formazione culturale dell'impresa sociale, ovvero di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane)

1. Al comma 2 dell'articolo 101 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021";

2. Al comma 3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2021";

3. Al fine di promuovere e diffonderne l'attività, nonché agevolare e garantirne il sostentamento economico, lo *status* giuridico di bande musicali, associazioni corali e filodrammatiche italiane ufficialmente riconosciute che perseguono finalità dilettantistiche è equiparato a quello delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

19.0.88

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Al comma 2 dell'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "e per completare i processi di stabilizzazione in corso", e le parole: "per l'assunzione di ricercatori", sono sostituite con le seguenti: "per l'assunzione di personale di ricerca";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204", sono inserite le seguenti: ", e vengono impiegate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218"».

19.0.90

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione delle procedure di assegnazione dei contributi alle scuole paritarie)

1. Al comma 636 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata la parola: "annualmente".

2. I contributi di cui all'articolo 1 comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e possono essere ceduti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari».

19.0.92

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è sostituito dal seguente:

"20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, le prestazioni di insegnamento scolastico o universitario, sportivo e quelle per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole, riconosciuti dallo Stato o da pubbliche amministrazioni come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni, e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"».

19.0.93

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per il reclutamento dei docenti specializzati nel sostegno didattico)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per

il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, decreto dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 499/2020; Allegato A - Prospetto ripartizione Posti, decreto dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, comma 1 e comma 2;

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno

superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020».

19.0.97

CATTANEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per la ricerca biomedica)

1. Al fine di semplificare alcune procedure relative alla ricerca biomedica e dare certezza dei tempi ai soggetti coinvolti in tali attività, al decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sopprimere le lettere *d)* ed *e)*. Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, primo periodo le parole: «all'articolo 5, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, ed» sono soppresse;

b) all'articolo 23, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma precedente, la valutazione relativa alle competenze e alla qualificazione del personale coinvolto viene effettuata sulla base del parere motivato dell'organismo preposto al benessere animale dell'ente utilizzatore che, sull' "adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto", è tenuto ad esprimersi ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera *e)*.

c) all'articolo 31, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Ministero, qualora non possa completare l'istruttoria entro il termine di cui al comma precedente per mancanza della valutazione tecnico-scientifica di cui al comma 3, provvede tempestivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo avvalendosi del parere motivato sul progetto di ricerca di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *d)*, trasmesso con il modulo di cui all'allegato VI, punto 36.1, del presente decreto dall'organismo preposto al benessere degli animali dell'ente utilizzatore"».

19.0.98

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di
concorsi pubblici nel settore sanitario)*

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza e incrementare l'efficienza della rete assistenziale, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera *h-ter*) è aggiunta la seguente: «*h-quater*). Le aziende sanitarie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, e in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono prevedere l'accesso attraverso concorso pubblico al ruolo di dirigente medico di medicina generale, nonché ai ruoli relativi alle funzioni di cui alle precedenti lettere *h*), *h-bis*) e *h-ter*).»

2. All'articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso, comma 2, dopo le parole: «assistenza primaria attraverso» sono aggiunte le seguenti: «personale dipendente o»

b) al comma 3, dopo le parole: «convenzione nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza medica,»

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e»

19.0.99

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di funzionamento del sistema scolastico)

1. Al fine di garantire un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e una più efficace gestione delle stesse, al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "600" è sostituita dalla seguente: "500" e la parola: "400" è sostituita dalla seguente: "300"».

2. Al conferimento di incarico di dirigente scolastico sui posti istituiti in conseguenza delle modifiche di cui al comma 1 si procede secondo i criteri previsti dall'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Gli incarichi di reggenza già conferiti per l'anno scolastico 2020/2021 per le medesime sedi decadono al momento della presa di servizio dei dirigenti di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per il 2020 e 12 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

19.0.100

MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di monitoraggio rischio sanitario del virus Sars-Cov-2)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e il monitoraggio del rischio sanitario dovuto al diffondersi del virus Sars-Cov-2, le Regioni e

le Province autonome devono garantire la presenza di almeno una struttura di laboratorio con servizio di prelievi e analisi ogni 40000 abitanti o ogni 30 Km, per la diagnosi dei casi sospetti di infezione da Sars-Cov-2 indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

19.0.101

BARACHINI, MALLEGNI, PAROLI, BARBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, i professionisti tecnici di laboratorio, assunti presso strutture private o pubbliche a seguito di concorso pubblico, risultano iscritti all'ordine TSRM-PSTRP anche nei casi in cui l'assunzione degli stessi sia avvenuta prima dell'istituzione dell'ordine».

19.0.102

MAUTONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno)

1. Al fine di promuovere l'importanza dell'allattamento naturale come momento di cura di un bisogno primario, di crescita affettiva e di promozione della salute infantile, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono l'istituzione di aree attrezzate per l'allattamento al seno.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione

delle aree attrezzate per l'allattamento al seno secondo i seguenti principi e criteri direttivi e con particolare riferimento:

- a) alle tipologie dei centri commerciali sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1 in relazione al numero di visitatori giornalieri;
- b) alle tipologie di strutture materno-infantili;
- e) alle tipologie di spazi pubblici commerciali, luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- d) alle tipologie di strutture sanitarie;
- e) agli spazi negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie;
- f) ai requisiti minimi per la realizzazione delle aree di cui al comma 1 e per la dotazione delle necessarie attrezzature;
- g) alla definizione dei requisiti igienico-sanitari per la realizzazione delle aree;
- h) alla collocazione delle aree che devono essere facilmente accessibili a entrambi i genitori e identificabili attraverso un apposito simbolo.

3. I titolari delle strutture individuate dal decreto di cui al comma 2 si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3 che omettono di dotarsi delle aree attrezzate entro i termini previsti dalla presente legge è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 500 euro. Qualora entro trenta giorni dalla notifica della sanzione il soggetto non adempie all'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della presente disposizione, la sanzione prevista dal periodo precedente è raddoppiata».

19.0.103

VERDUCCI, RAMPI, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di enti pubblici di ricerca)

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema nazionale della ricerca e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale degli enti pubblici di ricerca, all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia e assicurando la sostenibilità della spesa per il personale, nel rispetto dei vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Enti pos-

sono determinare i fondi di contrattazione del personale non dirigenziale, ivi inclusi i trattamenti economici accessori, in deroga al limite di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

19.0.104

CORBETTA, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di procedure concorsuali)

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurre i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da: "In via sperimentale", a: "da Covid19" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro";

b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono soppresse».

19.0.105

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età)

1. Ai fini di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei dirigenti medici e chirurghi di secondo livello, ospedalieri o universitari, che alla stessa data esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSN. Inoltre, ai fini di contenere il

numero di carenze in organico di docenti in scuole di specializzazione in area sanitaria, ivi compresa l'istituenda Scuola di medicina generale, sulla base di quanto concordato nelle modifiche al testo del Patto per la salute per gli anni 2019-2021, specie al fine di istituire e potenziare gli ospedali di insegnamento, su domanda dell'interessato da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età dei professori di Prima fascia che siano componenti o possiedano le mediane necessarie a partecipare alle Commissioni di valutazione dell'Abilitazione scientifica nazionale».

19.0.106

CORRADO, GRANATO, MONTEVECCHI, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma 1, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

19.0.107

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure urgenti per il reclutamento del personale educativo-scolastico con contratto a termine)

1. In considerazione delle eccezionali esigenze organizzative per l'anno scolastico 2020-2021 dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, necessarie per attuare le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, i comuni e le unioni di comuni possono rinnovare o prorogare fino al 30 giugno 2021 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dagli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo.

2. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da tutti i soggetti privati cui i Comuni hanno esternalizzato i servizi educativi e scolastici di cui al comma I, possono essere prorogati o rinnovati fino al 30 giugno 2021, anche in deroga alle condizioni e ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da specifiche disposizioni di legge o dal contratto collettivo.

3. La spesa per il personale a tempo determinato di cui al comma I non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni».

19.0.108

GRANATO, CORRADO, SANTILLO, MONTEVECCHI, ANGRISANI, DE LUCIA,
RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la semplificazione dei contratti pubblici delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione)

artistica musicale e coreutica)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 158, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I contratti per i servizi di ricerca e sviluppo di cui al comma 1 sono esclusi dall'applicazione del presente codice qualora i soggetti aggiudicatari rendono disponibili i risultati dei contratti alla comunità scientifica, tecnologica o industriale, nonché qualora gli stessi, a prescindere dalla forma giuridica posseduta, siano a totale capitale pubblico.";

b) dopo l'articolo 158, è inserito il seguente:

"Art. 158-*bis*.

(Disposizioni specifiche per il settore della ricerca, delle università e dell'alta formazione)

1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 158, agli appalti e alle procedure aggiudicati dalle università, dagli enti pubblici di ricerca e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 16, agli appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici italiane per l'attuazione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con organizzazioni internazionali o in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali, si applicano in ogni caso le sole disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/81/CE. La stazione appaltante può individuare nel bando, avviso o invito con il quale è avviata la procedura le disposizioni del codice che sono applicabili alla specifica procedura. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute negli accordi internazionali che regolano le iniziative, inclusi quelli notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma secondo, della direttiva 2014/24/UE. Il presente comma si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Il principio di rotazione di cui all'articolo 36 non si applica agli inviti e agli affidamenti connessi ai contratti di cui al comma 1, qualora questi siano caratterizzati da elevata specializzazione scientifica o tecnologica delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero dalla motivata prevalenza dell'interesse alla tempestiva efficacia delle attività di ricerca.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 37, entro due anni dall'aggiudicazione, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono avvalersi delle procedure di gara già espletate, rispettivamente, da altre università, altri enti pubblici di ricerca ovvero da altre istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per stipulare, con gli enti aggiudicatori, contratti di appalto di servizi e forniture, alle medesime condizioni dei relativi bandi di gara, che specificano tale facoltà.

5. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, può essere utilizzata dagli enti di cui al comma 1 anche in esecuzione di progetti internazionali di ricerca e sviluppo per motivi attinenti alla relativa complessità tecnico-scientifica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 68 si applicano, nel caso di approvvigionamento di beni e attrezzature destinati all'attività di ricerca, anche senza l'obbligo di prevedere l'espressione "o equivalente", di cui all'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo 68.

7. Gli enti di cui al comma 1 possono non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all'articolo 93, comma 1, anche nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b).

8. Agli enti di cui al comma 1 non si applica il secondo periodo di cui al comma 11 dell'articolo 103, qualora, in luogo della garanzia, vi sia la previsione di una penale pari al 20 per cento dell'importo contrattuale».

19.0.109

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni sulle norme relative al reclutamento del personale scolastico)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica e della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte per il solo anno scolastico 2020/2021, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, della legge 9 agosto 2018, n. 96, e della legge 20 dicembre 2019, n. 196, sono assegnati ai soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

19.0.110

VANIN, CORRADO, MONTEVECCHI, GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni non si computa ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

19.0.111

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per il merito)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato "fondo", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali *standard*. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire prestiti d'onore.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard*;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:

a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;

c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del fondo;

d) selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera *e*);

d) i contributi di cui al comma 2, lettera *g*), e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera 1-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per il merito".

19.0.112

D'ALFONSO, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di titoli per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

1. Il titolo di dottore di ricerca è considerato tra i titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione, ove siano richiesti, per l'accesso, titoli ulteriori oltre a quello previsto per la qualifica messa a concorso».

19.0.113

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure in materia di titoli da possedere per l'accesso ai concorsi nella Pubblica Amministrazione)

1. Il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche deve essere considerato tra i titoli da possedere per l'accesso alla selezione per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3, di cui all'art. 252, commi 5 e 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77».

19.0.114

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abolizione del numero minimo per la costituzione delle classi per le scuole dei comuni montani, delle piccole isole e delle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, alla fine del comma 4, sopprimere le parole: "e comunque non inferiore a 10 alunni";

b) all'articolo 11, al comma 3, sopprimere le parole: "e comunque non al di sotto di 10";

c) all'articolo 16, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7. Possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore ai valori previsti dai precedenti commi, negli istituti e scuole d'istruzione secondaria di II grado e nelle sezioni staccate, funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche dotate di minoranze linguistiche."

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «l'organizzazione del sistema», aggiungere le seguenti: «scolastico e».

19.0.115

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 in ragione dell'emergenza COVID-19 è confermato il numero di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato ed il numero di assegnazioni in via esclusiva di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per ciascuna Regione anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Conseguentemente, al Capo III, dopo la parola: «universitario» inserire la seguente: «e scolastico».

19.0.116

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

1. Allo scopo di ampliare le possibilità di formazione per gli studenti, anche di dottorati, è consentita l'iscrizione contemporanea a diverse università o istituti di formazione terziaria sia italiani sia esteri e a diverse facoltà o dipartimenti dello stesso ateneo, fermo restando quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di criteri generali per l'ordinamen-

to degli studi universitari e per la determinazione della tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. È consentita altresì l'iscrizione a più di un corso di *master* universitario.

2. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ovvero le modalità per consentire agli studenti l'iscrizione contemporanea a più corsi di laurea del medesimo o di un altro livello di diverse università o di diverse facoltà o dipartimenti della stessa università.

4. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.0.117

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Dopo l'articolo, il seguente:

«Art. 19-ter.

(Incremento dotazione FFO Università Statali per l'anno 2021)

1. Il Fondo di cui al decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019 è incrementato per l'anno 2021 per euro 10.000.000 da destinarsi all'implementazione di misure per il rientro di docenti e ricercatori italiani all'estero.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.118

Giuseppe PISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di autorizzazione e accreditamento delle attività di erogazione delle cure domiciliari)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-ter, comma 2, dopo le parole: "a favore di soggetti terzi", sono aggiunte le seguenti: ", e per l'erogazione di cure domiciliari,";

b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: "che ne facciano richiesta" sono aggiunte le seguenti "nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,";

c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, dopo le parole: "e con i professionisti accreditati," sono aggiunte le seguenti: "nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,"».

Conseguentemente, al Titolo II, Capo III, dopo le parole: «Sistema universitario e» inserire le seguenti: «disposizioni concernenti il sistema sanitario e».

Art. 20

20.1

CANDIANI, CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco) - L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

"133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le

procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui".».

Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.

20.2

FEDELI, D'ARIENZO, MIRABELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui."».

Conseguentemente, sopprimere la allegata tabella A.

20.3

GASPARRI, GALLONE

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. L'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è sostituito dal seguente:

«133. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale con quello del personale delle Forze di polizia e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte di 10 milioni di euro annui."».

20.4

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le seguenti: "da defi-

nirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

b) dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale";

c) dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

Conseguentemente, sopprimere la tabella di cui all'allegato A.

20.5

GASPARRI, GALLONE

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale" e dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

20.6

GASPARRI, GALLONE

Sostituire l'articolo e la relativa tabella di cui all'allegato A con il seguente:

«Art. 20. - (*Disposizioni concernenti il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*) - 1. All'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco" sono aggiunte le parole: "da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217"; dopo le parole: "trattamento economico" sono aggiunte le parole: "pensionistico e previdenziale" e dopo le parole: "Forze di polizia" sono inserite le parole: "e dell'attribuzione dei sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita"».

20.12

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.7

GASPARRI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.

20.9

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente al ruolo ordinario dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento, che abbia prestato servizio senza demerito per 16 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Al medesimo personale e ai primi dirigenti che espletano funzioni operative che abbiano prestato servizio senza demerito per 26 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore.».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma

1, pari a euro 8.282.267 all'anno, sono proporzionalmente ridotti sino a concorrenza del fabbisogno necessario a finanziare il comma 1-bis.».

20.11

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «164,5 milioni» con le seguenti: «171.403.850 euro».

20.13

GASPARRI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.14

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Allo scopo di armonizzare il trattamento retributivo accessorio con gli analoghi istituti retributivi del personale appartenente alle Forze di polizia, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440 dal 1° gennaio 2021, di euro 20.875.850 a decorrere dal 1° gennaio 2022 con prioritaria destinazione alla valorizzazione dell'attività operativa anche mediante l'incremento della misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all'art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 55.060 ore per l'anno 2021 e di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022» con le seguenti: «è incrementata di 55.060 ore a decorrere dall'anno 2021».

20.15

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 5, sostituire la parola: «armonizzare» con le seguenti: «rendere armonioso e comparabile».

20.16

GASPARRI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo ser-

vizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.17

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al per-

sonale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.18

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione

ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.19

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espleta le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data del 1° gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell'assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul

trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell'assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato».

Conseguentemente, gli incrementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali di cui alla tabella C allegata al comma 1, sono proporzionalmente rideterminati sino a concorrenza dell'importo complessivo di euro 5.338.520 a decorrere dall'anno 2022.

20.20

FEDELI, MIRABELLI, D'ARIENZO

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegno di specificità ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 47, e dell'articolo 3 del D.P.R. 26 marzo 2018, n. 48, sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata sono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni.

10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni».

20.21

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale operativo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel computo dell'anzianità necessaria al raggiungimento dell'anzianità prevista per l'assegnazione di specificità ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 47 del 26 marzo 2018 e dall'art. 3 del DPR n. 48 del 26 marzo 2018, vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

10-ter. Limitatamente al personale operativo che partecipa ai concorsi interni per i passaggi di ruolo, nel computo dell'anzianità di servizio maturata vengono considerati il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i periodi di richiamo temporaneo, limitatamente ai giorni effettivamente prestati, effettuati dal personale volontario ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e successive modificazioni.

10-quater. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "il periodo minimo di permanenza nel Comando Provinciale di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni"».

20.22

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14 anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegnazione di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente, all'allegata Tabella C, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
32,925	32,925
-	68,85
-	72,87
-	72,87
-	72,87

b) all'Allegato 2, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
43,35	43,35
-	90,70
-	94,21
-	94,21
-	94,21

c) all'Allegato 3, «Ruolo dei vigili del fuoco», voce «ASSEGNO DI SPECIFICITÀ (mensile)», sostituire la colonna: «anzianità pari o maggiore di 14 anni», con le seguenti:

anzianità da 0 a 7 anni	anzianità pari o maggiore di 14 anni
-	-
57,77	57,77
-	115,54
-	115,55
-	115,55
-	115,55

20.25

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis: Il 50% della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con DPR n. 47 del 26/3/2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da 0 a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

13-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivante dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

20.550 (già 20.0.15)

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. Il 50 per cento della quota spettante alla qualifica Vigile del Fuoco al compimento del 14° anno di servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco previsto dall'assegno di specificità e successive integrazioni istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 47 del 26 marzo 2018, è attribuito al personale con qualifica di Vigile del fuoco con anzianità di servizio da zero a sette anni in considerazione e per la valorizzazione dell'attività operativa e di soccorso.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella collegata al presente provvedimento con le decorrenze previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

13-ter. . Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1 comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.23

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al personale operativo del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

Conseguentemente è modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti sono raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

20.24

FEDELI, MIRABELLI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO

Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, dopo le parole: "delle Forze di polizia e delle Forze armate," sono inserite le seguenti: "ad esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco," e al numero 22) del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali"».

20.26

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al personale del CNVVF che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

«15-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'art. 1, commi 133 e 138, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

20.27

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere impiegate anche per quelle modifiche tabellari finalizzate a perseguire una più efficiente ed efficace distribuzione dell'organico in relazione ai posti di funzione dirigenziali ed alle posizioni organizzative individuate».

20.28

CANDIANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 133 e 138 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere utilizzate anche ai fini pensionistici».

20.29

DELL'OLIO

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali istituisce una gestione separata destinata ad accogliere la contribuzione dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i cui requisiti rispettano l'articolo 71-bis della disposizione di attuazione della legge 11 dicembre 2012, n. 220.

16-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad iscriversi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

16-quater. A garanzia del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 16-bis, già iscritti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

16-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 16-bis a 16-quater, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.30

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.31

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

18. All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.32

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 249, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico" sono sostituite dalle seguenti: "anche in soprannumero riassorbibile al verificarsi delle relative vacanze di organico".

All'articolo 249 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile nella Tabella A allegata al presente decreto un numero finanziariamente equivalente di posti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative"».

20.33

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«17. Al fine di garantire una uniformità di applicazione dell'articolo 18, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana apposita circolare alle sedi territoriali con la quale si riafferma che nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi decreto legislativo in argomento nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ovvero il regime di quiescenza, previdenziale e di trattamento di fine servizio dell'ordinamento di provenienza».

20.34

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: «16-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

2) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il personale residente in una delle province della propria regione, qualora le stesse presentino carenze organiche e l'Amministrazione le renda disponibili per la mobilità nazionale, ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti".».

20.35

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.127, la parola: "cinque" è sostituita dalla parola: "due" e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga al comma 3 dell'articolo 6, il personale residente in una delle province della Regione di propria residenza qualora carenti di personale e l'Amministrazione le rende disponibili per la mobilità, il personale interessato ha diritto al trasferimento in base ai criteri di mobilità vigenti"».

20.10

CORBETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "due".».

20.36

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

20.37

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

20.38

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni, derogabili esclusivamente in caso di posti disponibili presso la provincia di residenza riferiti alla medesima qualifica"».

20.39

GASPARRI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia" sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

20.40

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

20.41

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. All'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: "le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia", sono aggiunte le seguenti: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

CORBETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il Capo III del Titolo II del provvedimento in esame contiene disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sono finalizzate a perseguire una maggiore valorizzazione degli operatori della sicurezza;

considerato che:

il concorso interno della Polizia di Stato per l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore di 1400 unità, indetto con B.U. del 24 settembre 2013, è stato caratterizzato da un iter travagliato, in particolare in relazione alle correzioni della prova scritta e alle numerose anomalie rilevate dai candidati esclusi, che hanno alimentato un rilevante contenzioso amministrativo;

lo stesso Capo della Polizia nell'ottobre 2017 ha istituito una commissione interna di verifica della correttezza della procedura concorsuale - denominata commissione Piantedosi dal nominativo del Prefetto che la presiedeva - che dopo aver esaminato l'operato della commissione esaminatrice e le prove dei candidati idonei e dei ricorrenti, ha certificato le anomalie riscontrate, rilevando la violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra i candidati ed ha concluso i propri lavori suggerendo al Dipartimento della pubblica sicurezza di invitare la originaria commissione esaminatrice alla ricorrezione di tutti gli elaborati dei ricorrenti;

contrariamente alle aspettative, nonostante anche l'Avvocatura di Stato avesse accolto il suggerimento della Commissione interna, la originaria commissione esaminatrice si è rifiutata di effettuare la nuova correzione e, pertanto, l'*iter* concorsuale si è concluso in costanza delle anomalie di cui sopra e tuttora risultano pendenti svariati giudizi amministrativi presso il TAR Lazio e il Consiglio di Stato;

considerato che:

la stessa Giustizia Amministrativa nei giudizi di primo grado del TAR Lazio ha accolto le ragioni dei ricorrenti con diverse sentenze di accoglimento di ricorsi individuali emesse da oltre un anno e cui l'Amministrazione soccombente non ha ancora dato seguito: il tutto mentre risultano ancora

da calendarizzare decine di altri ricorsi individuali e collettivi ed altri sono approdati in secondo grado al Consiglio di Stato;

tenuto conto che:

i candidati ricorrenti di cui si parla hanno comunque espletato e superato una prova scritta preselettiva a quiz multiplo e verrebbero ammessi a sostenere la prova orale, così completando l'iter attualmente previsto per le procedure concorsuali interne per la qualifica di Vice Ispettore;

l'ammissione alla suddetta prova orale, inoltre, non comporterebbe per i ricorrenti un'automatica idoneità e/o l'immissione nella qualifica di Vice Ispettore e, pertanto, attualmente non comporterebbe oneri economici significativi;

dei circa 600 ricorrenti di cui si parla la maggior parte hanno già acquisito la qualifica di Vice Ispettore o altra qualifica superiore per aver vinto successivi concorsi e, pertanto, a beneficiare effettivamente dell'intervento risolutivo sarebbero circa 200 candidati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative volte ad annullare il provvedimento di esclusione dalla contestata prova scritta per tutti i candidati che in qualsiasi modalità e tempo abbiano adito la Giustizia Amministrativa, ammettendo i predetti al proseguimento dell'iter concorsuale con la prova orale;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative finalizzate all'immissione nella qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato di tutti gli idonei alla suddetta prova orale, così come avvenuto per i partecipanti al concorso in oggetto che hanno terminato l'iter concorsuale e sono risultati idonei e inseriti in graduatoria oltre i 1400 posti previsti dal bando iniziale.

G20.101

CANDIANI, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

IL Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premessi che:

all'interno del decreto-legge Semplificazione sono inserite norme inerenti la valorizzazione/equiparazione dei Vigili del fuoco;

disgiuntamente da altri;

tenuto conto che:

occorrono correttivi necessari al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a partire dal dlgs 127, fino all'annosa questione previdenziale;

è evidente che il governo sta operando non tenendo in conto il DDL 1477, l'unico disegno di legge interamente dedicato ai Vigili del fuoco e depositato in Senato fin dal 30 agosto 2019, ce ne facciamo una ragione;

occorre affrontare completamente la questione valorizzazione/equiparazione, senza marginalizzare il confronto con i sindacati e senza imporre una ripartizione delle risorse non contrattata;

impegna il Governo a:

rivedere le proprie intenzioni considerando il confronto con i Vigili del fuoco un passaggio fondamentale per la valorizzazione del personale del Corpo, rimodulando il rapporto tra le risorse destinate al personale operativo e non operativo, dirigente e non dirigente, evitando quindi imposizioni che porterebbero a ingiuste frustrazioni per i Vigili del fuoco impegnati sul campo nel soccorso tecnico urgente;

aprire alla contrattazione sindacale la totalità delle risorse destinate o almeno i due terzi della cifra stanziata (110 su 165 milioni di euro circa), ricordando che il livello di equiparazione reale dei VVF si raggiunge a non meno di 220 milioni di Euro;

affrontare la questione previdenziale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

EMENDAMENTI

20.0.1

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti

procedure al CONI sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione della programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni ippiche;

b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento;

d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;

e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;

f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;

g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti funzioni:

a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;

c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo anche pluriennali;

e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.

3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui all'articolo 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro delle Politiche giovanili e dello sport costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente assicurando anche la partecipazione al Comitato del CONI.

4. Il CONI, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo, ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto al CONI.

6. Fino alla data del 31 dicembre 2020 il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso il CONI o la Federazione sportiva da esso identificata, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziata e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.

8. Sino al 31 dicembre 2020 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di giacenze di cassa.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo al CONI.

10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché misure di semplificazione e razionalizzazione delle funzioni riguardanti il settore ippico».

20.0.2

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometra e riorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

1. Al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il "Regolamento per la professione di geometra" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1.";

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Con apposito DPR, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.".

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:

a) la parola: "geometra" nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;

b) le parole: "geometra laureato" nel comma 4;

c) la lettera *b)* del comma 2.

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29 come modificato dal presente articolo è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente.

6. Fino al 31 dicembre 2027 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2028 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

20.0.3

CORBETTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni concernenti il personale della Polizia di Stato)

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, nella colonna concernente la funzione, le parole: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza";

b) alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni";

2) dopo le parole: "vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;" sono aggiunte le seguenti: "vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;"

c) alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, nella colonna concernente la funzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

2) dopo le parole: "vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato" sono aggiunte le seguenti: "di significativa rilevanza";

3) le parole: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata".

4) le parole: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale";

5) le parole: "direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione".

2. Alla voce "carriera dei funzionari tecnici di polizia" della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico";

2) nella colonna attinente ai posti in organico, le parole: "Posti in organico" sono sostituite dalle seguenti: "Posti di funzione";

3) nella colonna attinente ai posti in organico, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: "102" è sostituita dalla seguente: "135";

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: "direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico" sono sostituite dalle seguenti: "direttore/ dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico";

2) nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: "100 (120)" sono sostituite dalle seguenti: "115 (135)".

3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "Nella sostituzione" sono sostituite dalle seguenti: "Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III aggiungere in fine le parole: «e dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

20.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) *status* giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera *a)* è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza,

in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico.

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera a).

d) per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'art. 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

20.0.5

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione del ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare i servizi di soccorso pubblico, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi dell'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un ruolo tecnico correlato al soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con personale del ruolo informatico preposto alle funzioni per l'informatica e le telecomunicazioni, da impiegarsi a Integrazione del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione; tale ruolo tecnico, nella sua articolazione dovrà altresì ricomprendere mansioni degli omologhi ruoli operativi di provenienza del personale giudicato "parzialmente idoneo ai servizi operativi" dalle competenti commissioni medico ospedaliere nonché consentire la possibilità di inquadramento per il

personale già transitato nei ruoli non operativi per inidoneità permanente al servizio operativo, in possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il ruolo;

b) status giuridico, ordinamento, carriere, contenuti del rapporto di impiego, requisiti psicofisici, tutela economica, pensionistica e previdenziale del personale appartenente all'istituendo "ruolo tecnico" seguono la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 secondo logiche legate al grado di correlazione ai servizi operativi. Al personale di cui alla lettera *a)* è attribuita la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, in analogia alle corrispondenti qualifiche del personale che espleta funzioni operative. Con Decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del Fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici, i percorsi formativi e la consistenza organica, relativi all'istituendo ruolo tecnico;

c) in fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà al personale informatico dei ruoli tecnico-professionali di cui al Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, compreso il personale operativo transitato nei ruoli tecnico-professionali per inidoneità permanente al servizio operativo, di essere reinquadrati nell'istituendo ruolo tecnico di cui alla lettera *a)*.

2. Per le risorse finanziarie occorrenti, nel limite di euro 2 milioni all'anno a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione di un numero finanziariamente equivalente del monte ore di straordinario indicato al comma 3 dell'articolo 20, al fine di attuare misure di armonizzazione del trattamento retributivo con quello del corrispondente personale del ruolo tecnico della Polizia di stato».

20.0.6

MIRABELLI, D'ANGELO, CUCCA, CIRINNÀ, EVANGELISTA, GAUDIANO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:

"Art. 6.

(Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria)

1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione.

2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile del reparto al quale sono stati assegnati.

5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole.

6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazio-

ne pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità."».

Conseguentemente al Capo III, rubrica, dopo le parole: "vigili del fuoco" inserire le seguenti: "nonché il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.7

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione ai fini del ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato attraverso il transito volontario del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di semplificare il parziale ripianamento delle dotazioni organiche della Polizia di Stato, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato che è transitato in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi degli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 può, di diritto, su richiesta da presentarsi presso l'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, transitare nei corrispondenti ruoli della Polizia di Stato.

2. Al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza sono ridotte di un numero equivalente a quello del personale transitato nei corrispondenti ruoli nella Polizia di Stato.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si riapplicano le norme ordinarie e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto in tale Forza di polizia.

5. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, a scelta, in una sede ubicata nella provincia di servizio alla data del 31/12/2016 ed in alternativa al 01/03/2020;

b) conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia in base alle qualifiche possedute alla data della richiesta di transito, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo;

c) ove ritenuto necessario, frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

20.0.8

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti il corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 6, comma 3, del D.lgs. 127/2018 sostituire le parole: "5 anni" con le seguenti: "due anni".

2. Al personale vigile del fuoco, nell'arco del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, è consentito, tramite una circolare di mobilità specifica, di presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Al personale vigile del fuoco al quale, per le motivazioni di cui sopra, verrà riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata, raggiunta la sede nella provincia di residenza, non sarà più riconosciuto il diritto alla mobilità per ulteriori due anni.

3. La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli articoli 1 e 4 della legge 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è estesa agli operatori dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

4. L'art. 12-bis del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 è così modificato: alla fine dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"».

20.0.9

FEDELI, MIRABELLI, D'ARIENZO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "due";

b) all'articolo 6, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al personale vigile del fuoco è consentito, entro il periodo minimo di permanenza presso la sede di prima assegnazione di cui al comma 3, previa emanazione di apposita circolare di mobilità interna, presentare domanda di trasferimento solo nel caso in cui vi sia disponibilità presso la sede nella provincia di residenza dichiarata all'atto della prima assegnazione. Il personale vigile del fuoco al quale viene riconosciuto il diritto alla mobilità anticipata ai sensi del presente comma non può presentare domanda di trasferimento per i successivi due anni a decorrere dalla data di assegnazione presso la sede della provincia di residenza"».

20.0.10

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

Dopo il comma 7 dell'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, è inserito il seguente comma:

"7-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: 'cinque anni' sono sostituite con le parole: 'due anni'.

Tale disposizione si applica al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127"».

20.0.11

LOMUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di assunzioni obbligatorie)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente:

"2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a tre punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici o privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

2. Il Governo provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al fine di adeguarlo a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in particolare dettando criteri uniformi per la formazione delle graduatorie degli orfani e dei congiunti superstiti di coloro che sono deceduti per causa di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ovvero a seguito di atti di terrorismo ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407.».

20.0.12

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assunzioni straordinarie nel Corpo di polizia penitenziaria)

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° dicembre 2020, di: *a)* 237 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 287, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *b)* 100 unità, quale utilizzo delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2021 dall'articolo 1, comma 381, lettera *e)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 703 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2020».

Conseguentemente, al capo III, in rubrica, dopo le parole: «il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo di polizia penitenziaria».

20.0.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Scorrimento idonei della graduatoria concorso per 400 allievi ispettori del Corpo forestale dello Stato - Arma dei carabinieri)

1. Per semplificare l'assunzione di personale da parte delle Forze dell'ordine e, in particolare, da parte del Corpo forestale dello Stato-Arma dei carabinieri, il termine di validità della graduatoria degli idonei al concorso per ispettori del Corpo forestale dello Stato bandito nel novembre 2011 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

2. Entro il 31 dicembre 2022, l'Arma dei carabinieri per effettuare le assunzioni autorizzate di personale con qualifica corrispondente a quella del

concorso di cui al comma 1, provvede con priorità ad assumere gli idonei a tale concorso.

3. Entro il 31 dicembre 2022, per semplificare le procedure e ridurre le spese per le pubbliche amministrazioni, le Forze dell'ordine nell'ambito delle assunzioni autorizzate possono effettuare assunzioni utilizzando la graduatoria di cui al comma 1 previo accordo tra le amministrazioni interessate».

20.0.14

MIRABELLI, D'ANGELO, CUCCA, CIRINNÀ, EVANGELISTA, GAUDIANO, LOMUTI, MAIORINO, PIARULLI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari)

1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna e al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via straordinaria, la durata, ciascuno, di dodici mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici».

Conseguentemente al capo III, rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» inserire le seguenti: «nonché la carriera dirigenziale penitenziaria».

20.0.16

SBROLLINI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interventi per l'equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con quello del personale delle forze di polizia)

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento e di sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.0.17

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Equiparazione del trattamento previdenziale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine)

1. Al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio.

Conseguentemente viene modificata ed integrata la tabella C allegata al presente provvedimento ed i sei scatti saranno raggiunti a regime nel 2022 con inizio dal 2020 con la progressività compatibile con gli stanziamenti previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del predetto emendamento si provvede con le risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale derivanti dall'attuazione delle disposizioni attuative dell'articolo 1 commi 133 e 138 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

20.0.18

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Disposizioni concernenti il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*

1. Al fine di sopperire alla carenza di organico degli Uffici delle Motorizzazioni civili, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di "Addetto" a quella di "Assistente", ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, in materia di "Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida", è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

20.0.19

RIVOLTA, SAPONARA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "21 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "121 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

20.0.20

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere d)h), i), l) e m), del comma 1, dell'articolo 2,

del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

20.0.21

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assorbimento del personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno)

1. Per gli anni 2020-2021, al fine di corrispondere alle esigenze funzionali delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, il personale idoneo della graduatoria finale del concorso allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, approvata con decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24 luglio 2014, è assorbito, a domanda, e previa verifica del mantenimento dei requisiti di cui alle lettere *d), h), i), l) e m)*, del comma 1, dell'articolo 2, del bando di Concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 Serie Speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, e nei limiti della dotazione organica, nei ruoli degli assistenti, Area II, Fascia 1, dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno».

20.0.22

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Scorrimento graduatoria Corpo forestale dello Stato)

1. Al decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, per i profili affini, si procede in via prioritaria mediante scorrimento della graduatoria del concorso bandito il 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo

forestale dello Stato, pubblicata il 29 luglio 2014. All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2025".».

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: «Vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «e il Corpo forestale dello Stato».

20.0.23

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riconoscimento della figura dell'assistente scolastico all'autonomia e alla comunicazione)

1. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19", il Ministro dell'istruzione con proprio decreto provvede al riconoscimento e alla stabilizzazione della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM) e il suo inserimento nella categoria ATA, Area B.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante una riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1, 7 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.0.24

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 894 del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66)

1. In relazione alla specificità delle funzioni della professione militare, al fine di armonizzare e semplificare la normativa vigente all'articolo 894, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1957, n. 3".

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al precedente comma non deriva alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il personale militare».

20.0.25

NENCINI, CONZATTI, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di semplificazioni in materia di sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello)

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, all'articolo 4, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del Giudice agli iscritti in apposito elenco nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti già iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico".».

20.0.26

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.

(Disposizioni concernenti le Forze Armate e la Polizia di Stato)

1. Ai fini delle procedure di assunzione per la Polizia di Stato, nonché per le procedure concorsuali relative all'arruolamento nelle Forze Armate, il morbo celiaco non costituisce causa di esclusione. I Ministri dell'Interno e della Difesa sono autorizzati ad emanare con propri decreti le misure volte a semplificare l'accesso dei cittadini affetti da tale patologia alle categorie di cui al presente articolo».

20.0.27

RIVOLTA, SAPONARA, VESCOVI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure straordinarie per il volontariato civile regionale)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché di garantire i livelli essenziali di assistenza e volontariato sull'intero territorio nazionale, per gli anni 2020 e 2021 la funzione di servizio civile universale regionale, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è equiparata al rapporto di servizio civile universale di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo».

20.0.28

QUARTO, PAVANELLI, MORONESE, LA MURA, FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2004, n. 217)

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1, lettera d), dopo le parole: "ingegneria o architettura" aggiungere le seguenti: "o scienze geologiche" e dopo le parole: "ingegneria e architettura" sono inserite le seguenti: "e scienze geologiche";

b) all'articolo 143, comma 1, lettera d), dopo le parole: "ingegneria o architettura" aggiungere le seguenti: "o scienze geologiche" e dopo le parole: "ingegneria e architettura" sono inserite le seguenti: "e scienze geologiche";».

20.0.550 (già 64.0.4)

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di pedaggio autostradale dovuto dalle ambulanze)

1. All'articolo 176 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

«11-ter. Sono esentati dal pagamento del pedaggio autostradale i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11-quater. L'esenzione di cui al comma 11-ter è riconosciuta per le attività di soccorso in emergenza svolte nell'ambito del servizio sanitario nazionale o regionale. Nelle attività di soccorso in emergenza sono ricomprese:

- i. il servizio 118;
- ii. il trasporto organi;

- iii. il trasporto sangue ed emoderivati;
- iv. il trasporto sanitario assistito (con medico o infermiere a bordo, intendendo compreso anche il trasporto effettuato con personale volontario adeguatamente formato, purché il trasporto stesso avvenga nell'ambito delle fattispecie individuate);
- v. il trasporto neonatale e pediatrico;
- vi. il trasporto di pazienti oncologici;
- vii. il trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di un'ambulanza come risultante da attestazione del centro dialitico;
- viii. il trasporto inter-ospedaliero di pazienti;
- ix. il trasporto di soggetti disabili.

11-*quinquies*. L'esenzione di cui al comma 11-*ter* si applica anche ai viaggi di rientro dai servizi di trasporto sanitario di cui al comma 11-*quater*, purché svolti in ogni caso a titolo gratuito.

11-*sexies*. L'esenzione di cui al comma 11-*ter* è riconosciuta quando l'attività di soccorso sia espletata con i seguenti mezzi:

- i. ambulanze di tipo "A" di cui al decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553;
- ii. veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di specifica attestazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso;
- iii. veicoli adibiti al soccorso avanzato, dotati di sirene e girevoli;
- iv. veicoli dotati di sirene e pedana per il trasporto dei soggetti disabili;
- v. veicoli dotati di pedana per il trasporto dei soggetti disabili.».

20.0.29

LANIECE, UNTERBERGER, BRESSA, STEGER, DURNWALDER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile della Regione Valle d'Aosta».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20.0.30

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Equiparazione dirigenza pubblica e privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, tra le parole: "ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche" e le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea", aggiungere le seguenti: "o aziende private"».

20.0.31

CORBETTA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di ripristino del rapporto di impiego nel caso di sentenza di proscioglimento)

1. All'articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Resta salvo quanto disposto dal comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350"».

20.0.32

CARIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizione per la stabilizzazione del personale in possesso di Diploma magistrale)

1. Il personale in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, che abbia maturato almeno un anno di servizio nelle scuole statali o paritarie è inserito a domanda nelle graduatorie ad esaurimento, con relativa prima fascia d'istituto».

20.0.33

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione in materia di limite di tentativi del concorso a Procuratore di Stato)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dopo le parole: "tre prove scritte e di una prova orale" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere ripetuto dal medesimo candidato per più di tre volte"».

20.0.35

MALLEGNI, PAROLI, BARBONI, BARACHINI

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis.

«Art. 20-bis.

(Misure per garantire la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione)

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, fino al 31 luglio 2022 il personale dirigenziale di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato i requisiti per lo stato di quiescenza, ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è prerogativa dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dirigente tenendo conto della particolare esperienza professionale in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento delle strutture, con particolare riguardo a situazioni di vacanze in organico in corso di reclutamento. La disponibilità alla permanenza in servizio va presentata all'amministrazione di appartenenza. Ai relativi oneri finanziari si farà fronte utilizzando le capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni di appartenenza».

Art. 21

21.1

MARTELLI

Sopprimere l'articolo.

21.2

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 21. - 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

"1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi"».

21.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Sopprimere il comma 1.

21.4

MALAN

Sopprimere il comma 1.

21.5

GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.";

b) al comma 1-ter, dopo la parola "amministrativi" sono inserite le seguenti ", o dei quali gli uffici stessi abbiano curato l'istruttoria senza rilevare profili di illegittimità" e dopo le parole "li abbiano", è inserita la parola "adottati,"»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti in corso»;

c) *sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:* «Con riguardo ai procedimenti in corso e ai fatti commessi fino al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta».

21.6

MALAN

Sopprimere il comma 2.

21.7

GALLONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.8

URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante»;

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24».

21.9

GRASSI, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, l'esercizio dell'azione di responsabilità di

cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, attraverso la notifica dell'atto di citazione, è autorizzato dal giudice delle indagini finanziarie, all'esito dell'apposita udienza da tenersi non oltre 60 giorni dal deposito, nella sua cancelleria, della richiesta di emissione dell'atto di citazione da parte del pubblico ministero. La parte privata può depositare memorie sino a non oltre 7 giorni prima della data dell'udienza di cui al periodo precedente. All'esito dell'udienza, il giudice delle indagini finanziarie, con proprio decreto motivato, dispone l'archiviazione o autorizza la notifica dell'atto di citazione. Se la parte privata, anche nelle memorie di cui al secondo periodo del presente comma, presenta richiesta di rito abbreviato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sulla richiesta provvede il giudice delle indagini finanziarie, con sentenza, all'esito della camera di consiglio che viene appositamente fissata, in luogo dell'udienza. Il magistrato che è stato giudice delle indagini finanziarie non può far parte in ogni caso del collegio giudicante.

3. Quando il danno erariale è contestato a titolo di colpa grave, a tutti i soggetti di cui al comma precedente si applica in ogni caso l'articolo 9, comma 5, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24.»

21.10

GRIMANI, VONO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021,»

21.11

PILLON, OSTELLARI, STEFANI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, CALDEROLI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2 sostituire le parole: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021» *con le seguenti:* «Per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

21.12

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 2 sopprimere le parole: «e fino al 31 luglio 2021».

21.13

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

21.14

MALAN

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, incluso il mancato rispetto dei termini del Codice dei contratti pubblici cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, commi 1 e 3.».

21.15

CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO, FAZZOLARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto di monitoraggio a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di valutare una eventuale proroga dell'efficacia delle stesse.»

21.16

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il secondo periodo del comma 1-ter è sostituito dal seguente: "La responsabilità per gli atti approvati o da titolari di organi politici o dei quali i titolari di organi politici abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione è attribuita al dirigente preposto, salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del

soggetto agente per i medesimi atti è dolosamente voluta dal titolare di organo politico".

2-ter. Al comma 6 dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività di gestione, anche se derivante da atti di indirizzo del titolare dell'organo politico di vertice salvo il caso in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente per specifici atti è dolosamente voluta dal titolare dell'organo politico di vertice"».

21.0.1

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020 cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto delle regole di finanza pubblica accertato ai sensi dei commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dei commi 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dei commi 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 2016, n. 232. Restano ferme le sanzioni già applicate fino all'anno 2019».

21.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione

contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»

21.0.3

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Responsabilizzazione fiscale dei soggetti passivi che consentono ad imprese terze la vendita a distanza di beni)

1. I soggetti passivi che consentono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni, sono considerati sostituto d'imposta, per la sola imposta sul valore aggiunto, per le vendite a distanza realizzate dalle imprese terze di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano successivamente al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

21.0.4

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Attività di consulenza extraistituzionali)

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto

degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

21.0.5

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

3. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al

comma 1 è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni».

21.0.6

SBROLLINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo)

1. All'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In nessun caso la sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva per determinate tipologie di reati, può determinare condizione ostativa per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 8".

2. All'articolo 1, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, recante: "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", le parole: "denunciati o" sono soppresse.

3. I soggetti per i quali era stata disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 3 comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94 ai sensi del comma 10 del medesimo articolo per via della sussistenza della sola denuncia, in assenza di condanna anche non definitiva, possono essere nuovamente inseriti nell'elenco con istanza indirizzata al prefetto che aveva disposto l'esclusione. Il prefetto, verificata la sussistenza degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, comunica l'avvenuta nuova iscrizione all'addetto interessato, revocando al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi"».

21.0.7

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 31 del decreto legislativo 26.8.2016 n. 174 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del bilancio della Corte dei Conti, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile"».

21.0.8

MODENA, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. L'articolo 31 del Decreto legislativo 26.8.2016 n.174 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico del Ministero della Giustizia, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati.

5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile."».

Art. 22

22.1

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2», aggiungere: «e comma 3», e dopo le parole: «dell'economia nazionale» inserire le seguenti: «nonché su appalti, concessioni e convenzioni di rilevanti dimensioni anche a carattere regionale e locale.».

22.2

MIRABELLI, D'ALFONSO, ASTORRE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «è immediatamente trasmesso» inserire le parole: «con motivata deliberazione», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «provvede all'individuazione degli uffici», inserire la parola: «istituzionali», e sostituire le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» con le seguenti: «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».*

22.3

NASTRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «è immediatamente trasmesso», *inserire le seguenti:* «con motivata deliberazione» *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'amministrazione, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, comunica le iniziative adottate alla competente sezione di controllo, che ne valuta l'effetto.»;

b) *al comma 2, dopo le parole:* «provvede all'individuazione degli uffici», *inserire la seguente:* «istituzionali» *e sostituire le parole:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.» *con le seguenti:* «Per assicurare l'espletamento di tutte le funzioni costituzionalmente intestate alla Corte dei conti in modo efficiente, efficace ed economico, il medesimo organo di autogoverno provvede anche alla revisione complessiva delle strutture di supporto ai medesimi uffici istituzionali. A tal fine, i componenti eletti nella consiliatura in corso restano in carica fino alla completa attuazione delle riforme regolamentari di cui al presente comma, da realizzarsi entro il 31 ottobre 2024. L'attuazione del presente articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed avviene nel rispetto della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

22.4

PILLON, PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei controlli in materia di appalti pubblici e favorire la speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20, sugli atti aggiudicazione, comunque denominati, e di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativi a lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, adottati da Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali nonché sulle varianti in corso d'opera ai medesimi contratti di importo eccedente il venti per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al periodo precedente sono trasmesse dal RUP alla Corte dei conti, unita-

mente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. In tutti i casi in cui il provvedimento e gli atti del relativo procedimento sottoposti al controllo acquistano efficacia, ciò spiega effetto anche ai fini dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Si applicano, per ogni altro aspetto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1994, n. 20. Le amministrazioni regionali e i loro enti strumentali, gli enti locali territoriali e i loro enti strumentali, le università e le altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede in ambito regionale, hanno facoltà di sottoporre gli atti di cui ai primi due periodi del presente comma di importo pari al venti per cento delle soglie comunitarie al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti periodi. Con regolamento del Consiglio di Presidenza, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-ter. All'articolo 106, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel secondo periodo dopo le parole: "pari o superiore alla soglia comunitaria," sono aggiunte le parole: "stipulati da soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nazionali, ovvero da soggetti che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

(Controlli della Corte dei Conti)

22.0.1

MIRABELLI, MARCUCCI, D'ALFONSO, ASTORRE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti."

2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».

22.0.2

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"g) i provvedimenti di aggiudicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, escluse le autonomie territoriali, nonché i provvedimenti che ne determinano la cessazione anticipata, di importo superiore a un milione di euro per i lavori e a cinquecentomila euro per i servizi e le forniture, al netto delle imposte.";

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2021, le Regioni possono sottoporre gli atti di cui al comma 1, lettera g), al controllo preventivo di legittimità delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Fino al medesimo termine, per il controllo preventivo di legittimità previsto dallo stesso

comma 1, lettera g), i termini sono dimezzati e resta, in ogni caso, esclusa la gravità della colpa anche nelle ipotesi di scadenza del termine per la registrazione senza alcuna pronuncia della Corte dei conti."

2. La Corte dei conti, in sede centrale e territoriale, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, anche su fattispecie specifiche purché di valore complessivo superiore a un milione di euro, a richiesta delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.».

22.0.3

D'ALFONSO, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le opere incompiute di valore superiore a due milioni di euro, il completamento, il riutilizzo e la vendita delle opere di cui al periodo precedente sono attuati previo parere della competente sezione della Corte dei conti, che si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, la quale, a pena di inammissibilità, deve essere corredata di dettagliata e documentata relazione tecnica sui mezzi già impiegati e sui costi o ricavi prevedibili, in rapporto ai risultati attesi."

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali, nonché per gli atti degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, provvede la sezione competente; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la sezione regionale di controllo."».

Art. 23

23.1

BALBONI, RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere l'articolo.

23.2

RUOTOLO, GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

23.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

23.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - 1. L'articolo 323 del Codice Penale è abrogato.».

23.5

CUCCA, GRIMANI, VONO

Sostituire l'articolo con il seguente: «L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 323.

(Abuso d'ufficio)

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle fun-

zioni o del servizio, in violazione di regolamenti o di norme di legge che non siano norme di principio o norme genericamente strumentali alla regolare attività amministrativa, e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, fatta salva l'ipotesi di scelte discrezionali manifestamente irragionevoli, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto ovvero negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità.

3. La punibilità è esclusa nel caso di adozione di uno o più provvedimenti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il contenuto dispositivo del provvedimento o dei provvedimenti non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, nonché nei casi di particolare tenuità del fatto.

4. La procedibilità è esclusa nel caso in cui il ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2020, n. 104, avverso il provvedimento amministrativo per il quale residuino margini di discrezionalità, sia stato respinto."».

23.6

OSTELLARI, PILLON, STEFANI, Emanuele PELLEGRINI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 23. - (Modifiche all'articolo 323 del codice penale) - 1. All'articolo 323 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "in violazione di norme di legge", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di norme di principio o di norme genericamente strumentali alla regolarità dell'attività amministrativa,";

b) al primo comma le parole: "o di regolamento" sono abrogate.

23.7

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «regole di condotta espressamente previste» aggiungere le seguenti: «tra le quali il dovere di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione,».

23.8

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «forza di legge» aggiungere le seguenti: «nonché da regolamenti».

23.9

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuino margini di discrezionalità».

23.10

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalle quali non residuano margini di discrezionalità».

23.0.1

FREGOLENT, MARIN, PILLON, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni concernenti misure di semplificazione in materia di adozioni)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

2) al comma 4, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";

c) all'articolo 10, comma 1 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Gli accertamenti di cui al presente comma sono svolti entro novanta giorni, prorogabili una solo volta con provvedimento motivato";

d) all'articolo 22, comma 4, le parole, ovunque ricorrano: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

e) all'articolo 26:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Corte di appello," sono inserite le seguenti: "nei trenta giorni successivi,";

2) al comma 2, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "dieci";

f) all'articolo 29-*bis*:

1) al comma 1, dopo la parola: "presentano" sono aggiunte le seguenti: "anche in modalità telematica";

2) al comma 5, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre";

g) all'articolo 30, comma 1, le parole: "due mesi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni successivi".

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le linee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dei costi degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) i criteri per la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive;

c) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione sull'attività svolta dagli enti autorizzati.

3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

23.0.2

ROMEO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Approvazione rendiconto e nomina amministratore)

1. In deroga all'articolo 1129, decimo comma, codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al comma precedente, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1 agosto 2019 e il 30 settembre 2020.

2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) codice civile, è prorogato sino al 31 dicembre 2020 il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020».

23.0.4

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia)

1. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria a pazienti maggiorenni affetti da malattie acute e croniche tipiche dell'infanzia, fino all'attivazione da parte delle regioni di reti multidisciplinari integrate, tra strutture universitarie o ospedaliere di riferimento e strutture sanitarie e sociali territoriali per consentire la transizione dalla gestione pediatrica a quella del soggetto adulto, gli infermieri pediatrici possono prestare assistenza e cure ai pazienti maggiorenni affetti da patologie complesse, croniche e disabilitanti, in deroga al limite temporale previsto dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico con la Federazione nazionale ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) ed altri soggetti allo scopo

individuati, al fine di modificare il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70».

23.0.5

UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, sostituire il numero 3) con il seguente:

"3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, per un ammontare pari a 100 euro giornalieri, per ciascun giorno di violazione dei provvedimenti assunti dal giudice"».

23.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio sul lavoro)

1. Al codice penale, dopo l'articolo 590-sexies, è aggiunto il seguente:

"Art. 590-septies.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"».

23.0.7

FATTORI, NUGNES, DI MARZIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

Nel codice penale, dopo l'articolo 590-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 590-septies.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali da infortunio)

1. Il datore di lavoro e il dirigente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di infortunio sul lavoro derivante da loro imperizia, rispondono dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo qualora ne sia accertata la colpa grave"».

23.0.8

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile relative alla semplificazione in materia di aste giudiziarie)

1. All'art. 585 del codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: "1. Il saldo del prezzo di aggiudicazione può avvenire anche sulla base di un contratto di locazione finanziaria che preveda il versamento diretto delle somme erogate dall'Istituto prescelto dall'aggiudicatario in favore della procedura e quindi con l'intestazione dell'immobile stesso all'ente finanziatore. In tale caso nel decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile all'impresa concedente dovrà essere indicato anche il nome dell'aggiudicatario in veste di utilizzatore ed in esecuzione del contratto di locazione finanziaria da allegarsi al decreto di trasferimento. Ciò a condizione che nel contratto di locazione finanziaria sia pattuito il divieto di cessione del contratto, da parte dell'aggiudicatario-utilizzatore, per la durata di cinque anni dalla data di pronuncia del decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure esecutive immobiliari in corso al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, comprese quelle in cui vi sia già stata l'aggiudicazione ma non risulti ancora emesso il decreto di trasferimento"».

23.0.9

LEONE, FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 223-bis.

(Sospensione applicazione clausola penale sul mancato pagamento degli assegni bancari)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2020, alle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applica la clausola penale prevista dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 386».

23.0.10

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 13, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Nelle sedi delle istituzioni scolastiche la vigilanza spetta al dirigente scolastico per i rischi individuati nella sezione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) di sua competenza; spetta all'ente competente per i rischi individuati nella sezione di competenza dello stesso.

2) All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano all'ente

proprietario e al dirigente scolastico nelle modalità indicate dall'articolo 28, comma 1-ter".

3) All'articolo 18, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-ter. Ai fini della previsione di cui al precedente comma nelle istituzioni scolastiche, sulla base del disposto di cui all'articolo 28-*ter*, i dirigenti scolastici sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, e 25, i responsabili della sicurezza dell'ente proprietario sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24".

4) All'articolo 28, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-ter. Nelle istituzioni il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a*) è composto di due parti distinte, ciascuna di esclusiva responsabilità dei soggetti competenti: una prima parte, di competenza del responsabile della sicurezza dell'ente amministrativo competente, relativa alla valutazione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, stato dell'immobile, struttura di scale, tetti cornicioni e sottotetti, controsoffittature, locali tecnici, locali eventualmente interdetti all'uso scolastici, impianti antincendio; una seconda parte, di competenza del dirigente scolastico, relativa alla valutazione dei rischi di esercizio: utilizzo locali scolastici, porte e finestre, scale, ascensori e montacarichi, pertinenze esterne"».

23.0.11

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 con la riapertura delle scuole a settembre, avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021", non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore».

23.0.12

BERARDI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il Dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore»

23.0.13

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità dei dirigenti scolastici sull'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Per tutti gli eventi che si siano verificati o si potranno verificare in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica COVID-19 con la riapertura delle scuole a settembre avendo il dirigente scolastico ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida "Piano scuola 2020/2021" non sono punibili penalmente ai sensi dell'articolo 51 del C.P. in quanto l'operato degli stessi deve intendersi come adempimento di un dovere impartito da una norma giuridica e/o organo superiore.».

23.0.550 (già 22.0.4)

RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni adottate dal Comitato tecnico scientifico istituito con il decreto del Capo dipartimento della protezione civile del 5 febbraio 2020, n. 371, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo.

3. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è soppresso.».

23.0.14

SBROLLINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Adempimento di doveri e responsabilità in relazione all'anno scolastico 2020/2021)

1. Con riferimento all'anno scolastico 2020/2021 e fino al 31 agosto 2021, il rispetto da parte del personale scolastico delle prescrizioni e dei protocolli adottati dal Comitato tecnico scientifico, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, nonché delle prescrizioni contenute nelle Linee guida "Piano scuola 2020/2021" di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, costituisce adempimento di un dovere ai sensi dell'art. 51 del codice penale.

2. Fino al 31 agosto 2021, ove l'organizzazione dello svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 nell'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 1 implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il personale scolastico risponde verso terzi dei danni limitatamente ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dovuta a dolo o colpa grave.».

23.0.15

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 346-*bis* del codice penale è abrogato.».

23.0.16

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Tutela dell'identità digitale - Modifiche al titolo VII, capo IV del libro secondo del codice penale).

1. L'articolo 495-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 495-*bis*. - *(Falsa dichiarazione o attestazione al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)* - Chiunque dichiara o attesta falsamente, al soggetto che presta servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Dopo l'articolo 495-ter del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 495-quater.

(Falsa dichiarazione o attestazione al gestore dell'identità digitale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente, al gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni".

3. L'articolo 640-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 640-quinquies. - *(Frode informatica del soggetto che presta servizi fiduciari qualificati e del gestore dell'identità digitale)* - Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il prestatore di servizi fiduciari qualificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, n. 17 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014 o il gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 70 marzo 2005, n. 82, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato per un servizio fiduciario o per il rilascio dell'identità digitale ovvero la gestione degli accessi mediante identità digitale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".».

Art. 24

024.1

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione

inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi».

024.2

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

All'articolo premere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020.

2. Considerato il termine del suddetto stato di emergenza, fissato al 31 ottobre 2020, le scadenze temporali previste dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di tre mesi.».

024.3

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020».

024.4

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, al 31 ottobre 2020.».

024.5

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 024.

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, tutti i termini temporali previsti dal presente capo entro cui i Comuni sono tenuti ad adempiere alle disposizioni per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale si intendono posticipate di sei mesi».

24.1

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3, inserire il seguente:

«3-bis) al comma 3-bis, al primo periodo, sostituire le parole: "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole "previa intesa con la Conferenza Unificata"».

24.2

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a, numero 4), dopo le parole: «al comma 3-bis,» aggiungere le seguenti: «al primo periodo, sostituire le parole: "acquisito il parere della Conferenza Unificata" con le seguenti parole: "previa intesa con la Conferenza Unificata". Inoltre».

24.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"I-bis. L'adesione alla piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti per il tramite di sistemi di pagamento elettronici e multicanale conformi alla direttiva 2015/2366/UE."».

24.4

FEDE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) All'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"I-bis. L'accettazione di pagamenti per il tramite della piattaforma di cui al comma 2 è facoltativa per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che già accettino pagamenti attraverso sistemi di pagamento elettronici conformi alla direttiva 2015/2366/UE."».

24.5

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b, numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile."».

24.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere le seguenti: «Inoltre dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente:

"Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile".».

24.7

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «con legge dello Stato.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli enti locali è consentito l'accesso gratuito all'Indice per l'estrazione degli elenchi di domicili digitali mediante scarico statico di file in formato riutilizzabile.».

Conseguentemente, all'alinea del comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

24.8

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3, con il seguente: «3) sostituire il comma 3 con il seguente: "Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo"».

24.9

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, al comma 3 del d.lgs 82/2005 le seguenti parole: «previa cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo», e sopprimere conseguentemente le parole: «contenuti nell'elenco di cui al presente articolo».

24.10

GRASSI, PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) *All'articolo 6-quinquies:*

1) *Al comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.», sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

2) *Al comma 3, le parole: «per finalità diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalità istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».*

24.11

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, inserire la seguente lettera d)-bis:

d-bis) *All'articolo 6-quinquies, comma 2, dopo le parole: «L'estrazione.» sono inserite le parole: «, anche massiva». Alla fine del paragrafo, dopo le parole: «Linee guida», sono aggiunte le parole: «, ed è resa disponibile a titolo gratuito alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali».*

Al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

Al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021».

Al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

24.12

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) All'articolo 24:

1) al comma 1, lettera e) numero 6), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «31 dicembre 2021»;

2) al comma 1, lettera f) numero 2), alla fine del secondo paragrafo sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le parole: «30 giugno 2021»;

3) al comma 4, alla fine del paragrafo, sostituire le parole: «30 settembre 2021», con le parole: «31 dicembre 2021».

24.13

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera f), numero 2).

24.14

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 dell'articolo 65 apportare le seguenti modifiche: le parole: "30 giugno 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: "30 giugno 2021"; dopo le parole: "abilitati ad operare sulla piattaforma.", sono aggiunte le parole: "Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l'integrazione con la piattaforma.", in fine, nell'ultimo periodo le parole: "di cui al precedente periodo", sono sostituite dalle parole: "di cui al presente comma"».

24.15

MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «28 febbraio 2021», con le seguenti: «31 luglio 2021».

24.16

MARINO, VONO, GRIMANI

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati", sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e infine le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse"».

24.17

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «, le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati", sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse."».

24.18

MANCA, PITTELLA

Al comma 2, lettera a), aggiungere alla fine il seguente periodo: «e le parole: "per i prestatori di servizi di pagamento abilitati" sono sostituite dalle parole: "per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" e le parole: "per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni" sono soppresse».

24.19

PEROSINO

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

«4-bis. Nell'esercizio dell'attività attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 84 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è consentito agli organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo, di accedere alle informazioni contenute nelle banche dati della pubblica amministrazione al fine di agevolare la digitalizzazione della suddetta attività. Le modalità di accesso alle banche dati nazionali verrà regolata mediante appositi protocolli d'intesa tra le amministrazioni competenti, gli organismi di attestazione, ovvero le associazioni degli stessi, ed il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale».

24.20

BITI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, i servizi erogati dalle piattaforme regionali per i pagamenti e l'accesso alle posizioni debitorie sono accessibili anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

ORDINI DEL GIORNO

G24.100

GINETTI, VONO, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premessi che:

la crisi epidemiologica a cui abbiamo assistito ha messo in risalto sia le eccellenze della sanità italiana sia, al contempo, tutti gli elementi disfunzionali del settore, i quali richiedono una riforma nel più breve tempo possibile;

tra le priorità che si rendono attualmente necessarie, e che il nostro Paese potrebbe considerare un'opportunità di sviluppo, vi è quella della digitalizzazione del sistema informativo sanitario, che sia agevolmente accessibile per tutti i cittadini e capace di diminuire gli aggravii burocratici che attanagliano da anni il settore;

nella conferenza stampa del 10 aprile scorso, il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha annunciato che, al fine di elaborare e predisporre le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Governo si sarebbe avvalso di un Comitato di esperti in materia economica e sociale, che avrebbe operato in coordinamento con il Comitato tecnico scientifico;

tale Comitato, presieduto dal dott. Vittorio Colao, all'inizio del mese di giugno ha presentato un articolato documento intitolato «Iniziativa per il rilancio - Italia 2020- 2022», al cui interno sono state ricomprese 102 proposte per favorire la ripresa economica del Paese;

tra queste, desta particolare attenzione il punto n. 73, denominato «*Piano di Digital Health nazionale*», relativo alla digitalizzazione del settore sanitario del Paese, nel quale viene messa in evidenza l'esigenza di sviluppare un ecosistema digitale in tale ambito, anche allo scopo di connettere tutti gli attori della filiera e rendere disponibili «tutti i dati sanitari del paziente agli operatori autorizzati, per permettere una cura integrata a casa, presso strutture sanitarie pubbliche/private e in ospedale, attraverso personalizzazione, monitoraggio ed interventi più efficienti»,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie affinché venga potenziato su tutto il territorio nazionale il Fascicolo Sanitario Elettronico al fine di renderlo effettivamente fruibile al maggior numero di cittadini;

a predisporre interventi normativi finalizzati a semplificare la disciplina normativa sull'accesso alle informazioni sanitarie, dando altresì attuazione alle linee guida contenute nel punto n. 73 del cd. Piano Colao, promuovendo la più profonda digitalizzazione della sanità e l'accesso da remoto a tutti gli *asset* sanitari da parte del paziente, nonché la più profonda integrazione tra il Fascicolo Sanitario Elettronico e la cartella clinica elettronica.

G24.101

FEDE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premessi che:

il Capo I del titolo III del provvedimento in esame reca misure per la cittadinanza digitale e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione;

nell'era della diffusione pressoché universale dell'uso del digitale e della connessione online dei cittadini, le nuove tecnologie offrono nuove possibilità e al tempo stesso pongono nuovi problemi e rischi per i cittadini che le usano. Ogni nuovo mezzo di comunicazione di massa ha un impatto profondo sui singoli individui e sull'intera società, mutandone le caratteristiche psicologiche, sociologiche, antropologiche;

inoltre, nella nostra era, queste innovazioni sono guidate principalmente da società private di enorme potere economico e finanziario, oltre che strettamente tecnologico, il che rende particolarmente squilibrato il rapporto dei cittadini e degli Stati con gli erogatori dei servizi che così pesantemente modificano le condizioni di vita di tutti;

considerato che:

la situazione straordinaria generata dalla pandemia di Coronavirus ha aumentato la diffusione e l'uso dei nuovi strumenti tecnologici, e il Governo con questo Decreto ha a sua volta accelerato la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. I vantaggi di tali misure sono facilmente immaginabili, in termine di snellimento della burocrazia, abbattimento dei tempi e dei costi, facilitazioni per i cittadini;

al tempo stesso questo appare il momento ideale per avviare e portare in breve tempo a conclusione, a livello parlamentare e ministeriale, un percorso di approfondimento, attraverso l'ascolto di esperti riconosciuti nel campo delle tecnologie e dei diritti ad esse connessi, delle tematiche e delle criticità correlate all'utilizzo degli strumenti digitali, dall'accesso alla rete al digital divide, all'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la protezione della privacy, il controllo

dell'informazione, l'intelligenza artificiale, fino agli interventi infrastrutturali pubblici necessari,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare, di concerto con le Commissioni parlamentari che trattano di comunicazioni, infrastrutture, affari costituzionali e diritti umani, un percorso di audizioni e convegni con:

l'obiettivo immediato di definire scientificamente le esigenze e le criticità emergenti in termini di «diritti umani nell'era digitale», riguardo tematiche come l'accesso alla rete, il digital divide, l'alfabetizzazione informatica, l'obbligatorietà/esclusività dei servizi online, l'identità digitale, la protezione della privacy, il controllo dell'informazione, l'intelligenza artificiale e gli interventi infrastrutturali pubblici necessari;

l'obiettivo finale di ridefinire i diritti umani nell'era digitale, con i conseguenti, evoluti e adeguati strumenti legislativi, anche di rango costituzionale, oltre che le necessarie opere infrastrutturali pubbliche atte a garantirli concretamente, rispondendo alle esigenze e alle criticità poste dalla diffusione dell'uso delle nuove tecnologie nell'era contemporanea.

EMENDAMENTI

24.0.1

CROATTI, MOLLAME

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della Legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative,

sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.2

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione avvalendosi eventualmente di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.3

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.4

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.5

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al fine di eliminare ogni possibile forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità che limiti il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, in attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, sentito il Ministro per la famiglia e le Associazioni per la tutela delle persone con disabilità maggiormente più rappresentative, sono apportate le opportune modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di rimuovere ogni ostacolo e impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione da parte delle persone con disabilità capaci di intendere e di volere che, in caso di difficoltà nell'esprimersi o di compiere l'atto di sottoscrizione possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato decreto, manifestarla senza oneri, anche ad un notaio il quale riceve la dichiarazione anche avvalendosi di strumenti tecnologici, nel rispetto della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Nell'ipotesi in cui

la persona con disabilità di cui al precedente periodo, si rivolga ad un notaio non è obbligatoria la necessità di un interprete o di altre autorizzazioni».

24.0.6

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

(Semplificazione nell'accesso ai servizi di bigliettazione elettronica dei Comuni e degli enti locali)

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai Comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i Comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I Comuni hanno la facoltà di sottoscrivere specifici accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza Unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le modalità operative per assicurare:

a) la interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza».

24.0.7

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, comma *quinques* aggiungere le seguenti parole: "potranno presentare atti societari non notarili su incarico' dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche, i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio"».

Art. 25

25.700

DRAGO

Al comma 2, dopo le parole «del presente articolo», aggiungere le seguenti:

«La conservazione dei documenti dovrà avvenire in sistema decentralizzato in ambiente blockchain con accesso tramite chiave pubblica e chiave privata, rendendo gli stessi oltretutto non modificabili o alterabili e garantendo la conservazione attraverso l'adozione di un DLT (*distribute ledger technology*) ovvero conservazione distribuita del dato.»

Art. 26

26.1

GRIMANI, VONO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «soggetti incaricati dal gestore della piattaforma dell'attività di cui al presente comma sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;*

b) *al comma 15, dopo la lettera l) è inserita la seguente: «l-bis) è individuato, nell'ambito dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e il gestore della piattaforma, il soggetto responsabile della regolarità della notifica dell'atto, anche al fine di definire il titolare della legittimazione passiva al giudizio in caso di contenzioso relativo alla notifica dell'atto».*

26.2

COLLINA

Sopprimere il comma 14.

26.3

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Sopprimere il comma 14.

26.4

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Sopprimere il comma 14.

26.5

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».

26.6

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della P A con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

b) *al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le parole: «previa intesa con la».*

26.7

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso la Conferenza Unificata un tavolo tecnico permanente per la notificazione digitale degli atti della PA con la finalità di raccordo e coinvolgimento di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia. Il tavolo tecnico è composto da due componenti indicati dal Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate, un componente indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)».

Al comma 15 sostituire le parole: «acquisito il parere in sede di» con le seguenti: «previa intesa con la».

26.8

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Per gli iscritti alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con redditi annuali non superiori ai 10.000 euro e che fanno dei proventi dell'utilizzazione delle proprie opere il loro unico mezzo di sostentamento, è stabilita l'impignorabilità dei suddetti crediti pecuniari, con riferimento alle posizioni debitorie che gli iscritti alla SIAE assumono nei confronti della

Pubblica Amministrazione e affidate all'Agenzia delle entrate per la riscossione, ovvero che tali crediti vengano riconosciuti, a tutti gli effetti, come crediti da lavoro, in quanto remunerazione del lavoro intellettuale, per poter limitare o impedire eventuali pignoramenti».

26.0.1

ROMANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Dematerializzazione delle procedure di notificazione degli atti dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. La notificazione degli atti emessi dall'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresi gli atti di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria anche da professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato o da altri soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica di atti da parte di pubbliche amministrazioni, ivi compresi i soggetti di cui al comma 3, può essere effettuata, anche in deroga all'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste da altre disposizioni di legge, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2005 n. 68 a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti oggetto di notifica sono trasmessi all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese o all'indirizzo altrimenti comunicato a tal fine dal destinatario.

2. In caso di esito negativo della notifica, l'Ispettorato effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, in caso di ulteriore esito negativo, provvede al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicando il relativo avviso. La notifica si intende effettuata eseguita decorsi quindici giorni dal deposito.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o, in caso di nuova istituzione, all'atto di iscrizione al registro delle imprese, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dotare i legali rappresentanti, ovvero coloro che risultano responsabili degli adempimenti in materia di reclutamento e gestione del personale o in materia previdenziale e assistenziale, di una casella di posta elettronica certificata e mantenerla attiva per la durata di

almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico. L'indirizzo di posta elettronica è inserito negli elenchi di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (INIPEC). L'indicazione degli indirizzi PEC è condizione per la iscrizione delle società nel registro delle imprese e per la registrazione di ogni successiva modifica relativa agli incarichi di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 26, al comma 17, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«e-bis) agli atti di cui all'articolo 26-bis.».

26.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Istituzione della banca dati centrale informatizzata per i detentori di armi o in possesso di porto d'armi)

1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti detentori di armi o in possesso del porto d'armi con le relative documentazioni di rilascio allegate. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 tramite il direttore del Dipartimento di salute mentale o tramite un soggetto del Dipartimento stesso da quest'ultimo incaricato.

4. Il personale medico-sanitario che ha in cura un soggetto affetto da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, è tenuto a segnalarlo al direttore del Dipartimento di salute mentale, o al soggetto da lui incaricato, dell'azienda sanitaria locale di riferimento entro tre giorni dalla diagnosi.

5. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato è tenuto a verificare, entro tre giorni dalla segnalazione, se i soggetti che risultano affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultano inseriti nella banca dati di cui al comma 1 quali possessori di armi.

6. Il direttore del Dipartimento di salute mentale o il soggetto da lui incaricato, nei casi in cui i soggetti possessori di armi affetti da malattie mentali o da disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità, risultino inseriti nella banca dati, è tenuto a comunicare, entro le successive quarantotto ore, alle autorità di pubblica sicurezza i relativi nominativi.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 6, le Forze dell'ordine procedono all'immediato sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi comprese le armi ad uso venatorio o sportivo.

8. All'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "malattie mentali" sono inserite le seguenti: "oda disturbi psicopatologici, compresi i disturbi di personalità,".

9. Il personale medico sanitario che viola le disposizioni previste dai commi da 4 a 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

26.0.3

CROATTI, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Portale online per il turismo italiano)

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo del turismo italiano, è istituita una piattaforma *online* di intermediazione del settore turistico, denominata Portale *online* per il turismo italiano, gestita dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di promuovere le strutture turistiche ricettive nazionali, valorizzare il territorio italiano in tutte le sue declinazioni attraverso la promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi di tutta la filiera del turismo, della cultura, del commercio e dei servizi pubblici.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.».

26.0.4

CROATTI, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Portale unico digitale per la semplificazione in materia di locazioni immobiliari)

1. È istituito il portale unico per la digitalizzazione degli adempimenti relativi alle locazioni immobiliari individuato nell'app IO <https://io.italia.it/> al fine di garantire con una comunicazione unica di convogliare tutti gli adempimenti esistenti in materia di locazione, includenti la registrazione dell'alloggio ai fini Comunali e Regionali, le comunicazioni ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la dichiarazione dei dati statistici ai fini ISTAT, le comunicazioni statistiche dei numeri relativi all'imposta di soggiorno nei Comuni, il pagamento e le comunicazioni degli adempimenti fiscali e tributari.».

Art. 27

27.1

FENU, PESCO, BOTTICI, LANNUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2020" è sostituita dalla seguente: "2021"».

27.2

COMINCINI, MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

«3-bis. Le previsioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui

all'art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020».

ORDINE DEL GIORNO

G27.100

GAUDIANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premesso che;

ritenuto necessario, in tale contesto rafforzare la resilienza anche del sistema del credito cooperativo, valorizzando la sua missione propria di sistema incentrato sulle esigenze di piccolo credito specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali;

considerato che:

l'emergenza pandemica COVID-19 ha fatto emergere un'esigenza già fortemente avvertita dalle piccole e medie imprese, di rafforzare la capacità degli istituti di credito cooperativo di operare al meglio sul territorio a livello locale, consolidando la concreta applicazione dei principi di localismo e territorialità, intimamente connessi alla missione del credito cooperativo e già richiamati dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91;

appare indispensabile articolare le rappresentanze territoriali, di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 37-*bis* del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), su ambiti omogenei, quali quelli regionali, al fine di valorizzare la funzione localistica del credito cooperativo, per salvaguardare la sua azione di sostegno alle economie locali e, quindi, alle piccole imprese, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, agli operatori turistici e del commercio, alle famiglie, etc.; che spesso hanno difficoltà di accesso al credito presso le grandi banche. In caso di diverso orientamento della Capogruppo, rispetto agli indirizzi espressi dal coordinamento regionale, è necessario che questo sia adeguatamente motivato e, ove possa occorrere, altresì declinato in termini di vantaggi compensativi, principio quest'ultimo previsto dalla normativa ma che appare opportuno avere concretamente a riferimento nella gestione ordinaria del Gruppo Banche Cooperative;

inoltre, appare opportuno rafforzare l'autonomia della scelta degli esponenti aziendali di cui al comma 3-ter dell'articolo 37-bis del TUB, da parte del «territorio», al fine di garantire maggiore consapevolezza, maggiore aderenza alle esigenze locali e un più elevato livello di controllo sociale sulle rispettive scelte manageriali. Resterebbero alla capogruppo funzioni di coordinamento e controllo volte a garantire l'integrità del sistema nel suo complesso per mitigare i rischi di *moral hazard* connessi ai meccanismi di *cross quarantine*,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 37-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, secondo le indicazioni delineate in premessa, al fine di valorizzare la missione propria delle banche di credito cooperativo, incentrata sulle esigenze di piccolo credito, specifiche delle autonome realtà territoriali regionali e locali.

EMENDAMENTI

27.0.1

MANCA, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, primo periodo, le parole: "fino ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.2

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n.286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.3

VITALI, PAGANO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti: "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.4

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità)

1. All'articolo 2, comma 152, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "trasmettono, per via telematica" sono aggiunte le seguenti: "non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione della banconota o moneta sospetta di falsità".

2. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: "fino ad euro 5.000" con le seguenti "da euro 300 fino ad euro 5000 a seconda della gravità della violazione"».

27.0.6

MANTOVANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, misure per la semplificazione nell'identificazione di abbonati e acquirenti di S.I.M.)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dall'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate

per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet.*».

27.0.7

VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet.*».

27.0.8

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. L'identificazione di cui al comma 7 può avvenire anche in modalità da remoto, attraverso strumenti di riconoscimento telematici. La corrispondenza dell'identità dichiarata dal cliente con il documento dallo stesso fornito è successivamente verificata dell'operatore di telecomunicazioni o di soggetti da questo incaricati, prima dell'attivazione della scheda elettronica (S.I.M.).

7-ter. L'obbligo di identificazione di cui al comma 7 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo *Internet of Things*, installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico voce, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a *internet*.».

27.0.9

D'ALFONSO, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, è inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi *online*, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche

e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonalizzazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per aggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.

27.0.10

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione procedure di denuncia delle frodi online nel settore del risparmio e altre misure)

1. Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi online nel settore del risparmio, l'Associazione Bancaria Italiana e Poste italiane S.p.A. stipulano un apposito protocollo tecnico con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

2. Il protocollo tecnico stabilisce le modalità e la tempistica per lo scambio delle informazioni relative alle denunce relative a casi di frodi online, anche tentate, sui conti di pagamento intrattenuti dai clienti presso le banche e Poste italiane S.p.A., anche attraverso l'uso di carte di pagamento di debito e di credito, e per il supporto operativo per la risposta a tali frodi.

3. Le Banche e Poste italiane S.p.A. alimentano le informazioni di cui al comma precedente, anche tramite le preventive segnalazioni relative a frodi, anche tentate, ricevute direttamente dai propri clienti, per i quali rimane comunque l'obbligo di presentare regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza al fine della tutela dei propri interessi.

4. Sempre con riferimento al comma 2, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza supportano, ciascuno per gli ambiti di competenza, le banche e Poste Italiane S.p.A. per rispondere operativamente alle frodi *online*, anche tentate, attraverso l'istituzione di procedure operative che facilitino interventi tempestivi, e coordinati.

5. Le Banche e Poste italiane S.p.A. sono autorizzate a sospendere per 72 ore ogni operazione da e verso i conti correnti coinvolti nelle informazioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali gli operatori di telefonia mobile effettuano la sostituzione della SIM dei clienti a seguito di furto o smarrimento, al fine di ridurre il rischio di frodi connesse al furto di identità.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte degli operatori di telefonia mobile di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento di messaggi SMS tramite la falsificazione del mittente e l'impersonalizzazione con denominazioni o numeri telefonici riferibili a banche e a Poste italiane S.p.A.

8. Il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento disciplina l'adozione da parte dei fornitori di servizi *Internet (Internet Service Provider)* e di *web hosting* di soluzioni volte a ridurre l'utilizzo fraudolento dei siti *web* per aggirare i consumatori con denominazioni e componenti grafiche delle pagine *web* riferibili a banche e a Poste Italiane S.p.A. In particolare, il regolamento definisce procedure volte alla verifica dell'identità dei soggetti richiedenti l'apertura di un sito *web* e della legittimità della richiesta, e alla pronta rimozione o oscuramento del sito *web* fino a conclusione degli accertamenti, anche sulla base delle segnalazioni trasmesse da Banche e Poste Italiane S.p.A. ai fornitori di cui al presente comma.»

27.0.11

GAUDIANO, RICCIARDI, CASTIELLO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in materia di gruppo bancario cooperativo)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«i-ter. Le banche di credito cooperativo, diverse da quelle di cui al comma 1-bis, hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»

b) dopo l'articolo 37-ter, inserire il seguente:

«Art. 37-quater.

(Trasformazione del gruppo bancario cooperativo)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della

garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: *a)* definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; *b)* comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5.»

27.0.12

GAUDIANO, CASTIELLO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di processi di consultazione delle banche di credito cooperativo)

1. All'articolo 37-bis, comma 3-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle banche di credito cooperativo» sono aggiunte le seguenti: «su base territoriale»;

b) dopo le parole: «non sono vincolanti per la capogruppo» sono aggiunte le seguenti: «purché le determinazioni da questa assunte siano adeguatamente motivate anche in termini di vantaggi compensativi».

27.0.13

FENU, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in merito ad agenti finanziari e mediatori creditizi)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128-*quater*, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari.»;

b) all'articolo 128-*sexies*, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il mediatore creditizio e il consulente di cui al comma 2-*bis*, svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza, come convenzioni e accordi commerciali»;

c) l'articolo 128-*octies* è abrogato».

27.0.14

CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Digitalizzazione del processo di sottoscrizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali)

1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico»;

b) all'articolo 1, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 1, comma 5, dopo la parola: «sottoscritta» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da apporsi prima dell'invio telematico,»;

d) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: «, da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal contribuente e dai soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3,»;

e) all'articolo 1, comma 6-*bis*, dopo la parola: «dichiarazione» sono inserite le seguenti: ", da sottoscrivere mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

f) all'articolo 3, comma 9, dopo la parola: "dichiarazione" sono inserite le seguenti: "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

g) all'articolo 4, comma 3-*bis*, dopo le parole: "la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo," sono inserite le seguenti: "debitamente sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

h) all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, dopo le parole: «commi 2-*bis* e 3,» sono inserite le seguenti: «previa sottoscrizione da parte del sostituto d'imposta mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata

o firma con identificazione informatica certa, di cui all'art. 20 comma 1-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dichiarazione dei redditi» sono inserite le seguenti: «, mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»

b) all'articolo 14, comma 4, dopo la parola: «una apposita dichiarazione» sono inserite le seguenti: «mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»

c) all'articolo 15, comma 4, dopo la parola: «sottoscrizione» sono inserite le seguenti: «da apporsi mediante firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata o firma con identificazione informatica certa, di cui all'articolo, 20 comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».»

Art. 28

28.1

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 28.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è inserita la seguente lettera:

«*e)* alla casella di posta elettronica certificata presso cui devono essere eseguite la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale».

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1 del presente articolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pubblicazione della predetta casella di posta elettronica certificata e comunque in caso di mancata pubblicazione, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civi-

le, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono ritualmente eseguite se effettuate presso la casella di posta elettronica certificata pubblicata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *d*), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. È abrogata ogni disposizione di legge e regolamento incompatibile con i commi 1 e 2 del presente articolo».

28.2

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), dopo le parole «e dei consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

b) alla lettera *b*), dopo le parole: «diploma di ragioneria» aggiungere le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 di certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;»

28.3

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo il comma, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2-quater, dopo le parole:* «dei ragionieri e periti commerciali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,».

b) *al comma 2-quinquies, dopo le parole:* «dei ragionieri e periti commerciali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,»

28.6

GIROTTO, DE PETRIS

Inserire, infine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-quater, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,";

b) al comma 2-quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali," sono inserite le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"».

28.4

D'ANGELO, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle ipotesi di notificazione con perfezionamento attraverso il servizio postale, a richiesta del mittente la prova della ricevuta di consegna, di compiuta giacenza e di mancata consegna dovrà essere recapitata, entro quindici giorni, in duplicato informatico corredato da attestazione di conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente la notifica».

28.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

"0a) all'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

'3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.'"»

ORDINE DEL GIORNO

G28.100

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

il Capo II del Titolo II del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di procedimentali e responsabilità;

considerato che:

diverse amministrazioni versano in stato di gravi disservizi che pregiudicano le funzionalità proprie della Giustizia ordinaria;

in particolare il Decreto del Ministro della Giustizia del 27 ottobre 2015 ha sospeso l'attività della Casa Circondariale di Sala Consilina (Salerno), in seguito alla soppressione del locale Tribunale e al suo accorpamento al Tribunale di Lagonegro (Potenza), laddove non vi è alcuna struttura carceraria;

nelle relazioni semestrali della DIA, da ultimo in quella relativa al secondo semestre del 2019, il territorio del Vallo di Diano, che trova in Sala Consilina il suo capoluogo, è oggetto di particolare attenzione da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandere la propria sfera di operatività nell'area e ciò è dimostrato dalle infiltrazioni camorristiche discendenti dell'agro nocerino-sarnese e dalle infiltrazioni della 'ndrangheta risalenti dalla provincia di Cosenza;

per ragioni di ordine pubblico è necessario riattivare un presidio e una presenza dell'Amministrazione penitenziaria sul territorio;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di revocare il provvedimento di sospensione della casa circondariale di Sala Consilina, restando gli oneri per la sua riattivazione a carico del Comune;

a valutare l'opportunità di procedere alla costruzione di un nuovo, adeguato e funzionale plesso carcerario.

EMENDAMENTI

28.0.1

NISINI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per l'emissione di assegni senza provvista e sospensione dei termini di scadenza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 agosto 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3, le parole: "31 agosto 2020", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso e, ove iscritto, cancellato, ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni con difetto di provvista emessi nel periodo compreso tra 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

3. In caso di manifestata impossibilità del pagamento in una unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 2 possono, a titolo di acconto ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corrispondere 1/5 dell'intero importo al prenditore, quindi mediante rateizzazione della restante parte fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o di adesione alla rateizzazione, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.

4. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore, ovvero al soggetto emittente, quietanza di pagamento.

5. In parziale deroga alle disposizioni vigenti in materia e ad eccezione dei titoli di credito di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2022 la legge 15 dicembre 1990, n. 386 è così modificata:

a) le sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono ridotte della metà e si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) per l'intero periodo non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3;

c) il termine di cui all'articolo 8, comma 1, è elevato a novanta giorni.

28.0.2

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis.

(Modifiche alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

«3-*quinqüies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano».

b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato».

28.0.3

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

"3-*quinqüies*. Dalla data di deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano".

b) all'articolo 12-*ter* il comma 1 è abrogato».

28.0.4

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di procedimento di sfratto)

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì sospesi gli effetti degli atti di intimazione di sfratto per morosità presentati fino al 31 dicembre 2020"».

28.0.6

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. A decorrere dal 1° agosto e fino al 15 ottobre 2020 e comunque per tutta la durata dello stato di emergenza, nel caso in cui sia stata chiesta la discussione delle controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate, sentite l'Autorità Sanitaria Regionale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Città ove ha sede l'ufficio, possono in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati. In tal caso è assicurato congruo avviso dell'ora e delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti. Il luogo da cui si collegano magistrati, personale addetto e difensori delle parti è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Si applicheranno le regole tecniche operative dirette a regolare le udienze da remoto approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito nella legge n. 70 del 2020. Tali disposizioni troveranno applicazione anche nell'ipotesi che taluni magistrati e difensori non possano partecipare alle udienze in presenza fisica per legittimo impedimento o per cause connesse all'emergenza sanitaria, qualora richiedano di collegarsi da remoto.».

28.0.7

ROMANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Procura alle liti)

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.».

28.0.8

URRARO, PILLON, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. La procura rilasciata ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile può essere conferita anche mediante documento sottoscritto con firma digitale, che certifica e fornisce la data dell'apposizione; in tale caso, non è necessaria ulteriore attività di autentica del difensore. Non si applica l'articolo 25 comma 2 del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.».

28.0.9

MININNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 6-bis.

(Notificazione degli atti nel contenzioso in materia di lavoro e legislazione sociale)

1. Gli Ispettorati territoriali del lavoro, che sono parti nei giudizi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *a*), possono eseguire la notificazione degli atti, anche stragiudiziali, secondo le modalità di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del Direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro competente".».

28.0.10

GIROTTO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni per favorire e semplificare l'utilizzo dell'apposizione del visto di conformità)

1. All'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: "diploma di ragioneria" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."».

28.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata a tutti i contribuenti)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-*sexies.bis*. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, appositamente delegati, i dati relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175."».

28.0.12

FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Semplificazioni per l'accesso ai servizi certificativi del casellario giudiziale)

1. All'articolo 28, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, in ogni caso, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni".».

28.0.550 (già 30.0.7)

BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Consultazione dei certificati di casellario giudiziale)

1. Le pubbliche amministrazioni possono consultare, direttamente e senza stipula di specifica convenzione con il Ministero della giustizia, il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di acquisire i certificati del casellario giudiziale quando necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative all'espletamento delle procedure di gara.».

28.0.13

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 28-bis.

(Semplificazioni in materia di cessioni intra-comunitarie)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 746 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:
d) i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA e che certificano le cessioni intracomunitarie, le esportazioni e le operazioni assimilate tramite fatturazione elettronica, sono esonerati dall'invio della dichiarazione di cui alla lettera *c*). Ai fini dell'individuazione dell'importo massimo entro il quale il contribuente può acquistare beni e servizi inerenti la propria attività senza applicazione dell'IVA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le cessioni sono state effettuate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sul proprio cassetto fiscale l'ammontare complessivo delle somme dei corrispettivi determinato dalle cessioni intra-comunitarie, dalle esportazioni e dalle operazioni assimilate certificate tramite fattura elettronica. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal contribuente attraverso le procedure telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.».

Art. 29

29.1

MANCA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.2

GRIMANI, VONO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.3

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.4

LA RUSSA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.5

MALLEGNI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «novecento» con la seguente: «cinquecento».

29.6

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione web e mobile, con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale, volta a garantire il pieno e tempestivo accesso all'informazione e al contenuto dei provvedimenti di primaria rilevanza per la popolazione da parte delle persone sorde e con altre disabilità uditiva in genere.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

29.7

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019.", sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo."»;

b) *sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, sono ripristinati all'articolo 1, i commi 489 e 491 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, nel testo previgente.

29.8

CANGINI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019." sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.";

b) *sopprimere la lettera b).*

29.9

BINETTI, DE POLI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:*

«a) al comma 490 dopo le parole "per l'anno 2019." sono aggiunte le seguenti: "Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 489 non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo.";

b) *sopprimere la lettera b).*

29.10

LUPO, FEDE, CORBETTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni,» con le seguenti: «la rilevazione e la verifica, attraverso un chip elettronico inserito nei contrassegni, che permetta, mediante rilevatori collocati nei varchi delle Ztl, l'accesso dei veicoli con a bordo i titolari dei contrassegni».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni» con le seguenti: «dei contrassegni dotati di chip elettronici che ne permettono la rilevazione ai varchi di accesso delle Ztl».

29.11

Assuntela MESSINA

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini, il Fondo è destinato altresì alla creazione di un'apposita applicazione informatica che consenta ai titolari di contrassegni di trasmettere, in tempo reale, alla suddetta piattaforma i dati del veicolo in uso, necessari alla verifica di cui al periodo precedente».

29.700

DRAGO

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:

«b-bis) La notifica degli atti dovrà avvenire attraverso la CryptoID integrato nelle app IOS e/o Android di identificazione, utilizzando la tecnologia blockchain per la gestione e snellimento delle operazioni relative al trasferimento di beni annotati in pubblici registri».

29.12

MOLLAME

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorirne l'autonomia e l'autosufficienza"».

29.550 (già 18.0.36)

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri

a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto"».

29.13

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.14

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto».

29.15

DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli invalidi di guerra e di servizio, i ciechi, i sordomuti e gli invalidi civili, possono usufruire di due cicli di cure termali all'anno con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui uno per il trattamento della patologia invalidante, con applicazione, per entrambi, del regime di quota di partecipazione alla spesa applicabile all'avente diritto"».

29.16

MOLLAME

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinqies*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite altresì modalità semplificate per gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis* relative ai veicoli destinati a persone con disabilità"».

29.17

RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano ai veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui alla sperimentazione autorizzata dall'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

29.18

RUSSO, DI GIROLAMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I veicoli al servizio di persone autorizzate ai sensi del comma 2 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento"».

29.19

BINETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15%».

29.0.1

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.29-bis.

1. I soggetti affetti da fibrosi cistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 548/93, sono considerati come portatori di handicap in connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92) a prescindere dall'età e dalla variante genetica (art. 6, Contributo tecnico). Ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica e alle loro famiglie, sono garantiti i benefici fiscali riconosciuti a coloro in cui la normativa prevede una grave limitazione della capacità di deambulazione, consentendo a chi è affetto da detta patologia e/o ai familiari che se ne prendono cura, anche il diritto alle agevolazioni e sgravi quali Iva agevolata, detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo e dall'imposta di trascrizione regionale, senza che ciò comporti un obbligatorio adattamento dell'auto».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 100 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29.0.2

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure di semplificazione per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori)

1. All'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Verificata l'impossibilità dell'adozione degli accomodamenti ragionevoli, come da obbligo previsto per il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, risultato non praticabile lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81, l'attestazione di fragilità determinata in azienda costituisce certificazione valida, sufficiente ed esaustiva per l'accesso, fino al termine dell'eventuale sospensione dell'attività lavorativa, ai benefici già previsti all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Detta astensione non è computabile ai fini del periodo di comporto"».

29.0.3

COMINCINI, GRIMANI, VONO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 98, le parole: "La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione"; sono sostituite dalle seguenti: "La cancellazione è disposta a condizione che la revisione del veicolo non sia scaduta"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:
«Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici e piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni e semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli».

29.0.5

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dall'anno 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.6

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.7

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1.A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni pro-ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.32

LA RUSSA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 29-bis.

(Semplificazione e riduzione delle tempistiche di erogazione dei contributi statali in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)

1. Al fine di favorire ed assicurare una regolare, ordinata ed efficace attuazione dei programmi e interventi sociali programmati sulla base di risorse statali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, identifica e adotta le opportune modifiche normative e procedurali volte ad assicurare che i contributi statali destinati annualmente alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi siano erogati entro e non oltre il termine del primo semestre di ciascun bilancio d'esercizio».

29.0.8

ROMEO, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.9

ROMEO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di disabilità)

1. A decorrere dal 2020, al fine di semplificare la procedura di erogazione dei contributi per consentire il corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

29.0.10

MOLLAME

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito", sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*".».

29.0.11

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: "nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, senza maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*".».

29.0.12

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" è sostituito dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis: La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*"».

29.0.13

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'articolo 330, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. La commissione, al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, può avvalersi di modalità di prenotazione *on-line*"».

29.0.14

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso".

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*"».

29.0.15

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 330, comma 5, le parole: ", nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché dal rappresentante designato dalle Associazioni Nazionali per la tutela dei diritti

delle persone con disabilità. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo non oneroso";

b) all'art. 330, dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La commissione al fine di semplificare le procedure di accertamento per i mutilati e minorati fisici, si può avvalere di modalità di prenotazione *on-line*."».

29.0.16

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-quinquies. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), è inserita la seguente lettera:

"*n*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

29.0.17

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO,
RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater* è inserito il seguente:

"3-*quinquies*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m*), inserire la seguente lettera:

"*m-bis*) la visita, di cui alla lettera *m*), riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".».

29.0.18

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-*quinquies*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con di-

sabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m)*, è inserita la seguente lettera:

"*n)* La visita, di cui alla lettera *m)*, riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

29.0.19

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 75, dopo il comma 3-*quater*, è inserito il seguente:

"3-*quinqies*. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-*bis*, riguardanti gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, possono contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

b) all'articolo 78, dopo il comma 3, lettera *m)*, è inserita la seguente lettera:

"*n)* la visita, di cui alla lettera *m)*, riguardante gli autoveicoli destinati alle persone con disabilità, può contemplare altre forme, anche documentali, in base alle valutazioni dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

29.0.20

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti, possano produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, anche in assenza della contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.21

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabi-

lità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.22

BINETTI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.".

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art.2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.23

GRASSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, PIROVANO,
RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Economia e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza.».

29.0.24

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità di cui all'art. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia

e delle Finanze aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998, prevedendo che le persone con disabilità ai fini dell'applicazione dei benefici previsti possono produrre il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata sopprimendo la necessità di presentare contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza».

29.0.25

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni tattile italiana)

1. Al fine di promuovere l'inclusione sociale, garantire la partecipazione alla vita collettiva e agevolare l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con altre disabilità uditive, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e promuove la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni tattile italiana (LIS tattile).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie beneficiarie e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla redazione di un piano per la definizione degli ambiti di azione e degli interventi necessari a garantire la più ampia diffusione della LIS e della LIS tattile e, in generale, la piena inclusione sociale, politica, culturale, scolastica, universitaria, post-universitaria e lavorativa dei soggetti di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo riconosce e tutela il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di scegliere liberamente i percorsi formativi e le modalità di comunicazione da utilizzare per lo sviluppo della persona e per la partecipazione alla vita collettiva.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo

18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.28

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per favorire la formazione e l'inclusione lavorativa delle persone sorde e con disabilità uditiva)

1. Nelle more della definizione di una disciplina organica in materia di riconoscimento e promozione della lingua italiana dei segni, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, sono stabilite le modalità per l'attivazione di centri di formazione e di avviamento lavorativo specificamente realizzati per le persone sorde, sordocieche e con altre disabilità uditive. I centri di cui al comma 1 promuovono ricerche in materia di prevenzione e cura della sordità e sui problemi ad essa correlati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

29.0.26

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone affette da sordocità e semplificare le procedure amministrative che concernono il rico-

noscimento della loro condizione, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Definizioni*) - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità"; all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili.";

c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: "possono" con "sono tenute a"».

29.0.27

FENU, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazioni in materia di contratti di locazione di natura transitoria)

1. Al fine di ridurre oneri e costi in materia di locazione immobiliare di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.

2. I contratti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 non sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula dei contratti stessi previste dai commi 1, 2, 4 e 5 del citato articolo 2 del suddetto decreto.

3. Nella definizione dei canoni di locazione per studenti universitari, di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Qualora le parti decidano di non farsi assistere dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, possono effettuare la registrazione non telematica del contratto tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del citato decreto interministeriale.»

29.0.29

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO,
RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche in materia di pensioni e assegni di invalidità)

1. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. A decorrere dal 1° agosto 2020, i benefici incrementativi di cui al comma 1, come determinati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a diciotto anni che risultino invalidi civili o sordi o ciechi civili titolari di pensione o assegno mensile o che siano titolari di assegno di invalidità o pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

29.0.31

AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO,
RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2020, sentite le associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, sono riviste le modalità di determinazione del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al fine di escludere da esso gli importi relativi alle indennità, alle pensioni, agli assegni e ai risarcimenti percepiti in ragione della condizione di invalidità totale o parziale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

29.0.33

ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Estensione dell'applicabilità della cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19)

1. All'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".».

29.0.34

CARIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per favorire l'accesso degli studenti con disabilità agli strumenti informatici per una piena formazione e una completa realizzazione dell'inclusione scolastica attraverso misure urgenti sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 - Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020; Allegato 1 - Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020; Allegato A - Prospetto ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992,

n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intera spesa di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia Covid-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020».

29.0.35

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In quest'ultimo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato viene convocato a visita diretta».

29.0.36

PAGANO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap)

1. Le commissioni mediche pubbliche proposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata ovvero in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso sarà cura del responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione

non sia sufficiente per una valutazione obiettiva. l'interessato viene convocato a visita diretta».

Art. 30

30.1

CORBETTA, FEDE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 2-bis dopo le parole: "stato civile" sono aggiunte le seguenti: "e delle liste elettorali"»;

2) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, inclusa anche la creazione di una sezione contenente le liste elettorali di ogni comune con dati per sezione».

30.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.3

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le parole: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.4

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti: «, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali».

30.5

MIRABELLI, BITI, D'ARIENZO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei;».

30.6

IWOBI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis) All'art. 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del presente testo unico o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel periodo precedente, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la produzione di atti o documenti non veritieri é prevista come reato dalla legge italiana.

5-ter. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

5-quater. Al di fuori dei casi previsti al comma 5-ter, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

5-quinquies. Al di fuori dei casi di cui al comma 5-ter gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

5-sexsies. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, è abrogato.

5-septies. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono abrogati"».

30.0.1

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Digitalizzazione Atti Anagrafici)

1. Allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche locali i Comuni sono autorizzati a depositare presso gli Uffici Territoriali del Governo gli atti anagrafici e di stato civile in versione digitale.

2. La stampa degli atti di cui al comma precedente avviene tramite stampante laser con emissione di timbro digitale.

3. Le amministrazioni pubbliche locali sono autorizzate alla dematerializzazione degli atti di cui al comma 1 in versione cartacea conservati presso i loro archivi».

30.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni in caso di furto o smarrimento carta d'identità).

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19 ed evitare assembramenti presso gli uffici delle forze di polizia, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in deroga alle disposizioni vigenti, in caso di furto o smarrimento della carta d'identità, non è richiesta al cittadino la previa denuncia presso le forze di polizia, quale atto prodromico alla presentazione della richiesta di rilascio del duplicato presso l'ufficio anagrafico del Comune di residenza o di dimora. In sede di presentazione dell'istanza, il cittadino dichiara il furto o lo smarrimento ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in deroga al comma 4 del medesimo articolo. L'amministrazione provvede a trasmettere immediatamente mediante procedure telematiche, ove possibile, la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente alle forze di polizia per gli opportuni accertamenti. Agli adempimenti previsti dal presente comma, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.».

30.0.3

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Organismo indipendente di valutazione delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole: "articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9" sono aggiunte le seguenti: ", 14, 14-bis".

2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1 entro e non oltre la scadenza naturale del Nucleo di Valutazione attualmente in carica.».

30.0.4

CORBETTA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazioni e digitalizzazioni dei procedimenti in materia elettorale).

1. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dagli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale, attraverso l'utilizzo dell'identità digitale:

a) la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nazionali;

b) l'effettuazione con modalità digitale degli adempimenti previsti dagli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16, 17 e 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 2 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».

30.0.5

GUIDOLIN, CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della pensione di cittadinanza).

1. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica, per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7. Nei confronti di titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6."».

30.0.6

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di semplificazione in materia di autocertificazione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "che vi consentono." sono soppresse;

b) all'articolo 71, comma 4, le parole: "che vi consentono" e le parole: "previa definizione di appositi accordi" sono soppresse.

30.0.8

GRANATO, ANGRISANI, DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Obblighi di pubblicazione di dati inerenti il sistema nazionale d'istruzione)

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Alle istituzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 13, 15, comma 1, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 21, 23, 29, commi 1 e 1-bis, 30 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, come modificato dal comma 1, può comportare la revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica, previa diffida da parte dell'ufficio scolastico regionale alla scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni.».

30.0.9

CORBETTA, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno."

b) all'articolo 10, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1";

c) all'articolo 10, comma 5, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*" aggiungere "o della Relazione sulla *performance*";

d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla *performance*, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse;

e) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della Relazione sulla *performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 6, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato".

f) all'articolo 14, comma 2-bis, le parole: ", di norma," sono soppresse e le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

g) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera c) e di proposta della valutazione di cui alla lettera e)";

h) all'articolo 14-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

1) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

2) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

i) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lett. a).

2-ter. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico";

j) all'articolo 14-*bis*, al comma 3 le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

l) all'articolo 14-*bis*, il comma 6 è abrogato.

30.0.10

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Misure di semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica)

1. Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica, relative ai periodi tributari in scadenza per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono versate entro il 31 ottobre senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

2. All'articolo 7, comma 2-*bis*, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sostituire le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente" con le seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020"».

30.0.550 (già 16.0.27)

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Proroga termini disposizioni in materia di tassa automobilistica
per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente)*

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "nel primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi nove mesi";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2020";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020."».

Art. 31

31.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 1), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «microfoni» aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: «promuovendo la consapevolezza» con le seguenti: «a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione» e dopo la parola: «svolte» aggiungere, in fine, le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

31.2

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di nuovo *lockdown*, anche le categorie lavorative artistiche possono svolgere il lavoro agile quale modalità di esecuzione del contratto di lavoro».

31.3

MIRABELLI, D'ARIENZO

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «nonché».

31.4

CORBETTA, FEDE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: "con mezzi informatici" sono sostituite dalle seguenti: "in formato nativo digitale";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"i-bis. Tutti i documenti redatti dall'amministrazione tramite l'utilizzo di strumenti software costituiscono l'originale del documento amministrativo. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture"».

31.5

ROMEO, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 263, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste a normativa vigente"».

31.0.1

Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 2, lettera *a)*, dopo la parola: "professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.";

b) all'articolo 3, le parole: "per gli ordini e collegi professionali" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo le parole: "controllo pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli ordini professionali e dei collegi professionali, regionali o nazionali, i quali non superino i parametri dimensionali previsti al comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97"».

Art. 32

32.1

CIRINNÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.» sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica».

32.2

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis.», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.3

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le attività di cui ai commi 4 e 5 si utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 alle quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 accedono secondo le modalità che saranno disciplinate all'interno dei decreti di cui al comma 2 dello stesso articolo».

32.4

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 13-bis», al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

32.5

NENCINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di potenziare il servizio scolastico è istituita un'unica piattaforma dati contenenti i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche ed educative a cui fanno riferimento enti pubblici e privati per le loro specifiche attività».

Art. 33

33.1

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

33.2

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «amministrazione concedente» inserire le parole: «, che a sua volta li renderà disponibili alle altre pubbliche amministrazioni per i medesimi fini e nel rispetto dell'art. 50,».

33.0.1

GRASSI, PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, è istituito presso la presidenza del consiglio un tavolo tecnico per la ricognizione e il funzionale accorpamento di tutte le iniziative legislative e applicative in materia di funzionamento della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la composizione del tavolo».

33.0.2

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per favorire la semplificazione, l'implementazione e lo sviluppo del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e dei flussi informativi sanitari elettronici)

1. Al fine di sostenere la digitalizzazione della sanità e nell'ottica della semplificazione, il contributo a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni, di cui all'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, viene ridestinato all'acquisto di apparecchiature e dispositivi necessari a implementare l'informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, all'istituzione di flussi informativi sanitari istituzionali e alla costruzione di reti di telemedicina ai fini del monitoraggio a distanza dei soggetti affetti da malattie infettive e diffuse posti in isolamento, ovvero da patologia cronica, dei soggetti fragili, nonché dei residenti in zone disagiate. Sono parte attiva della generazione dei flussi informativi sanitari tutti gli attori coinvolti nel-

la gestione e nell'erogazione di prestazioni socio-assistenziali, sia dell'ambito ospedaliero che nell'ambito dell'assistenza territoriale, i dipartimenti di prevenzione e i distretti delle Aziende sanitarie, i centri COVID19 e le unità speciali di continuità assistenziale, nonché i medici convenzionati, segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali, singolarmente intesi o in aggregazioni funzionali. I soggetti di cui al precedente periodo conferiscono i dati amministrativi e sanitari alle Regioni e, tramite queste ultime, al Ministero della salute.

2. Per alimentare i flussi informativi sanitari di cui al precedente comma, le Regioni, previa intesa col Ministero della salute, definiscono ed adottano a livello nazionale degli specifici tracciati *record* nonché i requisiti dei *software* gestionali clinici. A tal fine, viene destinata una somma sino a 5 milioni di euro a valere sul contributo di cui al precedente comma 1, senza arrecare maggior oneri per le finanze pubbliche.

3. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sull'intero territorio nazionale la trasmissione dei dati personali dei pazienti tra i professionisti sanitari, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2 lettera i) dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è consentito, in deroga all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche senza il consenso scritto dell'interessato».

Art. 34

34.1

MIRABELLI, D'ARIENZO

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, dopo le parole: «adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti parole: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

34.2

D'ARIENZO

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter» al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando priorità ai dati riguardanti gli studenti del sistema di

istruzione e di istruzione e formazione professionale ai fini della realizzazione del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e del contrasto alla dispersione scolastica e formativa».

34.3

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», sopprimere il comma 5.

34.4

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, capoverso «Art. 50-ter», dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante sistemi di interoperabilità già previsti dalla legislazione vigente, e consentire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, decreto legislativo n. 82 del 2005 l'aggiornamento dei dati presenti nei *data base* da questi gestiti anche in materia fiscale e previdenziale, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 68, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, anche con riferimento alle richieste di contribuzione previdenziale formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995 nei confronti dei liberi professionisti iscritti in albi professionali aventi Cassa di previdenza di categoria già esistente alla data del 25 agosto 1995, fermo il diritto al Durc provvisorio *ex* articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 30 gennaio 2015 per tutto il periodo di prevista sospensione».

34.0.1

CAMPARI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola "magistrature" sono inserite le seguenti: ", anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali,"».

Art. 35

35.1

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni.», *inserire il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine di tutelare la sovranità digitale e la sicurezza nazionale, è adottato il documento di Politica di classificazione delle informazioni, attraverso il quale si identificano i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché le funzioni critiche in relazione ai quali si rende necessario: a) effettuare valutazioni di impatto; b) introdurre un'etichettatura adeguata dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni; c) operare decisioni sulla dislocazione dei dati sul territorio nazionale; d) predisporre un monitoraggio continuo dei dati delle pubbliche amministrazioni».*

35.2

D'ARIENZO

All'articolo 35, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

35.3

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2» inserire le seguenti parole: «, la cui gestione è affidata alla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

35.4

D'ARIENZO

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: «privi dei rati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;*

b) *alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: «verso l'infrastruttura di cui al comma 1», inserire le seguenti parole: «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».*

35.5

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, TIRABOSCHI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole:* «privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo», *inserire le seguenti:* «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133»;

b) *alla lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole:* «verso l'infrastruttura di cui al comma 1», *inserire le seguenti parole:* «esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133».

35.6

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera b), al primo periodo, sopprimere le parole: «già esistente».

35.7

CIOFFI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

35.8

GRIMANI, VONO

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione.», *aggiungere le seguenti:* «Con ulteriore regolamento, definisce le modalità ed i criteri per provvedere alla digitalizzazione di tutti i dati e documenti elettronici relativi agli impianti di solleva-

mento, mediante la costituzione di una piattaforma digitale finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti pubblici, nonché per la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese di settore. La disposizione di cui al precedente periodo si applica a tutti gli impianti di sollevamento ed a tutti i suoi componenti di sicurezza attualmente sottoposti a controllo biennale da parte di ente certificato, progettati e installati in conformità alle norme vigenti.».

35.9

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, dopo le parole: «legislazione vigente», inserire le seguenti: «, a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,».

35.10

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. All'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: "strategia di condivisione", sono inserite: "anche con le Regioni e Province Autonome"; dopo le parole: "decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", sono inserite: "dell'acquisizione di competenze informatiche da parte dei cittadini e del personale dipendente della pubblica amministrazione,";

b) al comma 2 dopo le parole: "tecnologica e la digitalizzazione" sono inserite: ", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281";

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"3-ter. Al fine di favorire il corretto transito dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni tramite il sistema PagoPA le Regioni e le Province Autonome sono riconosciute Soggetto Aggregatore Territoriale. È istituito per le attività di cui al presente comma un fondo destinato alla copertura delle attività pari a 60 milioni di Euro da ripartire con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

3-quater. In ragione delle precedenti determinazioni di cui al comma 3 ter i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a completare l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il nuovo termine del 30 giugno 2021."

d) al comma 3 le parole: "cinquanta milioni" sono sostituite con: "centodieci milioni".

3-ter. All'onere pari a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

35.0.1

GRIMANI, VONO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni le cui infrastrutture siano qualificate "Poli Strategici Nazionali", possono promuovere forme di aggregazione anche attraverso la costituzione di società *in house* ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, al fine di sviluppare infrastrutture e servizi ICT ed accelerare l'introduzione di modelli operativi di supporto alla digitalizzazione, in grado di garantire efficacia, efficienza e rapidità dell'innovazione finalizzata alla semplificazione dei servizi erogati al Paese. La costituzione di tali Organismi deve perseguire, in coerenza e continuità con l'Agenda Digitale Europea e con quanto previsto nel Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2020, obiettivi volti a rafforzare la sicurezza dello scambio di informazioni nei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, efficientare la gestione delle infrastrutture IT e realizzare strategie integrate di innovazione dei servizi al cittadino e alle imprese.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disci-

plinati le risorse umane il modello di *governance* e di funzionamento degli Organismi.

3. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse stanziare per le forme di cooperazione per le rispettive amministrazioni.».

35.0.2

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni per l'acquisizione dei dati relativi alla dispensazione dei farmaci ed il monitoraggio della spesa farmaceutica)

1. All'articolo 33 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di implementare i programmi di sorveglianza epidemiologica e garantire l'aderenza alla terapia farmacologica, realizzando l'efficace monitoraggio della spesa farmaceutica, il Ministero della salute, l'AIFA e l'ISTAT acquisiscono dalle farmacie, per il tramite delle associazioni di categoria, i dati relativi alla dispensazione dei farmaci di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*), *c*) ed *e*) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei parafarmaci registrati come dispositivi medici. Con apposito protocollo d'intesa tra il Ministero della salute, l'AIFA, l'ISTAT e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, da sottoscrivere entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono dettate le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati di cui al presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili".».

35.0.3

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni conseguenti)

1. Alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel circondario del tribunale di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

Conseguentemente, nel circondario del tribunale di Termini Imerese sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

2. Alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel distretto di Palermo:

a) il tribunale di Sciacca è aggiunto all'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Trapani;

Conseguentemente, il tribunale di Sciacca è rimosso dall'elenco dei tribunali per la cui circoscrizione ha competenza l'ufficio di sorveglianza di Agrigento.

3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

nella voce: "Corte di Appello di Palermo":

a) al capoverso: "Circondario di Sciacca", nella circoscrizione del giudice di pace di Sciacca sono inseriti i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana;

Conseguentemente, al capoverso: "Circondario di Termini Imerese", nella circoscrizione del giudice di pace di Corleone sono soppressi i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina e Giuliana.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare alla tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, le variazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni sopra indicate.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio con riferimento ai procedimenti civili

e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le necessarie modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari della corte di Appello di Palermo.».

Art. 36

36.1

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Al comma 1, dopo le parole: «enti di ricerca», inserire le seguenti: «, pubblici e privati,».

36.2

PAGANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In sede di prima attuazione dell'articolo 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'articolo 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».

36.550 (già 36.0.10)

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. In sede di prima attuazione dell'art. 8, comma 8, terzo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, si procederà alle elezioni per il completo rinnovo degli organi di tutti gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, come articolati dall'art. 4, comma 2, del menzionato Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, nel terzo quadrimestre dell'anno 2021, considerata la loro naturale scadenza entro tale data. Alle elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici si procederà non oltre il mese di marzo dell'anno successivo al completamento delle elezioni dei detti organi di tutti gli Ordini.».

ORDINI DEL GIORNO

G36.100

GAUDIANO, CASTIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premesso che:

il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure per l'innovazione;

considerato che:

il personale pubblico costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;

molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;

d'altro canto, un certo numero di persone del pubblico impegno può transitare in mobilità anche per assolvere a tali esigenze e l'art. 18, DPR n. 465 del 1997 dispone che «il funzionario trasferito è collocato nei ruoli del-

la amministrazione ricevente conservando il trattamento economico pensionabile e la qualifica in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno ad personam pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare il trattamento del personale transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 a cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali;

a valutare l'opportunità di inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico tali soggetti, al fine di riconoscere loro lo status giuridico ed economico adeguato alle funzioni e alla responsabilità in concreto svolta, anche ai fini di dare concreta applicazione ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza.

G36.101

CORBETTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premesso che:

il Capo IV del Titolo III del provvedimento in esame reca semplificazioni in materia di misure per l'innovazione;

considerato che:

il personale già in comando presso gli enti locali costituisce uno dei fattori che contribuiscono all'innovazione, in quanto questa passa anche per la concreta attività amministrativa;

molte amministrazioni pubbliche non possono avvalersi di personale qualificato, in linea con le esigenze di innovazione e semplificazione anche digitale prescritte dal presente decreto;

gli enti locali medesimi, in seguito alla sospensione procedimentale di concorsi, mobilità e numerosi pensionamenti derivanti dalle norme di agevolazione al trattamento pensionistico, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, possono immettere in ruolo dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzio-

nale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilizzare il personale già in comando presso gli enti locali da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottando le iniziative normative volte a prevedere che gli interessati, fino al 31 dicembre 2020, possano avvalersi del trasferimento di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'amministrazione di appartenenza;

a valutare l'opportunità di estendere tale previsione anche al personale di cm all'articolo 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI

36.0.550 (già 10.139)

D'ALFONSO, BOLDRINI, VATTUONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-*bis*

1. All'articolo 66 delle Disposizioni di attuazione codice civile dopo il quinto comma aggiungere il seguente: "È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario.";

2. In deroga all'articolo 1130, primo comma, n. 10) del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale, che abbia scadenza compresa tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020, è prorogato sino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 1129, decimo comma del codice civile, è prorogato sino alla data della convocazione dell'assemblea di cui al precedente periodo, l'incarico dell'amministratore scaduto tra il 1° agosto 2019 e il 30 settembre 2020.».

36.0.551 (già 23.0.3)

ROMEO, OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI, STEFANI, URRARO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Assemblee da remoto)

1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

"È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario"».

36.0.1

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone.».

36.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente: "6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone".».

36.0.3

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto

della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

36.0.4

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee condominiali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"6. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* deve essere dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone"».

36.0.5

DE LUCIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. All'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. È consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente e il segretario. Di tale facoltà è data notizia nell'avviso di convocazione, inviato a mezzo posta elettronica

certificata. Il verbale può anche essere valido con la sola firma del segretario e dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".».

36.0.7

D'ALFONSO, BOLDRINI, FERRAZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno riscosse anche norma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

36.0.552 (già 10.0.41)

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONE, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento

delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

36.0.553 (già 10.0.42)

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7, dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: al comma 7 sostituire: "far transitare" con: "riscuotere e pagare" e sostituire: "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente"».

36.0.554 (già 10.0.43)

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Semplificazioni nella riscossione e nel pagamento delle quote condominiali)

1. Sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, l'amministratore in carica può emettere richieste di pagamento delle quote condominiali occorrenti per la gestione dei servizi comuni in misura corrispondente alle rate della gestione ordinaria e agli oneri per riscaldamento relative all'ultimo preventivo o consuntivo di spesa che risulta approvato dall'assemblea. Le quote saranno rimosse anche a norma dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, relativamente alle modalità di pagamento delle rate condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile le parole: "far transitare" sono sostituite dalle parole: "riscuotere e pagare" e le parole: "su uno specifico conto corrente" sono sostituite dalle parole: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

36.0.8

BARBONI, AIMI, SICLARI, PAGANO, MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

1. Al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 121, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. La II fase - Manovre della prova pratica di guida per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, C1, C1E, D, D1, DIE, DE può essere svolta mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017.";

b) al comma 5-*bis* dell'articolo 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate nella loro totalità mediante l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti del 17 agosto 2017, adeguandolo agli *standard* degli altri Paesi Europei e alle ultime innovazioni tecnologiche.».

36.0.9

VONO, GRIMANI, MAGORNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 36.

(Incremento personale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 264/06, si procede alla stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cessati e non più rinnovati.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla stabilizzazione di cui al comma 1 si farà fronte con la risorse previste e non ancora utilizzate di cui al comma 573 della medesima legge».

Art. 37

37.1

CORBETTA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, letterab), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) sono aggiunti i seguenti periodi: "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993 n. 580".»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P .A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza» *con le seguenti:* «L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

37.2

AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

37.3

CONZATTI, GRIMANI, VONO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è abrogato.»

37.4

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, SICLARI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è abrogato.»

37.5

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è abrogato.»

37.6

PAGANO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco, per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso in cui tale termine decorra infruttuosamente, quindi senza che il professionista comunichi il proprio domicilio entro sei mesi, il Consiglio dell'Ordine o Collegio di appartenenza dispone la cancellazione d'ufficio dall'Albo. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente, previa diffida, ad opera del Ministero vigilante sui medesimi,"».

37.7

PIROVANO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico infrastrutturale, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in cui uno dei soggetti coinvolti abbia sede legale in un territorio sprovvisto di infrastrutture a banda larga e ultralarga.».

ORDINE DEL GIORNO

G37.100

MANTOVANI, GRANATO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1833 recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

premesso che:

il provvedimento reca misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione, al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonché lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico;

in particolare l'articolo 37 intende garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, nonché favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea;

considerato che;

l'attuale quadro normativo relativo alla gestione dei diritti d'autore è stato profondamente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 recante il recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line*;

nonostante l'intento di armonizzazione, la normativa del 2017 non ha eliminato tutta una serie di distorsioni che provocano incertezze interpretative e quindi ostacoli al corretto flusso di gestione e attribuzione delle somme e dell'equa remunerazione, in particolar modo per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi;

attualmente non viene permesso agli intermediari dei diritti connessi degli artisti/interpreti/ esecutori del settore musicale di poter riscuotere direttamente presso la SIAE i diritti di copia privata audio, ma la riscossione avviene tramite un passaggio ai produttori per poi giungere agli artisti a seguito di accordi con le organizzazioni collettive;

in un'ottica di semplificazione del sistema di gestione dei diritti d'autore e nell'ambito di una progressiva liberalizzazione del mercato delle organizzazioni collettive impegna, quindi, il Governo:

a valutare l'opportunità di semplificare il sistema dei compensi per le copie private audio attraverso la riscossione diretta da parte delle organiz-

zazioni di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendenti a cui aderiscono gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi.

EMENDAMENTI

37.0.1

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità, né corrispettivi dal valore simbolico, nei bandi o selezioni per servizi professionali. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista è determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 13 dicembre 2012, n. 247 e per i professionisti di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, tenendo conto dei parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

37.0.2

ROSSOMANDO, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure di semplificazione in materia di richieste di gratuito patrocinio)

1. Al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione e di pagamento dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2002, n. 115, le istanze prodotte dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e sino al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono depositate

presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. I compensi spettanti ai difensori ai sensi del medesimo decreto n. 115 del 2002, per i quali sia stata già emessa fattura alla data del 9 marzo 2020, sono pagati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

37.0.3

MONTEVECCHI, MANTOVANI, GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, MORONESE, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società italiana artisti ed editori - SIAE)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" aggiungere le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.4

RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" sono inserite le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori

di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.5

VONO, GRIMANI, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "loro aventi causa" sostituire con le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato.».

37.0.6

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" sono aggiunte le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che

svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.7

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" sono inserite le seguenti "e per il restante cinquanta per cento tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.8

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "loro aventi causa" aggiungere le seguenti "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che

svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35".

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.9

CANGINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Norme per la semplificazione nella gestione dell'equo compenso nel settore musicale da parte della Società Italiana Artisti ed Editori)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "e per il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative." sono sostituite con le seguenti: "e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.";

b) il comma 2 è abrogato».

37.0.550 (già 38.0.18)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure urgenti di semplificazione in materia di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori in ragione della riproduzione di opere audiovisive)

1. Il termine per la certificazione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale amministrati dai soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 15

marzo 2017 n. 35 è stabilito entro e non oltre il quinto anno successivo a quello di competenza».

37.0.10

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".».

37.0.11

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per l'industria culturale)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività culturali derivanti dall'emergenza sanitaria, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva nei settori dello spettacolo dal vivo, dell'industria cinematografica, dell'industria fonografica, dell'industria musicale, delle imprese culturali e creative, dello spettacolo viaggiante, né si applicano le verifiche di regolarità contributiva. Le verifiche di regolarità contributiva in caso di erogazione di finanziamento pubblico riprenderanno entro e non oltre 90 giorni dalla data di effettiva erogazione del finanziamento».

37.0.12

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure per favorire l'innovazione dell'esercizio teatrale e cinematografico)

1. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio teatrale e cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'art. 28, dopo le parole: "strutture agrituristiche" aggiungere le seguenti: ", alle sale teatrali e alle sale cinematografiche".

b) al comma 1 dell'articolo 177, dopo la lettera *b*-bis), è aggiunta la seguente:

"b-ter) Immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate".

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico e per l'esercizio teatrale e cinematografico.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

37.0.13

MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Centri di competenza per l'innovazione)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e di supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demogra-

fica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

37.0.14

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Centri di competenza per l'innovazione)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto e per e per supportare i processi di transizione digitale negli enti locali, in particolar modo in quelli di minore dimensione demografica, nelle province e nelle città metropolitane sono istituiti centri di competenza per l'innovazione».

37.0.15

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Modifiche delle disposizioni sulla sussidiarietà dei professionisti)

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 2017, n. 81, apportare le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle Professioni organizzate in ordini e collegi e ai Professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico";

b) al comma 1, dopo la frase "professioni organizzate in ordini e collegi« aggiungere »e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico";

c) al comma 1, lettere a) e b) dopo le parole "in ordini e collegi" aggiungere le seguenti: "e ai professionisti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, iscritti ad una associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico"».

37.0.16

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Regio Decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente, dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, restituisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.17

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Semplificazione della procedura di asseverazione di traduzioni e di perizie stragiudiziali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, gli atti notori e i verbali di giuramento delle perizie stragiudiziali e delle asseverazioni di traduzione di documenti, possono essere firmati digitalmente dal traduttore o dal perito e inviati agli uffici preposti mediante la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'ufficio ricevente, effettuate le opportune verifiche, resti-

tuisce tramite posta elettronica certificata il verbale firmato digitalmente dal cancelliere o dal funzionario preposto. La procedura di cui al presente comma si applica anche ai servizi di legalizzazione e apostille forniti dalle Procure della Repubblica e dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo».

37.0.18

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Misure innovative per la presa in carico di pazienti cronici)

1. Al fine di promuovere nuove modalità organizzative per la presa in carico dei pazienti cronici complessi, perii biennio 2020-2021 il Ministero della Salute autorizza una sperimentazione nelle Regioni, per la fornitura e la remunerazione di prestazioni di teleassistenza infermieristica erogata da soggetti pubblici o privati, volta a fornire assistenza specializzata di tipo infermieristico e la collaborazione con l'assistenza di base e specialistica, per i malati cronici ed i soggetti immunodepressi.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le regioni in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al 1, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 2.000.000 per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

Art. 38

38.1

MIRABELLI, COLLINA, FERRAZZI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 35, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

38.2

MANCA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella

Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

38.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquanta mila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. La revisione dei contributi di cui alla presente lettera deve avvenire a saldi complessivi invariati"».

38.4

MANTOVANI, DI GIROLAMO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'am-

montare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquantamila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-*septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

38.5

Assuntela MESSINA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 35, è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 30 novembre 2020, sono fissati i contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri di cui al comma 1. Per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio fisse bidirezionali, l'ammontare del contributo annuo è stabilito in base ai criteri di cui al comma 4 e in proporzione al numero complessivo dei collegamenti concessi a ciascun titolare, con agevolazioni mirate per gli operatori con un massimo di cinquantamila utenti serviti e per i diritti d'uso delle frequenze ricadenti nelle aree bianche, così come individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 7-*septies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e definite come *Cluster C* e *D* nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015. I contributi annui per l'uso di risorse scarse di cui al periodo precedente sono stabiliti per tutte le frequenze e larghezze di banda dello spettro radio su cui le nuove tecnologie consentono di operare, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

38.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.*

2) *al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni»*

3) *al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».*

38.7

GALLONE

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48», aggiungere le seguenti parole: «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni».

Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».

38.8

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.

38.9

CORTI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica» inserire la seguente: «anche»;*

2) *al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) all'articolo 87-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'installazione di apparati con tecnologia LTE o sue evoluzioni o altre tecnologie utili allo sviluppo delle reti di banda ultra-larga mobile e *fixed wireless access* (FWA) su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche radioelettriche degli impianti di cui al primo comma, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36"»;

3) *al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 87-quater», al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo ed aggiungere il seguente comma:*

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente»;

4) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti";

g-ter) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione precedente.»;

5) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'Allegato A, punto A.8, la parola: "cm 50" è sostituita dalla seguente: "1 metro";

b) all'Allegato A, dopo il punto A.31 è aggiunto il seguente: "A.32. Nelle aree sottoposte a vincolo degli Enti Parco, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394: installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 1,5 metri quadrati, nonché installazione di cabine per impianti tecnologici a rete all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, complessivamente non comportino per il sito un ulteriore impatto paesaggistico".

5-ter. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "0,5" è sostituita dalla seguente: "1,5".

5-quater. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tali previsioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni, alle Regioni, alle Province, ai Comuni, ai Consorzi, agli enti pubblici economici, ai soggetti/concessionari esercenti pubblici servizi, ai proprietari ovvero concessionari di aree e/o beni pubblici e/o demaniali nonché ad ogni altra figura soggettiva alla quale sia affidata la cura di interessi pubblici"».

38.10

VALENTE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica», inserire la seguente: «anche».

38.11

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Alla installazione di reti di comunicazione elettronica», aggiungere la seguente: «anche».

38.12

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «reti di comunicazione elettronica», aggiungere le seguenti: «, anche».

38.13

VONO, GRIMANI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

b) *dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

«d-bis) all'articolo 90:

1) al comma 1, dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine, la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita

offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3-*ter*. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

3-*quater*. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo

con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia. 4

3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

d-ter) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se det-

ti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3, le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

38.14

VONO, GRIMANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

b) *dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi

operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili.

Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune.

Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante.

Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità";

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"4. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

5. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327/2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, non-

ché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

6. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto.

Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente,

e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

7. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

8. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1";

d-ter) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3 le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori"».

38.15

CORTI, AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 87:

1) al comma 7 le parole: ", indifferibilità ed urgenza dei lavori" sono sostituite con le seguenti: "delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori";

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"*9-bis*. Il titolo abilitativo formato ai sensi del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori"»;

2) *dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) all'articolo 90:

1) al comma 1 dopo le parole: "impianti di rete" è aggiunta la seguente: "private"; in fine la parola: "ovvero" è sostituita con le seguenti: "nonché quelli";

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Per l'acquisizione, al patrimonio degli operatori, dei beni immobili, o di diritti reali sugli stessi, necessari alla realizzazione di nuovi impianti o al mantenimento e all'esercizio degli impianti esistenti, e delle relative opere accessorie, di cui ai commi 1 e 2, è da utilizzarsi, su istanza degli stessi operatori, la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti o all'esercizio degli impianti esistenti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in quanto compatibili. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione delle aree occorrenti per nuovi impianti o per l'esercizio degli impianti esistenti sono esercitate dal Comune. Nel caso di inerzia del Comune, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione esercita, nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo. La procedura di esproprio deve essere esperita, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti su istanza della Autorità espropriante. Ai fini della applicazione del presente comma, per intervento necessario per l'utilizzazione da parte della collettività dei beni immobili dove sono già installati gli

impianti e/o opere esistenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, deve intendersi qualsiasi intervento correlato o correlabile, alternativamente, alle esigenze di stabilizzazione e mantenimento nel tempo, completamento, adeguamento, ristrutturazione e aggiornamento tecnologico degli stessi impianti, anche al fine dell'implementazione delle reti ad alta velocità".

3) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. È fatta salva la applicabilità dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

3-*ter*. Per gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II del DPR n. 327 /2001, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale anche sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Affinché l'esito della conferenza di servizi comporti anche la variazione dello strumento urbanistico ai fini della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'assenso della Regione e del Comune deve essere espresso nella stessa conferenza. La determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, ha l'effetto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

3-*quater*. Nell'ipotesi in cui gli impianti e le opere di cui all'articolo 87, comma 1, del presente decreto risultino già realizzati su beni immobili detenuti dagli operatori in virtù di accordi di natura privatistica, ai fini della acquisizione patrimoniale dei medesimi, gli stessi operatori possono richiedere, ove non venga raggiunto o non sia stato possibile raggiungere un accordo con i proprietari sul prezzo di vendita offerto ai sensi del precedente comma 3, la attivazione della procedura espropriativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Il procedimento espropriativo deve essere avviato dal responsabile dello sportello locale sulla base di una istanza con allegato progetto, comunque denominato,

integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento sulla base di tale progetto. Le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto per procedere alla espropriazione sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento unico è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza. Trattandosi di impianti e/o opere esistenti, è esclusa la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della relativa variante urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, conferisce efficacia, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 12, comma 3 e 13, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere correlata all'originaria formazione del titolo abilitativo ottenuto per la realizzazione dell'impianto già esistente, e costituisce titolo per l'avvio e la conclusione della procedura espropriativa sulla base della normativa vigente in materia.

3-quinquies. L'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa, senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio. Nel caso di impianti e/o opere accessorie già esistenti, nella determinazione della indennità di esproprio non dovrà tenersi conto della rendita riveniente al proprietario dell'area da eventuali accordi di natura privatistica preesistenti per la detenzione dell'area dove è ubicato l'impianto e/o le opere accessorie interessate dal procedimento espropriativo.

3-sexies. Resta salva l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 in caso di realizzazione senza titolo degli impianti e delle opere di cui al comma 1.";

d-ter) all'articolo 92:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti alla realizzazione o all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 90, anche se detti impianti siano già esistenti, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166";

2) al comma 3 le parole: "all'autorità competente" sono sostituite con le seguenti: "all'Ente locale";

3) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. L'Ente locale, nella sua qualità di autorità espropriante ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procede, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del medesimo testo unico, disponendo, su istanza dei soggetti beneficiari e con oneri di esproprio a loro carico, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio degli operatori."».

38.16

MIRABELLI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) all'articolo 87-*ter*, comma 1, dopo le parole: "nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo" sono inserite le seguenti: ", ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico"; dopo le parole: "è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale" sono inserite le seguenti: ", delle specifiche tecniche di natura radioelettrica"; in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. La definizione dei criteri tecnici generali inerenti al profilo radioelettrico viene demandata alle Linee Guida adottate da Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

38.17

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico».

38.18

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso articolo «87-*ter*», comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione»,*

inserire le seguenti: «, sulla base di specifiche tecniche di natura radioelettrica, da allegare all'autocertificazione, che saranno definite da apposite linee guida, dove verrà definito anche il significato tecnico del termine "profilo radioelettrico"».

b) al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

«*h)* all'articolo 93, comma 1-*ter*, dopo le parole: "di cui all'articolo 87-*bis* del presente decreto" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-*ter* del presente decreto";

i) all'articolo 93, comma 1-*ter*, dopo le parole: "purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-*bis*", sono inserite le seguenti: "e 87-*ter*"»;

c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Le linee guida di cui all'articolo 87-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono predisposte dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.1, dopo le parole: "dall'articolo 87-*bis*," sono inserite le seguenti: "o dall'articolo 87-*ter*," e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-*bis*" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-*ter*";

b) al punto 2.2, le parole: "il termine indicato" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati" e dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-*bis*" sono inserite le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-*ter*"».

38.21

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, lettera c), al primo periodo dopo le parole: «previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale» aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, almeno 45

giorni prima dell'avvio dei lavori. Le agenzie regionali e le amministrazioni comunali hanno tempo 30 giorni per rilasciare il parere definitivo».

38.22

MANTOVANI, DONNO, ORTIS, MORRA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera *e*), dopo il numero 2.8), è aggiunto il seguente:

"2.8-*bis*) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«*e-bis*) all'allegato n. 25 di cui all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, lettera *e*), sono soppresse le parole: "di tipologia diversa" ovunque ricorrono;

2) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *e*), numero 2.8-*bis*) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale".

3) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

"*e-bis*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *e*), numero 2.8-*bis*) del Codice: 1) a euro 150,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso

ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

38.23

Assuntela MESSINA

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera *c*), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato".

d-ter) All'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'articolo 33, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale";

2) all'articolo 33, comma 1, lettera *c*), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: "di tipologia diversa" sono soppresse;

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

38.24

MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) All'articolo 104, comma 1, lettera *c*), dopo il numero 2.8, è aggiunto il seguente:

"2.9) di installazione od esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato"».

Conseguentemente, all'allegato n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

«*d*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 250,00 per ogni dichiarazione di utilizzo fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 300,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 400,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 500,00 per ogni dichiarazione di utilizzo da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 700,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale»;

2) all'articolo 33, comma 1, lettera *c*), nei numeri 1), 2) e 3) le parole: «di tipologia diversa» sono soppresse;

3) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera *c*), numero 2.9) del Codice: 1) a euro 150 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 2) a euro 250,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 3) a euro 350,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 4) a euro 450,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale; 5) a euro 600,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale"».

38.25

DE PETRIS, NUGNES, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

38.26

MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "di cui all'articolo 87-bis del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "o l'autocertificazione di cui all'articolo 87-ter del presente decreto";

g-ter) all'articolo 93, comma 1-ter, dopo le parole: "purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis", sono aggiunte le seguenti parole: "e 87-ter"»;

b) *inserire all'articolo 38 il comma 1-ter:*

«All'allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 ottobre 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.1, dopo le parole: "dall'articolo 87-bis," sono aggiunte le seguenti: "o dall'articolo 87-ter."; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono aggiunte le parole: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter";

b) al punto 2.2, le parole: "il termine indicato" sono sostituite dalle seguenti: "i termini indicati"; dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 87-bis" sono aggiunte le seguenti: "o l'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, ai sensi dell'articolo 87-ter"».

38.27

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso di in-

terventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti.";

g-ter) Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.28

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti"».

38.29

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.30

VALENTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-bis e 87-ter del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in

zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

1-*ter*. Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 87-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

38.19

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-*bis* e 87-*ter* del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

b-ter) al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", inserire le seguenti: "all'articolo 87-*ter* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

38.20

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) Agli interventi di modifica di impianti esistenti di cui agli articoli 87-*bis* e 87-*ter* del decreto legislativo agosto 2003, n. 259, ricadenti in zona sottoposta al vincolo di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso in cui la procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 non sia conclusa entro i termini previsti dall'articolo 8-*bis*, comma 2, lettera *c*) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, si applica l'istituto del silenzio-assenso.

b-ter) Al punto A.24 dell'allegato A del decreto del Presidente della del 13 febbraio 2017, n. 31, inserire, dopo le parole: "reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui", inserire le seguenti: "all'articolo 87-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di cui"».

38.31

VALENTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso di interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il termine per il rilascio del parere è di trenta giorni dalla ricezione degli atti"».

38.32

VALENTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo semplificato, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, con riferimento agli interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, è di trenta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione procedente».

38.33

DE BONIS, LONARDO

Sopprimere il comma 2.

38.34

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *sostituire le parole* «Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga» *con le seguenti:* «In deroga»;

2) *sostituire le parole* «istanza unica effettuata» *con le seguenti* «autorizzazione unica»;

3) *sostituire le parole* «istanza medesima» *con le seguenti* «autorizzazione medesima»;

4) *dopo le parole* «medesima» *aggiungere le seguenti* «nonché, per le ipotesi di scavi ed eventuali opere civili, anche di concessione del suolo e sottosuolo pubblico.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo "Le disposizioni contenute nel comma 2-bis restano in vigore fino al prorogarsi dello stato di emergenza e delle disposizioni eccezionali relative alla gestione della stessa."»;

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» *e, dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali.».

38.35

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, dopo le parole: «con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,» *aggiungere le seguenti parole:* «nonché di altri impianti di comunicazione elettronica esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni».

38.36

RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera 1-*quater*, aggiungere la seguente:

"1-*quinques*) le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza dai titolari di farmacia e di esercizi commerciali di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione pari a 150 milioni di euro dal 2020 si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

38.37

RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 4, dopo le parole: «a basso impatto ambientale», inserire le seguenti: «, inclusa la microtrinca,»;*

- *dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, al comma 2-*ter*, dopo le parole: "a basso impatto ambientale con minitrinca" sono aggiunte le seguenti: "e microtrinca", e dopo le parole "le tecnologie di scavo in minitrinca" sono aggiunte le seguenti "e microtrinca"».

38.38

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 4 inserire in fine i seguenti commi:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2-ter, inserire il seguente: "2-quater. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o posa di nuovo cavo aereo e/o ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici immobili in aree prive di interesse paesaggistico e/o tutelate dalla legge, ai sensi degli articoli 142 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-quinquies. Gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità tramite il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o la posa di un nuovo cavo aereo e/o la posa di ripartitori ottici di edificio (ROE) sulla facciata di edifici e immobili privi dell'interesse di cui all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esentati dalla presentazione di istanza di autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

38.39

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «regolabile da 10 cm a fino a massimo 35 cm» con le seguenti: «minima di 30 cm».

38.40

DE BONIS, LONARDO

Sopprimere il comma 6.

38.41

MARTELLI

Sopprimere il comma 6.

38.42

PAPATHEU

Al comma 6 sostituire il capoverso «6» con il seguente:

«6. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni, singolarmente o associati, adottano un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, attraverso adeguata istruttoria tecnica, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; particolare riferimento deve essere riservato ai siti sensibili, individuati attraverso specifica pianificazione, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.»

38.43

ROMAGNOLI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «possono adottare» *con le seguenti:* «adottano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

b) *dopo la parola:* «minimizzare» *inserire le seguenti:* «, mediante adeguata istruttoria tecnica,»;

c) *sostituire le parole:* «con riferimento» *con le seguenti:* «con particolare riferimento».

38.44

TIRABOSCHI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico»;

b) *dopo le parole:* «anche in via diretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

38.45

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 6, sopprimere le parole: «con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico» *e, dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

38.46

TIRABOSCHI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «siti sensibili individuati in modo specifico» *con le seguenti:* «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003»

b) *dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

38.47

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Al comma 6, sostituire le parole: «siti sensibili individuati in modo specifico» *con le seguenti:* «quanto stabilito dall'articolo 4 del DPCM 8 luglio 2003» *e, dopo le parole:* «anche in via indiretta» *aggiungere le seguenti:* «attraverso l'introduzione di criteri distanziali».

38.48

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 6, dopo le parole: «e, in ogni caso, di incidere,» sopprimere le parole: «anche in via indiretta».

38.49

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I Comuni che si siano già dotati del Piano di localizzazione delle antenne, previa verifica della conformità agli adempimenti richiesti, possono utilizzare le aree individuate per l'installazione degli impianti di telefonia mobile».

38.50

MANTOVANI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124 si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa, il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

38.51

COLTORTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di trasferi-

mento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare. Il presente comma si applica anche alle emittenti nazionali"».

38.52

RAMPI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 Luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

38.550 (già 38.0.9)

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

7-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

38.551 (già 44.0.18)

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CAMPARI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si applica anche alle emittenti nazionali.

7-ter. L'ultimo periodo dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "In caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare"».

38.0.1

RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in via sperimentale e non oltre il 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono le attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesti per l'esercizio di attività di organizzazione di spettacolo dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

e indica altresì il numero massimo di spettatori e l'orario in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di inibizione di prosecuzione dell'attività. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».

38.0.2

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Incentivi fiscali per l'emittenza radiofonica locale con prevalenza di contenuti informativi)

1. Ai concessionari per la radiodiffusione sonora locale che rispondano ai requisiti richiesti dal comma 2 del presente articolo, è concesso un credito d'imposta pari al 35 per cento del fatturato annuo pubblicitario netto, nel limite di 2 milioni di euro per esercizio l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, al fine di garantire l'innovazione tecnologica necessaria all'equilibrio del pluralismo nell'informazione e nella comunicazione partecipata. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa e in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del primo periodo del presente comma. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per accedere al credito d'imposta le imprese radiofoniche concessionarie devono avere:

a) l'intero capitale sociale detenuto esclusivamente da soggetti che non svolgono direttamente o indirettamente altre attività con fini di lucro, anche attraverso partecipazioni dirette e/o indirette a società nazionali e internazionali, ad eccezione di quelle imprese che svolgono attività per la produzione dei programmi e per la vendita della pubblicità a favore in via esclusiva delle imprese concessionarie richiedenti;

b) la concessione alla radiodiffusione sonora locale in corso di validità;

c) un numero minimo di 5 dipendenti, assunti con contratto nazionale di categoria, direttamente impiegati per la produzione dei contenuti editoriali;

d) un fatturato pubblicitario minimo annuo di 500.000,00 euro nel 2019, composto da un minimo di 10 clienti oggettivamente riconoscibili quali investitori pubblicitari, con un tetto massimo per ciascun cliente del 15 per cento del totale fatturato pubblicitario. Il fatturato pubblicitario derivante da agenzie e/o concessionarie di pubblicità, che operino per conto dell'emittente, concorre al raggiungimento del minimo richiesto, con la medesima condizione che ogni cliente inserzionista commissionato dalle stesse sia parimenti riconoscibile quale investitore pubblicitario dell'emittente richiedente, e con medesimi limiti di incidenza calcolabile fissata al 15 per cento;

e) almeno il 30 per cento del tempo del palinsesto dalle ore 07.00 alle ore 21:00 per un minimo di 300 giorni l'anno dedicato alla diffusione di programmi informativi e di comunicazione partecipata ovvero consistenti in: notiziari, dibattiti, reportage, rubriche, approfondimenti, che siano autoprodotti con personale proprio o attraverso incarichi a imprese di produzione terze che abbiano rapporto esclusivo con il concessionario, quest'ultimi per non oltre il 50 per cento della durata totale delle produzioni. Gli argomenti trattati di carattere tecnico, professionale, scientifico e sportivo non potranno eccedere il tetto di un terzo del totale delle ore di programmazione giornaliera;

f) i contenuti diffusi sulla rete radiofonica concessionaria trasmessi in chiaro, anche in *simulcasting* in diretta per l'intera programmazione attraverso moderni sistemi di diffusione digitale in *streaming* sulla rete *web*, con caratteristiche tecniche che rendano facilmente ricevibili le trasmissioni informative con apparecchi di uso comune attraverso applicazioni appositamente realizzate e scaricabili dal pubblico gratuitamente sui dispositivi mobili personali.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* sono ridotti del 30 per cento per i primi due anni di applicazione della presente norma.

4. Non possono accedere in ogni caso al contributo le imprese editrici di emittenti:

a) che siano organi di informazione ovvero oggettivamente riguardanti i partiti, le confessioni religiose, i movimenti politici e sindacali, ivi incluse le imprese di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

b) specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale, sportivo o scientifico;

c) facenti capo o partecipate da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

5. Le emittenti concessionarie in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al credito d'imposta previsto dal presente articolo, possono inoltrare domanda all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità da essa stabilite. L'Agenzia delle entrate verifica la sussistenza e il mantenimento dei requisiti necessari all'accesso al credito d'imposta, sentita la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica l'esito della verifica. Qualora l'emittente abbia utilizzato il credito d'imposta in mancanza dei requisiti richiesti, è obbligata alla restituzione delle somme utilizzate e al pagamento di una sanzione amministrativa accessoria pari al 30 per cento delle somme impropriamente utilizzate.

6. Per le finalità di cui al comma precedente le emittenti hanno l'obbligo di conservazione delle registrazioni audio in formato digitale MP3 minimo 64 Kbps mono, dei programmi h24 per tutti i giorni dell'anno per tre anni al fine del controllo anche tramite consegna di una copia a formale richiesta degli organi preposti entro 15 giorni dalla richiesta.

7. I soggetti ammessi ai benefici di cui al presente articolo, possono usufruire di un ulteriore credito d'imposta pari al 40 per cento dei canoni di abbonamento per i servizi informativi delle agenzie di informazioni radiofoniche nazionali e delle agenzie di stampa nazionali. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro un limite di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2020.

8. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.0.3

RICCIARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali).

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di calcolo dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio per collegamenti fissi bidirezionali trasparenti, eque, non discriminatorie e proporzionate allo scopo, tenendo conto del numero di collegamenti fissi bidirezionali concessi a ciascuna impresa, con esclusione delle stazioni ripetitrici e senza produrre effetti penalizzanti in capo ai concessionari con un numero di collegamenti medio o piccolo».

38.0.4

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2020 il SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture) rende disponibile, come previsto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, lo sportello unico telematico che pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni competenti ricevono le richieste e procedono al rilascio di autorizzazioni esclusivamente attraverso il SINFI, che avrà la funzionalità di "Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni" verso gli operatori Telecomunicazioni - TLC - per l'avanzamento veloce del piano Banda ultra larga - BUL.

3. Lo sportello di cui al comma 1 ha l'obiettivo principale di uniformare a livello nazionale i procedimenti amministrativi locali per il coordinamento degli interventi dei diversi operatori delle telecomunicazioni e sia così garantita la risposta più celere all'operatore privato.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità operative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per abilitare le amministrazioni locali alle funzionalità per il rilascio telematico delle autorizzazioni attraverso la piattaforma unica SINFI.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

38.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: "superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro"».

38.0.6

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)

All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, alla lettera *a*), aggiungere le seguenti parole: "nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39"».

38.0.10

MIRABELLI, COLLINA, FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-

zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7».

38.0.11

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).»

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applica-

no al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

38.0.12

CORTI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)."

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 7/2007».

38.0.13

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2. 2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-

zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali."

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40».

38.0.14

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*).»

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. Nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, quali ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applica-

no al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.»

38.0.15

IANNONE, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater*, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1";

d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio preattivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto posto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, aggiungere infine le seguenti parole: "o modalità di comunicazione digitali".

3. Al fine di evitare effetti di *lock-in* (di limitare l'uso di strumenti contrattuali che ostacolano la mobilità degli utenti) e garantire la libertà di scelta dei consumatori, gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa non applicano vincoli di permanenza contrattuale superiori a 24 mesi anche nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*. In ogni caso, nel caso di rateizzazioni di apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, come ad esempio i contributi per l'attivazione e il *modem*, gli operatori non applicano al consumatore alcun onere o corrispettivo legato al recupero delle promozioni eventualmente godute o rate residue su contributi attivazione e fornitura di *modem*, apparati e servizi correlati alla fornitura della linea telefonica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter del decreto-legge 7/2007.»

38.0.16

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione in materia di trasparenza delle tariffe e dei prezzi e fatturazione dei servizi di telefonia per la tutela degli utenti)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla stipula del contratto";

b) al comma 1-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima Autorità garantisce altresì che gli operatori dei servizi di telefonia mobile e fissa assicurino la piena trasparenza delle offerte e dei messaggi pubblicitari di cui al comma 2, garantendo una comunicazione semplice ed essenziale che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativi ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengono l'indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari di cui al comma 2.1".

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2.1. Per «servizi ancillari di telefonia mobile e fissa» si intendono i costi di attivazione del servizio, di attivazione e fruizione del piano tariffario, di trasferimento ad altro operatore, di utilizzo del servizio di segreteria telefonica, di verifica del credito residuo disponibile, di utilizzo di *software* e applicazioni, nonché di ogni ulteriore servizio pre-attivato o non disattivabile la cui fruizione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione.

2.2. Il prezzo finale contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 deve comprendere i costi di tutti i servi-

zi attivati, pre-attivati o non disattivabili dal consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione oggetto del messaggio pubblicitario.

2.3. Al fine di attivare Servizi a Valore Aggiunto che comportino pagamenti supplementari per i consumatori, è obbligatorio prevedere l'ottenimento del consenso informato dal cliente in modalità *opt-in* tramite invio ed inserimento di OTP (*one time password*)".

2. Al comma 291 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiungere in fine le parole: "o modalità di comunicazione digitali."».

38.0.17

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazione per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività d'impresa)

1. Al comma 1, dell'articolo 5, del Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in modalità disgiunta e in data antecedente a quella della comunicazione unica presentata presso il registro imprese, fermo restando che l'efficacia della SCIA ha effetto dalla data effettiva dell'inizio dell'attività, che può essere anche successiva, da comunicare comunque anche al registro imprese."».

38.0.19

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine per l'utilizzo della medesima, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, è prorogato di ulteriori dodici mesi».

38.0.20

RAMPI, NANNICINI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 38-bis.

(Misure per semplificare e agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.145)

1. Al fine di agevolare l'utilizzo della Carta elettronica di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui utilizzo è stato limitato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le somme assegnate con la Carta sono spendibili per ulteriori 12 mesi rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177».

38.0.21

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure urgenti per i rifugi montani)

1. All'articolo 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti", con le seguenti: "fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti e per i rifugi di montagna privi di connessione *internet* fino al 1° gennaio 2023";

b) al comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 2021" aggiungere le seguenti: "per i rifugi di montagna privi di connessione *internet* fino al 1° gennaio 2023"».

Art. 39

39.1

COLLINA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni".

1-ter. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi.

1-quater. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati"».

39.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

39.3

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

39.4

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, MASINI, SICLARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "6 anni"».

39.5

COLTORTI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale, tra i programmi di investimento nelle aree di crisi industriali agevolati ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è aggiunta, limitatamente ai programmi di investimento per la tutela ambientale, la fabbricazione di gas industriali, in conformità e alle condizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento

n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono conseguentemente apportate le necessarie modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

39.0.1

PESCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione digitale dei sistemi di pagamento ed autofinanziamento tra imprese)

1. Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.

2. Le cambiali digitali sono titoli di credito avente forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.

3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.

4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.

5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.

6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.

7. Le cambiali digitali emesse ai sensi del presente articolo costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre

2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. All'articolo 6 della tariffa - Allegato A- annessa al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille"».

39.0.2

RUFA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, nonché delle strutture ospedaliere, per la cura e il ricovero, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto, altresì, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti massimi di spesa pari al 100 per cento delle spese sostenute nel 2020, ovvero per un massimo di 100.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 e nei tre periodi di imposta successivi esclusivamente tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019 concernente le erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.4

GIROTTO, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla piattaforma telematica "Incentivi.gov.it")

1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. La piattaforma di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse le modalità per

assicurare l'interoperabilità della piattaforma *Incentivi.gov.it* con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-*bis* e 2".

2. All'attuazione dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

39.0.5

ANASTASI, SANTILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Estensione degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, al sostegno della produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi per la prevenzione delle emergenze sanitarie)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rafforzare le filiere produttive del settore biomedicale e della telemedicina e consentire la crescita e lo sviluppo del sistema nazionale di produzione di dispositivi medici e di tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie, possono essere utilizzati gli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 17 ottobre 2019, n. 244.

2. Limitatamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, l'intero territorio nazionale è riconosciuto quale area di crisi industriale non complessa.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione degli interventi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico con successivo provvedimento.

4. Gli interventi di cui al comma 1 trovano copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all'articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante apposita riserva, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni

2020 e 2021, stabilita dal decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 230, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

39.0.6

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Mini-IRES sperimentale)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che rientrano nella definizione di piccola impresa contenuta nella Raccomandazione UE 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del predetto testo unico ridotta di 4 punti percentuali.

2. Ai fini del comma 1:

a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico,

l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi del comma 1 da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi del comma 1 è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.520.000.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come

rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 1.020 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 2.520.000.000 euro per gli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.8

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

39.0.23

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

39.0.550 (già 47.2)

CALIGIURI, BATTISTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

«1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

39.0.551 (già 47.3)

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 17 luglio 2020, n. 77)

«1-bis. All'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"».

39.0.42

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione in materia di crediti d'imposta)

1. Al fine di incentivare gli investimenti privati e di fronteggiare le ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza epidemica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre

2015, n. 208, e di cui all'articolo 1, commi da 184 a 190, commi da 198 a 209 e commi da 210 a 217 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in luogo dell'utilizzo diretto possono optare per la cessione di detti crediti d'imposta, inclusi quelli già maturati alla data della cessione, ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ovvero gli intermediari finanziari.

3. Il credito d'imposta ceduto può essere utilizzato dai cessionari anche in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 191 è sostituito dal seguente:

"191. Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione

al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale";

b) il comma 204, è sostituito dal seguente:

"204. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.";

c) il comma 214 è sostituito dal seguente:

"214. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le

modalità e i termini di invio della comunicazione. Fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale".

7. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 108, primo periodo, le parole: "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021"».

39.0.9

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

39.0.10

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

39.0.11

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di credito d'imposta per gli investimenti)

1. All'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quarto ed il quinto periodo sono soppressi».

39.0.3

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, sopprimere il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

39.0.12

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione della misura del credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 204, sono soppresse le seguenti parole: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è inserito il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

39.0.13

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad

altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

39.0.14

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione della misura credito d'imposta Impresa 4.0)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 191, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

b) al comma 204, è soppresso il periodo: "Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale";

c) dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:

"209-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 209, possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari"».

39.0.15

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso».

39.0.16

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, PICHETTO FRATIN, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il secondo periodo è soppresso».

39.0.17

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di credito d'imposta investimenti)

1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Limitatamente all'anno 2020, l'obbligo di cui al periodo precedente è assolto da parte dell'acquirente anche mediante annotazione dei riferimenti sulla copia analogica della fattura elettronica e sugli altri documenti relativa all'acquisizione dei beni agevolati"».

39.0.18

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea

difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*)».

39.0.19

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI delle disposizioni operative del Fondo stesso a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere *g-bis*), *g-ter*) e *g-quater*)».

39.0.552 (già 64.0.24)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestiti del Fondo centrale di garanzia PMI per le società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *g-quater*), del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ", in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

39.0.553 (già 64.0.25)

CERNO, DE PETRIS, FERRARA, STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

(Semplificazione per l'accesso alla garanzia per i prestatori del Fondo centrale di garanzia PMI per le società in concordato omologato prima del 31 dicembre 2019)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera g-quater), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole: ", in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

39.0.20

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifica all'art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)

1. All'articolo 13, lettera g), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "in data successiva al 31 dicembre 2019," sono soppresse».

39.0.21

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Con riferimento alle operazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di avviare la procedura di escussione della garanzia non è necessario effettuare la comunicazione dell'evento di rischio prevista dalle disposizioni operative del Fondo di garanzia.

2. A pena di inefficacia della garanzia, la richiesta di escussione della garanzia deve essere inviata al Gestore del Fondo, previa attivazione delle procedure di recupero, entro 18 mesi dalla prima rata scaduta e non pagata anche parzialmente in via continuativa da oltre 90 giorni. In caso di operazioni senza piano di ammortamento il termine di cui al periodo precedente è ridotto a 9 mesi rispetto alla data di inadempimento.

3. Ai fini dell'escussione della garanzia il soggetto finanziatore esibisce i seguenti documenti già acquisiti in fase di istruttoria: richiesta di affidamento, modulo "allegato 4-*bis* - modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *m*), del DL Liquidità", contratto di finanziamento e lettera di intimazione di pagamento».

39.0.22

PIZZOL, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche demaniali marittime)

1. All'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime-demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale e i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a due anni consecutivi, la professionalità decade".»

39.0.24

VONO, GRIMANI, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

39.0.25

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

39.0.26

PAGANO, MALLEGNI, VITALI, PAROLI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

39.0.27

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Digitalizzazione delle schede identificative dei prodotti)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "su altra documentazione illustrativa", sono inserite le seguenti: "anche in formato digitale,"».

39.0.28

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: "a condizione che" fino a: "categoria di appartenenza." sono soppresse.

3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato"».

39.0.29

RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Differimento applicazione sanzioni per inosservanza di obblighi informativi erogazioni pubbliche)

1. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-ter, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2021".

2. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 125-quinquies, le parole da: "a condizione che" fino a: "categoria di appartenenza." sono soppresse.

3. Alla legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 127, aggiungere in fine il seguente periodo: "Tale limite è da riferirsi per singola sovvenzione, sussidio, vantaggio, contributo o aiuto effettivamente erogato"».

39.0.30

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2021"».

39.0.31

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso all'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di particolari categorie di veicoli).

1. Con riferimento all'acquisto di veicoli di categoria M1 e delle categorie L1e e L3 nuovi di fabbrica acquistati, anche in locazione finanziaria, ed immatricolati in Italia, nel periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, per i quali sia prevista la possibilità di accesso e fruizione di contributi, nonché per l'acquisto di veicoli e di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km e di motoveicoli elettrici o ibridi di cui agli articoli 44 e 44-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i venditori dei veicoli agevolabili, i quali per la prenotazione di detti contributi siano tenuti a provvedere alla propria registrazione sull'apposito sistema informatico gestito dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, sono esonerati dall'obbligo di inserimento su tale piattaforma dei dati relativi all'ordine di acquisto del veicolo agevolabile qualora l'acquirente sia un Comune, una Provincia, una Città metropolitana, una Comunità montana, una Comunità isolana o un'Unione di Comuni.».

39.0.32

FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. All'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, sostituire le parole: "ovvero di una quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2" con le seguenti: "ovvero di due rate anche non consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettera a) e b)".

2. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3-*bis*, inserire il seguente:

"3-*ter*. I soggetti decaduti da altri provvedimenti di rateizzazione possono, per altri carichi iscritti a ruolo, richiedere una nuova istanza di rateizzazione.".

3. All'articolo 154, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973" aggiungere, in fine, le seguenti: "anche per quei carichi già compresi in precedenti rateazioni oggetto di decadenza senza obbligo di recupero delle rate precedentemente scadute."».

39.0.33

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

39.0.34

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che siano tenuti a restituire le somme usufuite a seguito di avvisi di accertamento emanati dalle competenti Autorità e per accertamenti radicati in commissione tributaria, possono effettuare i relativi versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in forma rateale fino ad un massimo di sei rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

39.0.35

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Ampliamento dei crediti detenuti dai Confidi oggetto di cessione)

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 13, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi"».

39.0.36

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Violazioni meramente formali)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nei casi di omissioni o di errori che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, il ravvedimento effettuato dal contribuente prima che risulti intervenuta la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, esclude l'applicazione della sanzione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5-bis, del presente decreto legislativo"».

39.0.37

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni senza il modello di valutazione del Fondo di Garanzia per le PMI)

1. Al fine di semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, il modello di valutazione per il merito di credito dei soggetti beneficiari non si applica alle richieste di intervento relative alle operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro 50.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato».

39.0.38

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Concessione indiretta degli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 54, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'aiuto è concesso a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione di cui al comma 1"».

39.0.39

COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al Fondo di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è definito un assetto organizzato che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Per l'attuazione dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico si avvale della società Infratel Italia S.p.A."».

39.0.40

BOTTICI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

*(Neutralità fiscale delle operazioni di
aggregazione degli studi professionali)*

1. All'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 170 e 176 valgono, in quanto applicabili, anche per i trasferimenti delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico nelle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, o altri tipi societari previsti dalle leggi di settore relative alle professioni regolamentate di riferimento. Le disposizioni di cui all'articolo 176 si applicano esclusivamente con riferimento al conferimento dell'attività professionale svolta in forma individuale.

1-*ter*. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56 e 83 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi".

2. All'articolo 2, comma 3, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o trasformazioni di società" sono sostituite dalle seguenti: "trasformazioni di società, dei trasferimenti di cui all'articolo 174, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

39.0.41

DONNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di split payment)

1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-sexies è aggiunto il seguente:

"1-septies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di beni e servizi resi ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies ed erogate dalle piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, recepita con il decreto del Ministero della attività produttive 18 aprile 2005, con sede legale in Italia"».

39.0.44

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Regime forfetario sperimentale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi fino a 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. I soggetti di cui al comma 1, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4, di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

5. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

6. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dal versamento degli acconti dell'imposta, per l'anno 2020, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altresì il pagamento dell'acconto non può essere superiore a quello versato nell'anno precedente.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 240.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 240.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza,

di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.350.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.670.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.45

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta con-

sista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

39.0.46

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE, BORGHESI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la locuzione "alla data del 31 luglio 2019" contenuta nell'articolo 3, comma 13, lettera *a)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita con: "alla data del 31 agosto 2020";

b) la parola: "2017" contenuta nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sempre sostituita con "2018".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

39.0.554 (già 64.0.41)

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo».

39.0.47

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Accesso alla garanzia SACE S.p.A.)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto";

2) è abrogato il comma 14-ter;

b) all'articolo 1-bis, è abrogato il comma 3.»

Art. 40

40.1

SAPONARA, AUGUSSORI, PERGREFFI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini della cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi fa sempre fede la data di presentazione dell'istanza, purché la cancellazione sia perfezionata entro 15 giorni dalla medesima data.».

40.2

BOLDRINI, FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le Camere di Commercio hanno sede e circoscrizione territoriale in ogni provincia o nell'area metropolitana di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 e fatti salvi gli accorpamenti tra Camere di Commercio già perfezionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015.

3-bis. Le procedure di riduzione del numero delle Camere di Commercio mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del personale, avviate e non concluse ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono interrotte ed i relativi effetti cessano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I consigli di due o più Camere di Commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la Camera di Commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio esistenti ferma restando la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario per ciascuna delle Camere interessate"».

40.550 (già 40.0.31)

MALLEGNI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

40.3

BOLDRINI, FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese continuità nell'accesso ai servizi offerti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura che risultino ancora non accorpate, qualora rispettino i seguenti requisiti:

a) abbiano più di 40.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nei rispettivi registri;

b) rappresentino un territorio con specificità geo-economiche e siano in una situazione di comprovata rispondenza a criteri di efficienza e di equilibrio economico;

- c) svolgano un ruolo di presidio permanente sul territorio a sostegno delle imprese e dell'economia locale;
 - d) svolgano servizi di qualità nei confronti di imprese e cittadini.».
-

40.4

FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire alle imprese la lavorazione delle numerose pratiche presentate e ancora giacenti presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, le disposizioni di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono sospese, salvo diversa richiesta da parte delle Camere di commercio coinvolte, fino al 31 dicembre 2021.»

40.5

COLLINA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. Non si applica l'articolo 2400, comma 2, ultimo periodo, del codice civile"».

40.6

CORBETTA

Aggiungere infine il seguente comma:

«12-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2492:

1) dopo il terzo comma è inserito il seguente

"Entro i cinque giorni successivi alla presentazione del reclamo, il cancelliere comunica la notizia in via telematica, ai fini dell'annotazione, al competente ufficio del registro delle imprese.";

2) al quarto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: "Un estratto della sentenza definitiva che decide sul reclamo è trasmessa, entro cinque giorni, dal cancelliere al competente ufficio del registro delle imprese per la relativa annotazione".

b) all'articolo 2495:

1) al primo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", salvo quanto disposto dal comma seguente.";

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceve notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere."»

40.0.1

PICCHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di sostenere più efficacemente la ripresa economica, per le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento del costo, per una quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 1 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 3 e 4.

3. Il fondo all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

4. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento"».

40.0.2

FLORIS, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, le opere di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione sui beni immobili strumentali effettuate dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sono ammortizzabili in 5 anni a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500.000.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "7 per cento".

40.0.3

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cessione dei beni oggetto di rivalutazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della cessione medesima ovvero dall'anno successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 7 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

40.0.4

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*bis* è soppresso».

40.0.550 (già 43.0.90)

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-*bis* è soppresso».

40.0.5

TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.40-bis.

1. Ai datori di lavoro che al termine della sospensione delle procedure di licenziamento di cui all'articolo 46 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, mantengono gli stessi livelli occupazionali vi-

genti alla data di entrata in vigore del citato articolo 46, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, è proporzionalmente ridotta la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

40.0.6

LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione del cassetto tributi comunali)

1. Al fine di semplificare l'accesso ai servizi fiscali è istituito, all'interno dell'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale prevista dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il cassetto dei tributi comunali.

2. Il cassetto di cui al comma 1 rende disponibili al contribuente tutte le informazioni relative alla propria posizione tributaria nei confronti degli Enti Territoriali fruibili dalla banca dati catastale e dalle altre banche dati ministeriali nonché dai dati relativi alle dichiarazioni fiscali presentate.

3. All'interno del cassetto di cui al comma 1 saranno fruibili tutti le informazioni rinvenienti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità attuative del presente articolo, ferma restando la possibilità di accesso al cassetto di cui al comma 1 utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale o la Carta d'Identità Elettronica e la definizione delle modalità di interscambio dei dati inseriti dal contribuente a favore degli Enti impositori».

40.0.8

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, BAGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. All'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, i commi 1 e 2 sono soppressi».

40.0.9

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione delle procedure di cancellazione delle ipoteche)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

40.0.10

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

40.0.11

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 e il comma 01 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il n. 2) è soppresso.

3. All'articolo 93, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 agosto 2020", sono sostituite con le seguenti: "fino alla fine dello stato di emergenza"».

40.0.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di obblighi informativi delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

40.0.14

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici).

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 giugno 2017, n. 122, è garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».

40.0.15

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40 bis.

(Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici)

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" è sostituita dalle seguenti: "individuate le modalità attuative della disposizione di cui al successivo comma 6-bis, nonché";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122, dovrà essere garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento"».

40.0.17

PESCO, LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "e) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte";

3) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera: "f) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode";

4) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: "g) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "3. L'accordo di ristrutturazione della società presentato dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedure familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo,

nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi.";

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti";

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*.1. Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-*bis*";

3) dopo il comma 3-*bis*.1 è inserito il seguente comma:

"3-*bis*.2: L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."

f) all'articolo 12, dopo il comma 3-*bis* sono inseriti i seguenti:

"3-*ter*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-*quater*. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: "compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti";

i) all'articolo 14-*ter*, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori".

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*quaterdecies*.

(Debitore incapiente)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'I-SEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta,

compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.".

2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.».

40.0.18

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti).

1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei

tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;"

b) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 2, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente lettera: "*e*) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte";

3) al comma 2, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente lettera: "*f*) limitatamente al piano del consumatore, se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

4) al comma 2, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente lettera: "*g*) limitatamente all'accordo di ristrutturazione, se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".

5) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

"3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

c) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis.

(Procedura familiari)

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione della crisi";

d) All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamen-

to con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

1-quinquies. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti".

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti

il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.";

2) dopo il comma *3-bis* è aggiunto il comma:

"*3-bis.1.* Alla domanda di accordo di ristrutturazione deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera *e)* del comma *3-bis*";

3) dopo il comma *3-bis.1* è inserito il comma:

"*3-bis.2.* L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."

f) all'articolo 12, dopo il comma *3-bis*, sono inseriti i seguenti:

"*3-ter.* Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3-quater. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo

11, comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.".

g) all'articolo 12-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di rigetto il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore".

3) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 3-*bis*";

h) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo";

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: "di cui alla presente sezione" sono inserite le seguenti: «compresi quelli relativi all'assistenza dei professionisti»;

i) all'articolo 14-*ter* dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:

"8. La procedura di liquidazione della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili";

l) l'articolo 14-*decies* è sostituito dal seguente:

"Art. 14-*decies*-1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori."

m) dopo l'articolo 14-*terdecies* è inserito il seguente articolo:

"Art. 14-*quaterdecies*.
(*Debitore incapiente*)

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'organismo di composizione della crisi, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'organismo di composizione della crisi sono ridotti della metà.

7. Il sovraindebitato persona fisica è ammesso al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi ai sensi dell'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modifiche.

8. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

9. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo da presentare al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

10. L'organismo di composizione della crisi, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2".

2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei procedimenti di omologazione degli accordi e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il debitore può presentare, sino all'udienza ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla presente legge. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge.

4. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 12 o dell'articolo 12-*bis* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze».

40.0.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53, comma 5-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

2. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: "gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente", sono sostituite dalle seguenti: "i sottoscrittori di contratto di locazione a lungo termine senza conducente di veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2021 nel caso di pagamento cumulativo della tassa automobilistica da parte delle società di locazione a lungo termine in luogo dei sottoscrittori dei contratti di cui al comma 1-*bis*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria è determinato un tariffario massimo applicabile a livello nazionale, comunque non superiore al valore medio delle tariffe applicate su tutto il territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il predetto decreto vengono altresì definite le modalità di riscossione e di aggiornamento dei valori delle tariffe";

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza o sede legale dell'uti-

lizzatore a titolo di locazione finanziaria o del sottoscrittore del contratto di locazione a lungo termine senza conducente del veicolo."».

40.0.22

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali ferrosi e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i principi dell'economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero, possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all'Albo. A tal fine è istituito presso l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 152, un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuova e faciliti l'ingresso nel mercato, anche dall'estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività».

40.0.24

VACCARO, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - (*Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti*) - 1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.

2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:

a) i soggetti iscritti da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) i soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) i soggetti che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

d) i soggetti che abbiano maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con compiti di gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2021, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il relativo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'Albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti in materia.

6. Con regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura».

40.0.25

ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-*bis*, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti: ", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva";

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *(Criteri per la scelta dei commissari e degli esperti)* - 1. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza che è aggiornato con cadenza annuale.

2. Possono fare domanda di iscrizione all'albo di cui al comma precedente:

a) persone iscritte da almeno dieci anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale o nel settore della analisi e revisione di azienda;

b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno dieci anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;

c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi fatturato di almeno 5 milioni di euro una esperienza complessiva di almeno dieci anni in funzioni di amministrazione o di direzione;

d) persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno dieci anni in funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;

e) magistrati non in servizio anche di organi di giurisdizione interna ad organismi costituzionali.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui al comma 1;

b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;

c) le modalità di nomina dei Commissari iscritti all'albo di cui al comma 1;

d) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività degli iscritti all'albo.

4. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

5. Sino alla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico dell'albo di cui al comma 1, per la nomina dei Commissari straordinari continuano ad applicarsi le disposizioni già emanate in materia.

6. Con regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono stabili i requisiti di onorabilità dei commissari straordinari e ulteriori previsioni di cause impeditive o sospensive.

7. Il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce altresì preventivamente, con proprio decreto, i criteri per la scelta e le modalità di nomina degli esperti del comitato di sorveglianza la cui opera è richiesta dalla procedura e gli obblighi da osservare circa la pubblicità degli incarichi conferiti e dei relativi costi, al fine di garantire piena trasparenza alla procedura"».

40.0.26

CAMPARI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI,
CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione procedure di nomina dei Commissari Straordinari)

1. Ai fini della semplificazione delle procedure di nomina, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1-bis, dopo le parole: "pubblici uffici" sono aggiunte le seguenti:", nonché chi sia già commissario straordinario in altra procedura attiva"».

40.0.27

PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per il sostegno del risparmio in materia di capital gain)

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, al primo e secondo periodo, sostituire la parola: "quarto", con la seguente: "settimo"».

40.0.28

LANZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di visto per investitori esteri)

1. All'articolo 26-*bis* del decreto legislativo. 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "agli stranieri che intendono effettuare" sono inserite le seguenti: "in nome proprio o per conto della persona giuridica che legalmente rappresentano";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Qualora la richiesta del nulla osta di cui al comma 3 sia presentata dal legale rappresentante della persona giuridica straniera, l'autorità amministrativa, individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, richiede al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la preliminare verifica sulla sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2.

3-*ter*. Il rilascio del nulla osta ai sensi del comma 3-*bis* reca l'attestazione dell'avvenuta verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all'articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all'articolo 2 e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall'obbligo della sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* e dagli obblighi inerenti la continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione"».

40.0.29

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

40.0.551 (già 43.0.42)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente", sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro"».

40.0.552 (già 49.0.69)

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazioni delle assunzioni)

1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro".

2 All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole "entro il giorno antecedente" sono sostituite con le seguenti: "prima dell'inizio del rapporto di lavoro».

40.0.30

LOMUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure di semplificazione per la cancellazione semplificata d'ipoteca)

1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In mancanza delle comunicazioni di cui al comma 2 e al comma 3, il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca su istanza del debitore, dandone comunicazione al creditore. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, può richiedere, ai sensi del comma 3, il permanere dell'ipoteca"».

40.0.33

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio".

2. In riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, il codice ATECO 45.32.0 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli non è applicabile all'attività di gommista di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122».

40.0.34

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da

utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio"».

40.0.35

AUGUSSORI, PERGREFFI, GRASSI, CAMPARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazione in materia di Codice ATECO per l'attività di gommista)

1. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-ter. L'attività di gommista, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della presente legge, è classificata in modo omogeneo con il codice ATECO 45.20.4 - 'Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli', di cui alla tabella ATECO 2007, approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 recante 'Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate'. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con proprio provvedimento recepiscono tale norma e riclassificano i registri presso le Camere di Commercio."».

40.0.36

MARINO, VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche al Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia

ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

40.0.37

VITALI, PAGANO, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti degli intermediari finanziari, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, le parole "a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un'operazione frazionata e limitatamente alle operazioni" sono sostituite dalle seguenti: "a quello indicato dalle disposizioni specifiche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del menzionato decreto con riferimento ai dati e alle informazioni relative alle operazioni da rendere disponibili alle Autorità"».

40.0.38

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Semplificazioni in materia di cooperative sociali)

1. Le disposizioni di cui all'art. 2477 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 si applicano alle cooperative sociali con più di 500 dipendenti occupati in media durante l'esercizio».

40.0.39

VESCOVI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI,
PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 40-bis.

(Definizione dell'attività di onicotecnico)

1. L'attività di onicotecnico consiste nell'applicazione e decorazione di unghie artificiali. Essa comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo o di miglioramento estetico, sulla superficie delle unghie delle mani e dei piedi, tramite l'apposizione di unghie artificiali preformate o tramite altri composti da decorare, e la successiva lavorazione e colorazione delle stesse. L'onicotecnico svolge la propria attività tramite interventi manuali, mediante l'uso di utensili e prodotti appositamente indicati.

2. L'attività di onicotecnico non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Art. 40-ter.

(Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane)

1. È requisito per l'esercizio dell'attività professionale dell'attività di onicotecnico l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni.

Art. 40-quater.

(Qualifica professionale)

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita qualifica professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualificazione della durata pari almeno a 450 ore, che si svolge in un arco di tempo non inferiore a 6 mesi, di cui 80 ore destinate ad attività pratiche, di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 1;

b) da un corso di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-*sexies*, comma 2.

2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 40-quinques.

(Esercizio dell'attività di onicotecnico)

1. L'attività di onicotecnico può essere esercitata in forma individuale o societaria, non è obbligatoriamente legata alla qualifica ed all'esercizio della professione di estetista professionale, nei limiti e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di onicotecnico devono aver conseguito la qualifica professionale di cui all'articolo 40-*quater*.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano l'attività di onicotecnico, a titolo individuale, devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 40-*quater*.

4. L'attività di onicotecnico può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente, in locali che rispondano ai requisiti previsti dai provvedimenti comunali di cui all'articolo 40-*sexies*.

5. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di onicotecnico in forma ambulante o di posteggio.

Art. 40-sexies.

(Competenze regionali, corsi professionali e definizione dell'esame)

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano l'attività professionale di onicotecnico e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale di qualificazione di cui all'articolo 40-*quater*, comma 1, lettera *a*), individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i contenuti tecnico-culturali dei corsi di specializzazione per coloro che già praticano l'attività di estetista al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 40-*quater*, comma 1, lettera *b*).

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono altresì i criteri di riconoscimento di crediti formativi per coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per estetista pari ad almeno 2500 ore, e comprendente un modulo dedicato alla ricostruzione unghie.

4. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma precedente è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese onicotecniche, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

6. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano lo svolgimento dei corsi esclusivamente presso enti di formazione professionale accreditati.

Art. 40-septies.

(Vendita di prodotti cosmetici e attività di onicotecnico)

1. Le imprese esercenti l'attività di onicotecnico, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

2. All'interno delle imprese autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, può essere esercitata l'attività di onicotecnico a condizione che le imprese stesse si adeguino ai provvedimenti comunali di cui all'articolo 5 e che gli addetti allo svolgimento di ta-

le attività siano in possesso della qualifica professionale prevista dall'articolo 40-*quater*.

Art. 40-*octies*.

(Violazioni e sanzioni)

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza la qualifica professionale di cui all'articolo 40-*quater* è inflitta una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000, in base alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di onicotecnico senza l'autorizzazione comunale prevista ai sensi dell'articolo 40-*sexies*, comma 4, lettera *d*), è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

Art. 40-*novies*.

(Disposizioni transitorie)

1. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di onicotecnico, sono tenuti ad adeguarsi alla presente normativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Regioni sono tenute ad avviare i corsi, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Coloro che già praticano l'attività di estetista, dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno frequentare un corso di specializzazione tecnico, di cui all'articolo 5, comma 2, per un totale pari almeno a 200 ore, volto a conseguire le competenze previste dalla presente legge.

4. È previsto il riconoscimento di crediti formativi per tutte quelle persone che abbiano frequentato con successo corsi di specializzazione tecnica esterni non antecedenti a 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge».

40.0.40

PICHELTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-*bis*.

(Misure urgenti a garanzia della raccolta di abiti e accessori di abbigliamento usati)

1. Per tutti i contratti aventi ad oggetto servizi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili urbana, abiti ed accessori usati classificati con i codici CER

200110 e 200111, compensati con la cessione del materiale raccolto, sono sospesi per dodici mesi i termini di pagamento dei canoni ovvero dei corrispettivi che l'appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante a fronte della cessione stessa.

2. Gli importi relativi ai pagamenti di cui al comma precedente sono rateizzati, senza il pagamento di interessi, secondo un piano di rateizzazione concordato tra le parti.

3. In ogni caso, l'appaltatore e la stazione appaltante sono tenuti a garantire il rispetto degli standard qualitativi e di servizio previsti dal contratto.»

40.0.42

FLORIS, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di risolvere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è fatto obbligo al lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di trattamenti di integrazione salariale, di frequentare corsi di nuova formazione generale e specifica e di integrazione o aggiornamento. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, lo stesso decade dal trattamento.»

Art. 41

41.1

RIVOLTA, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All'articolo 1, comma 495-ter, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, le parole: ", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative

necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse" sono sostituite dalle seguenti: "le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

3-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito, in fine, il seguente periodo "Le regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

41.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La comunicazione di cui al periodo precedente, entro trenta giorni dalla ricezione, è trasmessa dal ministro per il Sud e la coesione territoriale all'autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale"».

ORDINE DEL GIORNO

G41.100

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883);

premesso che:

il provvedimento in esame prevede l'istituzione e l'utilizzo di sistemi di piattaforme quali quella per la notificazione digitale degli atti della Pubblica Amministrazione, quella sulle targhe associate e la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a rendere possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

una delle principali finalità perseguite dal provvedimento è quella di favorire la diffusione di servizi pubblici in rete, semplificandone le procedure ed agevolandone l'accesso da parte di cittadini e imprese;

l'articolo 41 del provvedimento in esame, in particolare, reca «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche»;

considerato che:

il *tax free shopping* (TFS) è il sistema che consente agli acquirenti di beni non residenti in Europa di ottenere il rimborso dell'IVA sugli acquisti che vengono trasportati fuori dal territorio dell'Unione Europea e rappresenta un elemento competitivo molto efficace nei confronti dei turisti che provengono dai Paesi extraeuropei;

in Italia, ad oggi, la soglia minima per poter usufruire del TFS è di 154,95 euro (pari alle vecchie 300 mila lire previste dalla norma del 1993), nel Regno Unito, in Irlanda, in Germania e, da luglio 2018 anche in Spagna, la soglia è pari a zero, in Olanda è stata abbassata, nel 2006, da 150 a 50 euro, in Grecia è stata fatta la stessa scelta nel 2016, con un abbassamento dal 120 a 50 euro e in Francia è stato annunciato che vi sarà un abbassamento della soglia a partire dal 2021;

dall'ultima indagine sul turismo internazionale condotta da Banca d'Italia, l'Italia si attesta in quinta posizione a livello mondiale per le entrate da turismo internazionale, superando di poco il Regno Unito. La meta preferita dei turisti rimane la Francia, seguita dalla Spagna, a dimostrazione del fatto che i Paesi più visitati a livello mondiale siano tutti in Europa. Questo aspetto

determina una forte competizione tra i vari Stati dell'Unione che non può non tenere in considerazione anche il fattore TFS come leva di attrazione turistica;

il sistema TFS ha subito negli ultimi anni una totale rivoluzione digitale, orientata ad una maggiore efficienza del servizio per il turista, con tempi e modalità di rimborso più celeri e standard di controlli più sofisticati, finalizzati a prevenire ed evitare sempre di più i casi di frode e per uno snellimento delle procedure amministrative e burocratiche per gli operatori e i commercianti;

considerato altresì che:

la legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'articolo 1, comma 368, ha previsto che le operazioni di VAT refund possano essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*septies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

tuttavia, detta norma è rimasta sostanzialmente inapplicata, determinando una sostanziale deregolamentazione degli intermediari del *tax free shopping*. In particolare, oggi il mercato è caratterizzato da una forte «sperequazione», in termini di qualità nell'erogazione dei relativi servizi, con la presenza sia di *players* che garantiscono solidità sotto il profilo economico-finanziario e standard organizzativi e tecnologici elevati; sia di piccole realtà con consistenza patrimoniale, organizzazione, presenza sul territorio e livelli di sviluppo tecnologico tutti da verificare;

con il sistema OTELLO 2.0, entrato in vigore nel settembre 2018 e messo a punto dall'Agenzia delle dogane per l'emissione e la trasmissione della fattura tax free in formato elettronico, quello del TFS è stato il primo sistema fiscale in Italia a vivere una completa transizione verso il digitale anche se alcuni aspetti, come quelli legati alla digitalizzazione delle fatture TFS per i turisti che lasciano il territorio europeo da un altro Stato membro, sono ancora in fase di definizione;

tenuto conto che:

si rende necessario completare il processo di riforma complessiva del mercato del *tax free shopping*, avviato con la digitalizzazione del sistema Otello 2.0, attraverso un nuovo regime di vigilanza, capace di conciliare la necessità di controllo e indirizzo da parte dello Stato, con il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, concorrenza e legalità, anche attraverso la previsione di standard soggettivi qualitativi finalizzati alla fruizione del servizio,

impegna il Governo:

a valutare l'istituzione, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del registro degli intermediari per le operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-*quater*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, prevedendo che l'iscrizione al medesimo Registro sia subordinata:

- a) al rispetto di requisiti legati alla forma giuridica;
 - b) alla collocazione in Italia della sede legale o, per i soggetti comunitari, della stabile organizzazione;
 - c) alla superiorità del capitale sociale versato rispetto a quello minimo necessario per costituire società per azioni;
 - d) al prevalente esercizio dell'attività d'intermediazione;
 - e) al rispetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da parte dei soggetti apicali.
-

EMENDAMENTI

41.0.1

RICCIARDI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Semplificazioni del sistema di pagamento della pubblica amministrazione)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 121, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso";

b) all'articolo 122, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso";

2. Al fine di facilitare e incentivare la cessione, parziale o totale, dei crediti di imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono

istituiti i conti correnti fiscali, intesi quali conti elettronici su cui accreditare crediti d'imposta cedibili.

3. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti fiscali, la cui gestione informatica e telematica è affidata a una struttura del Ministero dell'economia e delle finanze individuata dal decreto di cui al comma precedente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può valutare la possibilità di utilizzare la piattaforma elettronica per la cessione dei crediti già esistente presso l'Agenzia delle Entrate, collegata ai cassetti fiscali del servizio Entratel-Fisconline. Al fine di garantire un migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione è operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

5. I conti correnti fiscali sono intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e sono dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I crediti d'imposta sono accreditati sui conti correnti fiscali degli aventi diritto, incorporando e visualizzando anche la data prefissata per il loro utilizzo in compensazione fiscale. Al fine di incentivare la circolazione dei crediti d'imposta, in luogo del loro utilizzo in compensazione alla data prefissata, è possibile fissare un incremento annuo in percentuale.

6. La cessione dei crediti d'imposta tra i titolari di conti correnti fiscali è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente fiscale è associata anche una carta elettronica fiscale per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche fiscali, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ai sensi dell'articolo 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un pagamento parziale o totale in nuovi crediti d'imposta di pari valore, compensabili con le tasse a due anni ma accreditati sui conti correnti fiscali di cui al comma 2, e cedibili fin da subito ad altri soggetti, comprese banche ed istituzioni finanziarie».

41.0.2

RICCIARDI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Semplificazioni del sistema di finanziamento della pubblica amministrazione con conti di risparmio)

1. Al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio degli italiani, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto, sono istituiti i conti correnti di risparmio, intesi quali conti elettronici su cui accreditare titoli di stato dematerializzati e rimborsabili.

2. Con decreto il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze realizza, una piattaforma elettronica per la gestione dei conti correnti di risparmio, la cui gestione informatica e telematica è affidata al Medio Credito Centrale MCC, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proprietà della piattaforma è attribuita ad Invitalia. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a valutare la possibilità di migliorare ed utilizzare, eventuali piattaforme elettroniche già utilizzate dalla banca pubblica Medio Credito Centrale. Per un migliore controllo della Piattaforma elettronica e la sua integrazione con altre piattaforme in uso, la gestione sarà operata centralmente con conti accentrati presso l'ente emittente ed accesso con identificazione.

3. I conti correnti di risparmio saranno intestati ai cittadini residenti in Italia e alle aziende con sede fisica, fiscale e legale in Italia e saranno dotati di un codice identificativo che ne consente l'uso da qualsiasi applicazione digitale. I titolari dei conti correnti di risparmio possono acquistare titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, depositando somme in euro sul proprio conto di risparmio, come alternativa all'acquisto di titoli di stato tradizionali. Al fine di incentivare la circolazione dei titoli di stato nel circuito dei conti correnti di risparmio, viene definito un rendimento annuo in percentuale indicizzato all'inflazione.

4. I titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, sono emessi da una banca pubblica come il Medio Credito Centrale MCC, costituiscono un investimento garantito dallo Stato, con un equo rendimento e cedibile a terzi per l'intera somma o per qualsiasi porzione di essa, a condizione che il ricevente sia anch'esso titolare di conto corrente di risparmio.

5. La cessione di titoli di stato dematerializzati in euro, senza scadenza e rimborsabili, tra i titolari di conti correnti di risparmio è ad accettazione volontaria e potrà avvenire con gli usuali metodi online di trasferimento elettronico tra conti diversi. Al conto corrente di 310 risparmio è associata anche una

carta elettronica di risparmio e potranno associarsi anche altre modalità-per effettuare i trasferimenti attraverso gli usuali strumenti POS. In attesa della piena operatività della piattaforma elettronica attraverso nuove carte elettroniche di risparmio e altre modalità, si potrà valutare la possibilità di utilizzare in alternativa la tessera sanitaria.

6. I titoli di stato de materializzati, accreditati sui conti correnti di risparmio, possono essere rimborsati a semplice richiesta, per essere trasferiti in conti correnti bancari, previa applicazione di una penale non maggiore del rendimento degli ultimi sei mesi.

7. Le imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito, che si configura come ricognizione del debito ex art. 1989 c.c., hanno la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito attraverso un nuovo strumento di scambio ad accettazione volontaria, costituito da un pagamento parziale o totale in nuovi titoli de materializzati e rimborsabili di pari valore, accreditati sui conti correnti di risparmio di cui al comma 1 e cedibili ad altri soggetti in possesso di conti di risparmio».

41.0.3

RICCIARDI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Semplificazione del finanziamento alle imprese con la banca pubblica MCC)

1. Al fine di utilizzare il Mediocredito Centrale S.p.A. per i pagamenti della Pubblica Amministrazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della conversione del presente decreto-legge, vengono definite le trasformazioni necessarie per permettere l'apertura di un conto corrente bancario presso MCC in tutta Italia, su cui poter effettuare anticipazioni ad un tasso agevolato per i crediti verso la Pubblica Amministrazione.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di costituire una Banca degli Investimenti con filiali su tutto il territorio italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce alla Banca del MezzogiornoMediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, le quote di partecipazione in Monte dei Paschi di Siena e in Banca Popolare di Bari, al

fine di realizzare un struttura sinergica in grado di finanziare l'economia reale sul modello della KfW tedesca o della BPI francese. Con gli aumenti del capitale di cui al comma 1, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta Italia, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione e aumento di tali partecipazioni.

1-ter. La Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, promuove, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese e dell'occupazione in tutta Italia, fornendo i seguenti servizi finanziari:

a) erogare finanziamenti garantiti dal Fondo SACE e dal Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

b) effettuare anticipi sulle fatture delle imprese portatrici di crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ricevuto la certificazione del proprio credito"».

41.0.4

PITTELLA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e n), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti

o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

41.0.5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Semplificazioni per l'attività delle società quotate e delle società concedenti e concessionarie di infrastrutture, incluse nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g*) e *n*), del decreto legislativo n. 175 del 2016, che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali o essenziali all'erogazione di servizi pubblici locali».

41.0.6

RAMPI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

1. All'articolo 181-bis della legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

41.0.7

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per l'industria musicale)

1. All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

41.0.550 (già 12.0.20)

BORGONZONI, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Misure urgenti di semplificazione per il settore musicale)

All'articolo 181-*bis* della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata"».

41.0.8

RICCIARDI, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Cessione del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito di imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2017, n. 123, possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione, da effettuarsi in via telematica».

Art. 42

42.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo le parole: "progetto approvato" aggiungere le seguenti: "e comunque nel limite massimo di 5,35 milioni di euro";».

42.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, ove occorrente».

42.3

D'ARIENZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare il percorso di effettiva attuazione delle delibere adottate dal DIPE in conformità a quanto deliberato dal CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze, nei casi in cui interrompa, con apposita comunicazione al DIPE, anche mediante posta elettronica certificata, il termine di quindici giorni previsto per le verifiche degli effetti di finanza pubblica sull'oggetto e il contenuto della deliberazione, conclude le relative verifiche di finanza pubblica più approfondite entro e non oltre i successivi 15 giorni. Trascorso il predetto termine, senza alcun riscontro, anche per posta elettronica certificata, la deliberazione è sottoposta alla sottoscrizione del Presidente del Consiglio.».

42.4

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", previo parere del CIPE";

b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni"».

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatori.";

b) alla lettera g), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze," sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione". Dopo le parole: "a carico dei fondi" sostituire la parola: "delle" con la parola: "le"; dopo le parole: "realizzazione delle infrastrutture", sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili"»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis*, dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti," e sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatori.";

b) dopo il comma 27-*octies* è aggiunto il seguente:

"27-*nonies*. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo"».

42.5

RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: ", previo parere del CIPE";

b) al comma 5, sopprimere le parole da: "assegnate dal CIPE" fino alla fine del comma;

c) al comma 6, sopprimere le parole: "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" e dopo le parole: "per la successiva riallocazione da parte del", sopprimere le parole: "CIPE, su proposta del";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della

medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni"».

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 214, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera f), sostituire le parole: "anche ai fini della loro sottoposizione" fino alla fine del primo periodo con le seguenti: "formulando eventuali prescrizioni." e, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "I relativi progetti sono approvati dagli enti aggiudicatoti.";

b) alla lettera g), sostituire la parola: "propone" con la seguente: "assegna"; dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze," sopprimere le parole: "al CIPE l'assegnazione". Dopo le parole: "a carico dei fondi" sostituire la parola: "delle" con la parola: "le"; dopo le parole: "realizzazione delle infrastrutture", sopprimere le parole: "contestualmente all'approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili"».

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis, dopo le parole: "i relativi progetti" inserire le seguenti: "fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta già intervenuti," e sostituire le parole: "secondo la disciplina previgente" con le seguenti: "dagli enti aggiudicatoti.";

b) *dopo il comma 27-octies è aggiunto il seguente:*

"27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo"».

42.6

NUGNES, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministe-

riale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

42.7

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ragione delle competenze in materia di sviluppo sostenibile attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire procedure concorsuali riservate per posizioni dirigenziali di seconda fascia, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai titolari di contratto di lavoro autonomo o di lavoro flessibile presso il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica alla data di entrata in vigore del presente decreto e abbia altresì maturato esperienze qualificate e di comprovata specializzazione, anche universitaria, in materia di sviluppo sostenibile non inferiore a due anni.».

42.8

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 ottobre 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello

sviluppo economico procede, entro i successivi sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici».

42.0.2

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo progettazione)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 51 aggiungere il seguente:

"51-bis. Le risorse di cui al comma precedente possono essere anticipate anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica";

b) al comma 52:

al primo periodo sostituire le parole: "15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo" con le seguenti: "15 agosto 2020";

all'ultimo periodo eliminare le seguenti parole: "Ciascun ente locale può inviare fino a un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e";

c) al comma 53 sostituire le parole: "28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo" con le seguenti: "15 settembre 2020"».

42.0.3

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Fondo «Piano Italia» per i comuni e accelerazione investimenti province e città metropolitane)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 12 milioni per l'anno 2020, 1.262 milioni per l'anno 2021, 1.559 milioni per l'anno 2022, 1.968 milioni per l'anno 2023, 2.068 milioni per l'anno 2024, 2.070 milioni per l'anno 2025, 2.353 milioni per l'anno 2026, 2.402 milioni per l'anno 2027, 2.403 milioni per l'anno 2028, 2.408 milioni per l'anno 2029, 2.409 milioni per l'anno 2030, 2.409 milioni per l'anno 2031, 2.459 milioni per l'anno 2032, 2.501 milioni per l'anno 2033 e 1.800 milioni per l'anno 2034.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni, in particolare in materia di:

a) costruzione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole, edifici di proprietà pubblica ed edilizia residenziale pubblica;

b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

d) mobilità sostenibile;

e) infrastrutture sociali;

f) riqualificazione urbana.

3. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti, le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

4. Le risorse di cui al comma 1, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie di cui al comma precedente e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate ai comuni, sulla base della popolazione residente alla

data del 1° gennaio 2018, entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 2.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b) ai comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 2 milione per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

g) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

h) ai comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

i) ai comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro il 10 settembre 2020, il Ministero dell'Interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

5 Le risorse non assegnate ai sensi del comma precedente sono attribuite come premialità ai comuni secondo le modalità di cui al comma 9.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma precedente può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti, anche aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 4 è tenuto a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma precedente entro i termini di seguito indicati: *a)* per il 30 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo; *b)* per il 70 per cento del valore delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 aprile di ciascun anno

successivo a quello di riferimento del contributo; *c*) per la totalità delle opere l'inizio dei lavori deve avvenire entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

8. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino all'emanazione del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, successivamente, se, non utilizzati dallo stesso comune per ulteriori investimenti, costituiscono parziale utilizzo del contributo ai sensi del comma 10 del presente articolo.

9. I contributi di cui al comma 4 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 90 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 9 e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

10. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 7 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 4, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente e quelle di cui al comma 5 sono riassegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori per una percentuale superiore a quella indicata al comma 7, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro quattro mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di revoca di cui al primo periodo.

11. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 2 a 10 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce "Contributo Piano Italia".

12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 10 del presente articolo si provvede mediante:

a) soppressione dell'articolo 1, commi da 134 a 138 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) soppressione dell'articolo 1, commi da 139 a 148 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) soppressione dell'articolo 1, commi da 29 a 37 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. È fatta salva l'assegnazione delle risorse effettuata a valere sull'annualità prevista per il 2020;

d) soppressione dell'articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) soppressione dell'articolo 1, commi da 44 a 46 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) soppressione dell'articolo 1, commi da 47 a 50 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) soppressione dell'articolo 1, commi da 59 a 61 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

h) soppressione dell'articolo 1, commi da 437 a 443 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

13. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti di competenza di Province e Città metropolitane, le risorse di cui all'articolo 1 comma 891 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 1 comma 63 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere anticipate attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

14. Le risorse di cui al comma precedente, come anticipate sulla base delle operazioni finanziarie dallo stesso previste e ripartite per gli anni 2020 e 2021, sono assegnate a province e città metropolitane entro il 31 agosto 2020, con decreto del Ministero dell'interno.

15. Alle province e città metropolitane beneficiarie dei contributi di cui al comma precedente si applicano i commi da 6 a 10 del presente articolo».

42.0.4

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.5

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3

febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.500 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.6

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000

milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n.34 del 2020 medesimo».

42.0.7

MOLES, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.8

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione in materia di sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida specifiche per la sanificazione degli uffici e delle attività pubbliche e private che prevedono il contatto con il pubblico.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate con la finalità di:

a) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

b) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio e il pubblico sono obbligati ad attenersi;

c) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano alle strutture ed attività già in possesso di specifici protocolli ed in particolare:

a) alle strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) alle aree non aperte al pubblico delle imprese di cui all'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) alle strutture delle Forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Capitanerie di Porto;

d) alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 231 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. La dotazione del credito d'imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata, per l'anno 2020 a 1.000 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020 medesimo».

42.0.9

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera b), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-*bis* quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

42.0.10

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-*bis*.

(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-*bis*. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera *b)*, il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della

Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-*bis* quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

42.0.11

RAUTI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure per la ristrutturazione e adeguamento delle caserme militari)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 423 è aggiunto il seguente:

"comma 423-bis. Nell'ambito della ricognizione necessaria per l'esecuzione del programma di dismissioni immobiliari di cui ai precedenti commi 422 e 423, lettera *b*), il Ministero della Difesa può individuare caserme appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato il cui stato di manutenzione richieda una ristrutturazione dell'opera ovvero la sua demolizione con conseguente realizzazione di nuova opera. Ai fini della realizzazione di tali interventi, sentita l'Agenzia del demanio, il Ministero della Difesa può avvalersi delle forme di partenariato pubblico-privato previste alla Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, se del caso previa stipula di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la stessa Agenzia del demanio, con gli enti locali competenti e con le associazioni rappresentative a livello nazionale e/o locale dei soggetti privati che dovranno realizzare gli interventi di cui trattasi. I protocolli d'intesa individuano le caserme militari per cui è necessaria la ristrutturazione e/o la demolizione e definiscono le procedure di partenariato pubblico-privato più opportune ai fini della loro esecuzione, tenendo in considerazione esigenze di efficienza e celerità dell'azione amministrativa, la necessità di valorizzazione dei beni oggetto di tali procedure, il possibile uso anche pubblico, totale o parziale, di tali beni, e il contributo a tale titolo che può essere offerto dagli enti locali interessati. I protocolli di cui trattasi potranno inoltre prevedere:

a) l'accorpamento in lotti di più caserme site nella stessa area geografica ai fini della loro ristrutturazione;

b) la cessione al privato di caserme dismesse ai sensi dei precedenti commi 422 e 423-bis quale strumento per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero;

c) l'indizione di procedure di partenariato pubblico-privato nelle quali possano coesistere diversi modelli procedimentali tra quelli contemplati alla menzionata Parte IV, Titolo I, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto il comma 8:

"Nel caso di realizzazione, ristrutturazione o demolizione con conseguente nuova realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale secondo quanto indicato all'articolo 1, comma 423-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i committenti possono avvalersi della stipulazione di contratti di locazione finanziaria, previa sdemanializzazione o sclassificazione dei beni oggetto di locazione finanziaria. Nel caso non si proceda alla predetta sdemanializzazione o sclassificazione, e nell'ottica di assicurare comunque il riconoscimento di un apprezzabile valore di mercato alle opere oggetto di intervento, al committente è comunque consentito il rilascio di un diritto di superficie in capo all'aggiudicatario sulle aree appartenenti al demanio militare o al patrimonio disponibile dello Stato, la cui durata, ai fini di cui sopra, dovrà essere superiore rispetto a quella del contratto di locazione finanziaria"».

Art. 43

43.1

TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola: "dipendente", sono inserite le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"»;

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-*bis*) all'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l), è inserita la seguente: "l-*bis*) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati."».

43.2

PICCHETTO FRATIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola dipendente, inserire le seguenti "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi";

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) all'art. 40, comma 2, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo la lettera l), inserire la seguente m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati».

43.3

FAZZOLARI, RUSPANDINI, TOTARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo la parola "dipendente", inserire le seguenti: "e dei collaboratori iscritti in ordini e collegi"»;

b) *al comma 4, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis. All'articolo 40, comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente: "m) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati"».

43.4

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma: "2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già

in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

43.5

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

43.6

BERUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

43.7

PARAGONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, è aggiunto, dopo il comma 2-bis, il seguente comma:

"2-ter. Le registrazioni nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) previste dai commi 1 e 2 del presente articolo non sono dovute quando riguardano dati e informazioni già in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici a qualunque titolo. I dati e le informazioni sono in questo caso acquisiti d'ufficio dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) direttamente dalle Amministrazioni pubbliche o gestori di servizi pubblici che li posseggono."».

43.8

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, TESTOR, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'allegato X alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 1 della sezione 6 della parte II, dopo le parole "borlande di distillazione," inserire le seguenti: "ivi compresi i prodotti organici derivanti dal trattamento di scarti agricoli ed alimentari che soddisfino i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti,"».

43.9

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) alla rubrica, le parole: "imprese agricole", sono sostituite dalle seguenti: "imprese agroalimentari e mangimistiche";

b) ai commi 1 e 2, le parole: "imprese agricole", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "imprese agroalimentari e mangimistiche"».

43.10

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 3, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati».

43.11

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 3, lettera c), al numero 1) sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando a tal fine specifici impegni», con le seguenti: «entro un congruo termine che tenga conto dei processi produttivi interessati».

43.12

CORBETTA

Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «entro un termine non superiore a novanta giorni», con le seguenti: «entro il termine di novanta giorni».

43.13

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare"».

43.14

MALLEGNI, PAGANO, VITALI, PAROLI, FAZZONE, SCHIFANI, BARACHINI, BARBONI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4, sono applicabili anche alle violazioni relative alle norme in materia di sicurezza alimentare"».

43.15

GRIMANI, VONO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

"a) Non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600,601,602, 603-bis, 640,640-bis e 416-bis del codice penale;

b) Non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni."

- Alla lettera c-ter è aggiunta la seguente:

"c-quater) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), c-bis) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci."

- Il comma 3 è modificato come segue: "Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell'istanza".

- Al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni."

- Dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti"».

43.16

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

"a) non avere riportato condanne penali definitive, negli ultimi cinque anni, per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali, delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti contro l'ambiente e delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis, 640, 640-bis e 416-bis del codice penale;

b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze e al pagamento delle sanzioni";

b) alla lettera *c-ter*) è aggiunta la seguente:

"*c-quater*) Le cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ed all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n.240, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le organizzazioni di produttori agricoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, non possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità qualora uno o più soci non siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis*) ed il prodotto da questi conferito nell'impresa comune costituisce la prevalenza dell'intera produzione conferita dai tutti i soci";

c) il comma 3 è modificato come segue: "Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica, iscrivendosi provvisoriamente previa autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli effetti dell'iscrizione vengono meno a seguito della verifica da parte della Cabina di Regia di insussistenza dei presupposti. Entro trenta giorni dall'insediamento determinazione gli elementi essenziali dell'istanza";

d) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: "Alle medesime imprese, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce premialità e priorità nell'accesso ai fondi nazionali, secondo le disposizioni dei relativi decreti di attuazione. L'iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è elemento necessario per l'accesso alle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Alle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono essere riconosciute misure incentivanti da parte delle Regioni".

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"9. Ai soggetti iscritti alla Rete del lavoro agricolo di qualità è assegnato un marchio di legalità. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di assegnazione e di utilizzo di tale marchio, con l'obiettivo di valorizzare e premiare i soggetti iscritti"».

43.18

DESSÌ

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la lettera d);*
 - b) *sopprimere la lettera e).*
-

43.19

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO, NUGNES

Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).

43.20

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI,
GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI,
RUFA

Al comma 4, sopprimere le lettere d) ed e).

43.21

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Al comma 4 sopprimere la lettera d) e la lettera e).

43.22

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera d);*
 - b) *sopprimere la lettera e).*
-

43.23

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

43.24

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

43.25

TARICCO

Al comma 4, alla lettera d), sostituire le parole: «dell'Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,» e sopprimere la lettera e).

43.26

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».

43.27

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «dall'Autorità competente», con le seguenti: «dal MIPAAF su richiesta dei soggetti interessati,».

43.28

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.29

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.30

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

43.31

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione"».

43.32

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, i produttori possono fare richiesta di imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata. La richiesta deve essere presentata secondo le disposizioni previste nell'articolo 35, comma 3, lettera c)».

43.33

TARICCO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

43.34

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

43.35

PAGANO, BATTISTONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le colture arboree ed erbacee effettuate su terreni ubicati in aree di origine vulcanica, il superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, non configura un trattamento con prodotti non ammessi. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree».

43.36

FATTORI, NUGNES, DE FALCO, DI MARZIO

Sopprimere il comma 5.

43.37

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione) -

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa in caso di:

a) perdita dei requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza del personale, nonché di efficacia del sistema di controllo adottato;

b) gravi e ripetute carenze nello svolgimento delle attività di controllo e di certificazione, nonché nello svolgimento delle funzioni di valutazione, riesame e decisione;

c) mancato rispetto delle procedure di controllo e di certificazione;

d) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo;

e) adozione di comportamenti ostativi allo svolgimento dei compiti dell'autorità competente;

f) inadempimento sistematico delle prescrizioni impartite dall'autorità competente.

2. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, l'organismo di controllo deve dimostrare di aver adottato i correttivi necessari al ripristino dei requisiti richiesti. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, non può acquisire nuovi operatori e, sotto la supervisione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni precedentemente rilasciate.

3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è revocata in caso di:

a) revoca del certificato di accreditamento;

b) emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione;

c) mancata adozione dei correttivi necessari al ripristino dei requisiti al termine del periodo di sospensione.

4. La revoca può riguardare anche una singola attività di controllo autorizzata, tra quelle indicate all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine gli operatori dell'organismo di controllo cui è stata revocata l'autorizzazione provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo presente nell'elenco di cui all'articolo 5"».

43.38

MOLLAME

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fino al 30 giugno 2021, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo, è revocata in

caso di emanazione di tre provvedimenti di sospensione ovvero al raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione superiore a quindici mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione».

43.39

MOLLAME

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fino al 30 giugno 2021, in deroga a quanto disposto alla lettera a) del punto 3, sezione C, Allegato 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di controllo e certificazione, il personale addetto all'attività di controllo e certificazione di cui al punto 3, sezione C, Allegato 2, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 non devono aver riportato condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni».

43.40

NATURALE, ABATE, LOREFICE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire l'emersione di prestazioni non denunciate da lavoro dipendente in agricoltura, per ogni operaio agricolo a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) al datore di lavoro è riconosciuto un credito di imposta del valore di 10 euro per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;

b) al lavoratore è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi previdenziali a suo carico per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 181 giornate di lavoro;

7-ter. Alle retribuzioni relative a tali giornate lavorative si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

7-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di applicazione dei commi da *7-bis* a *7-ter*».

43.41

MOLLAME

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Per i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per gli alimenti o per il loro ingrediente primario, somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, nel rispetto della vigente normativa europea, è possibile evidenziare il luogo di produzione, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili o acquisibili da parte del consumatore le informazioni fornite.

7-ter. Le liste delle vivande degli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande nelle attività di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 25 agosto 1991, n. 287, possono riportare, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

a) al Paese, alla regione o alla località di origine e di produzione delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

b) al nome, alla ragione sociale o al marchio e alla sede legale del produttore o dell'importatore, in caso di provenienza da un Paese estero, delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda;

c) alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime impiegate per la preparazione di ciascuna vivanda e ai metodi di lavorazione utilizzati, ove questi siano determinanti per la qualità o per le caratteristiche organolettiche o merceologiche delle vivande».

43.42

COLLINA, MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo

al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

7-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.43

ABATE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesoriери, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)", attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.».

43.45

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

"5. i prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra», salvo che la diluizione di un prodotto già qualificato BIRRA, anche se con basso tenore di anidride carbonica, avvenga al momento della miscita e/o spillatura con acqua potabile e/o gasatura con anidride carbonica, sotto indicazione del produttore che ne garantisce anche dopo la diluizione le caratteristiche e il giusto equilibrio del grado plato ed alcolico."».

43.46

ABATE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 20 è aggiunto il seguente: "20-bis) Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dal Titolo III del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;"».

43.47

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "ultimo periodo," sono soppresse.»

43.48

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

43.49

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

43.50

BERUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, articolo 1-bis, il comma 9 è abrogato ed al comma 10 le parole "ai commi da 5 a 9" sono sostituite con le parole "al comma 5"».

43.51

BRUZZONE, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO,
PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.1. Nelle aree protette e nelle zone limitrofe, anche in zona in cui è vietata l'attività venatoria, è comunque consentito il

trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche se a bordo di un veicolo durante l'attraversamento dell'area protetta. Nelle condizioni esposte nel primo periodo, non si configurano i reati di cui all'articolo 30."»

Conseguentemente, nel titolo dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di gestione della fauna selvatica».

43.52

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente: «4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione."».

43.53

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: "3-bis.1. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane."».

43.54

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive

disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.».

43.55

AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ABATE

Dopo il comma 7 aggiungere, infine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

"5-bis. In caso di adesione al "Sistema di qualità nazionale di produzione integrata", istituito dell'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità, e il rispetto delle relative norme tecniche collegate lo rendano necessario, è ammessa una deroga alle indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009."».

43.56

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

43.57

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

43.58

BERUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

43.59

PARAGONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assoluta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici"».

43.60

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

43.61

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

43.62

BERUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

43.63

PARAGONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alle micro-imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, non si applica il contributo richiesto ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, articolo 8, comma 1, lettera *b*).»

43.66

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "ed agli utenti" sono sostituite dalle seguenti: ", agli utenti e alle microimprese"».

43.64

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "anche ai terreni" fino a: "patrimonio indisponibile" sono sostituite dalle seguenti: "ai terreni di qualsiasi natura";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione."».

43.65

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale".

7-ter. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

7-quater. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo".

7-quinquies. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1498 è abrogato.

7-sexies. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato, o da un perito agrario."».

43.67

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "assicurativa e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2".

2. All'articolo 1, comma 659, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« e di prestazioni svolte nell'ambito dell'attività agrituristica».

43.68

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono aggiunte le parole: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione"».

43.550 (già 43.0.54)

TARICCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: "ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale" sono inserite le seguenti: "nonché per la valutazione del rapporto di connessione"».

43.69

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente

«7-bis. All'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*ter* le parole "15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data," sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020, sono sospese fino a tale data le procedure di recupero per compensazione, nonché;"

b) dopo il comma 10-*sexies* è aggiunto il seguente:

"10-*septies*. Per consentire alle aziende debentrici in materia di quote latte di accedere agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni:

a. sono compensati gli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote latte, comprensivi degli interessi maturati, nel limite previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863;

b. sono revocati i pignoramenti in essere."»

43.72

MANTOVANI, PAVANELLI, RICCIARDI, LANZI, MONTEVECCHI, CROATTI, PESCO, ENDRIZZI, VANIN, ABATE, CORBETTA, GIOTTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

43.73

MOLLAME

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "vietata", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quella svolta mediante l'utilizzo di droni.";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo dei droni in agricoltura"».

43.74

PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare alle aziende del settore una maggiore efficienza e di razionalizzare gli interventi ispettivi, nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche non possono essere effettuati i controlli di cui al comma 1 nei novanta giorni successivi all'ultima ispezione. Fermo

restando quanto applicabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il presente comma non si applica all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale"».

43.75

TARICCO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2016, la lettera o-bis) è sostituita dalla seguente:

"o-bis) 'digestato equiparato': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 22 e 24 in ingresso in impianti di produzione di biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e che, conformemente alle condizioni di utilizzazione agronomica previste dal Titolo IV del presente decreto, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica"».

43.76

COLLINA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nell'applicazione del presente codice sono fatte salve le speciali disposizioni previste in materia di multifunzionalità delle imprese agricole e forestali di cui al decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, al decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, all'articolo 2, comma 134, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e le disposizioni per le zone montane di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994"».

43.77

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e del sistema di dichiarazione dei pagamenti a favore dei lavoratori agricoli».

43.78

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

43.79

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

43.80

BERUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

43.81

PARAGONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, articolo 1, al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo"».

43.82

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, dopo le parole: "i CAA" aggiungere le seguenti: "che operano tramite dipendenti e collaboratori iscritti agli albi professionali del settore agrario"».

43.83

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di consentire una maggiore trasparenza sulle importazioni di latte vaccino dall'estero, sono resi pubblici i dati e i documenti, con specifico riguardo ai nomi dei soggetti importatori, a qualsiasi titolo detenuti dal Ministero della salute, relativi ai flussi commerciali di latte e dei prodotti lattiero-caseari provenienti da Paesi non aderenti all'Unione europea ovvero oggetto di scambio intracomunitario"».

43.84

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.85

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.86

BERUTTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.87

PARAGONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, l'articolo 13-bis è abrogato».

43.88

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "di consulenti ed esperti" aggiungere le seguenti: "tra i quali i dottori agronomi e i dottori forestali"».

Conseguentemente, nel titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«dell'azione di recupero delle aziende in crisi».

43.89

VONO, GRIMANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 119, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) dai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile per gli immobili rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133"».

ORDINE DEL GIORNO

G43.100

MODENA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (A.S. 1883),

premesso che:

la fase complessa dovuta al Covid-19 ha acuito i tanti problemi di destrutturazione del mercato del lavoro, ponendo ancora di più il tema dei diritti e della dignità delle persone;

un esempio su tutti lo danno le circa 400 lavoratrici e lavoratori stagionali di Eskigel, una delle poche fabbriche a prevalenza di manodopera femminile, che a luglio 2019 protestavano sotto la prefettura di Temi, e che a distanza di poco meno di un anno non hanno visto nessun cambiamento della loro condizione, con il gravare sul loro capo di una addizionale dello 0,5 ad ogni novazione contrattuale che li mette a rischio *turnover* con l'aumento del costo contributivo, e nessun bacino delle professionalità riconosciuto che ne tuteli la continuità occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che i lavoratori stagionali, che per natura contrattuale, non possono essere paragonati al contratto a tempo determinato, vengano pa-

rificati alla tipologia contrattuale stagionale (ad esempio dell'agricoltura) dove non sono previsti, proprio per la stagionalità dei contratti, aggravati contributivi, permettendo al lavoratore stesso di poter rientrare nelle aziende senza *turn-over*, dato il ripetersi di tali produzioni ogni anno.

EMENDAMENTI

43.0.1

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

1. L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.2

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.3

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di contributi SSICA)

L'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 e.e. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

43.0.4

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, Simone BOSSI, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione relative all'inquadramento previdenziale dei lavoratori marittimi)

1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020, le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984".

2. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendo-

no i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano sia come titolari di azienda che come marittimi dipendenti con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

3. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.5

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" sono aggiunte le parole: "e delle acque interne".

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c-bis*) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

43.0.6

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne".

3. All'articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c*-bis) le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4"».

43.0.7

GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Chiarimenti sull'ambito applicativo della legge 13 marzo 1958, n. 250 e ulteriori misure di semplificazione)

1. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, per persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa o professionale, si intendono i marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della navigazione che operano con i natanti di cui all'articolo 1, comma 3, per proprio conto o in quanto associati a vario titolo in cooperative o compagnie. Conseguentemente, i

requisiti oggettivi e soggettivi elencati nel comma 3 sono da intendersi come necessari e sufficienti per l'applicazione del comma 1.

2. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: "marittima" aggiungere le parole: "e delle acque interne"».

43.0.8

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Edificabilità in zona agricola)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche"».

43.0.9

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Edificabilità in zona agricola)

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, procede a modificare l'articolo 2, comma 1, lettera e), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche"».

43.0.10

TIRABOSCHI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

43.0.11

BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

43.0.12

BERUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Determinazione delle caratteristiche e dei requisiti dei diversi tipi di birra, a termini dell'articolo 7 della legge 16 agosto 1962, n. 1354)

1. Al DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile" ed "Alcool" sono abrogati;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,2 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito con il seguente: "la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100"».

43.0.13

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per la semplificazione nel settore sementiera)

3. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

d) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

e) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso";

f) all'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente

Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato".

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

43.0.14

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per la semplificazione nel settore sementiero)

1. Alla legge 25 novembre 1971 n. 1096 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "il registro di cui al precedente periodo può essere anche dematerializzato e può essere tenuto nell'ambito dei sistemi di registrazione già previsti dai produttori";

b) all'articolo 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le modalità di tenuta del registro stesso";

c) All'articolo 21, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabilite le modalità e le forme di collaborazione tra gli enti delegati per le attività di controllo e certificazione di cui al periodo precedente e le rappresentanze del settore privato".

2. All'articolo 11, comma 1, della legge 4 ottobre 2019 n. 117, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

43.0.15

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del

procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.16

Simone BOSSI, CAMPARI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne)

1. Per l'esercizio della pesca professionale nelle acque interne è obbligatorio il possesso della licenza di pesca, rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di residenza con modalità e costi del tributo annuale di concessione da essa predisposti. La licenza di pesca ha validità in tutto il territorio nazionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di stabilire un'eventuale soprattassa con finalità specifiche. La licenza di pesca professionale per l'esercizio dell'attività nelle acque interne va differenziata tra quella rilasciata per l'esercizio nelle acque interne lagunari, salse e salmastre e quella nelle acque dolci».

43.0.17

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui

all'articolo 33, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. È abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in contrasto con il presente articolo».

43.0.18

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-*ter*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

43.0.19

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio effettuate negli anni antecedenti al 2020. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è altresì autorizzato a procedere senza indugio oltre i termini di cui al precedente periodo al fine di concludere le istruttorie delle istanze che, allo scadere dei suddetti termini, risultano ancora pendenti.

2. La presenza all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei soggetti ammessi dà diritto al beneficiario di ricevere da ISMEA la liquidazione dell'aiuto concesso. È conseguentemente abrogato l'articolo 1-*ter*, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 2020, n. 40.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande sono altresì concluse le procedure di erogazione, anche mediante lo strumento del credito d'imposta, delle indennità previste dall'articolo 78, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, potendo procedere alle relative liquidazioni anche oltre il 31 dicembre 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

43.0.20

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, indipendentemente dal valore dell'affidamento medesimo e senza consultazione comparativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

43.0.21

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.43-bis.

(Estensione ai datori di lavoro agricolo delle agevolazioni previste dall'articolo 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. Ai datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2020, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. La quota di contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli, per l'anno di competenza 2020, è fissata nella misura prevista per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

43.0.22

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis dell'articolo 12, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" aggiungere: "ed incarnierato";

b) al comma 2 dell'articolo 19-bis, le parole: "con atto amministrativo," sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 14, le parole: "subprovinciali" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiori alle dimensioni provinciali";

d) al comma 2 dell'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

"2-bis. Le regioni possono istituire con legge l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza delle regioni e delle province.

2-ter. L'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica è sottoposto alla vigilanza del Presidente della Giunta regionale. Gli Istituti regionali collaborano con l'ISPRA, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.

2-quater. Alle funzioni attribuite agli Istituti regionali per la fauna selvatica, istituiti a norma del comma 2-bis, provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.";

e) il comma 5 dell'articolo 12 è abrogato.

43.0.23

BRUZZONE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Gestione della fauna selvatica)

Al comma 12-bis, dell'articolo 12, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" è inserita la seguente: "accertato"».

43.0.24

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Pulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lyrnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*Corvus corone comix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*), storno (*Sturnus vulgaris*), piccione (*Columba livia forma domestica*), tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*)».

43.0.25

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

All'articolo 18, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 gennaio: cinghiale (*sus scrofa*)"».

43.0.26

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "(Sus scrofa)", sono inserite le seguenti: "in battuta o braccata";

b) al comma 1, è aggiunta la lettera *e)*: "specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) in girata con un solo cane limiere";

c) al comma 2, le parole: "La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimenti selettivi approvati dalle Regioni; la caccia di selezione può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1", sono soppresse.

2. Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis

(Gestione faunistico venatoria degli ungulati)

a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18.

b) La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (Sus scrofa), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata con un solo cane limiere, secondo i periodi indicati all'articolo 18 comma 1 lettere *d)*, *e)*, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottiche di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regioni e Province autonome ed è consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma a seguito. Tale attività non costituisce attività vena-

toria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto di caccia, previa intesa con l'ente gestore.

c) La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

d) L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

e) Le abilitazioni in essere rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma hanno validità nazionale qualora conseguite secondo le modalità di cui al comma 4".

3. L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

a) Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui agli articoli 18 e 18-bis, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

b) Ai fini della tutela della biodiversità, della salute pubblica e della pubblica incolumità, delle produzioni agro-zootecniche-forestali ed ittiche, del patrimonio storico-artistico, del suolo, nonché del miglioramento della gestione del patrimonio zootecnico, le Regioni provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, compresi i contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inapplicabilità dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di cattura o abbattimento. Ai fini dell'attuazione di tali piani, le guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni regionali o provinciali possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, previa frequenza ad appositi corsi validati dall'ISPRA ed è individuato il soggetto istituzionale incaricato dell'attività di coordinamento. Tutte le figure di cui è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

c) Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco.

d) All'articolo 27, comma 1, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "agli agenti dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "delle Regioni e"».

43.0.27

BRUZZONE, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Integrazione calendario venatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)"».

43.0.28

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Integrazione calendario venatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)"».

43.0.29

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Integrazione calendario venatorio)

1. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" aggiungere le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)".

43.0.30

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

Dopo l'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Gestione degli ungulati)

1. La gestione del cinghiale (*sus scrofa*) capriolo (*capriolus capriolus*), cervo (*cervus alaphus*), daino (*dama dama*), camoscio (*rupicapra rupicapra*) e muflone (*ovis aries*) è finalizzata alla conservazione ed alla diffusione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente e con le attività antropiche.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate settimanali fruibili di cui al precedente articolo 18 adottando piani di abbattimento selettivo, distinti per sesso e per classi di età previo parere dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o gli istituti riconosciuti a livello regionale.

3. La caccia agli ungulati, con l'eccezione del cinghiale (*sus scrofa*), è consentita esclusivamente in forma selettiva. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente, alla cerca o all'aspetto, con arma a canna rigata di cui

all'articolo 13, munita di ottica di mira. È vietato l'uso di cani. Il prelievo venatorio del cinghiale, oltre che in forma selettiva svolta da tutti gli abilitati, può essere effettuato in battuta, in braccata e con il metodo della girata o in forma singola, utilizzando anche armi a canna rigata prive di ottica di mira ed armi a canna liscia, di calibro non superiore al 12, caricate con munizioni a palla unica. L'attività di recupero dell'animale ferito è svolta da soggetti abilitati secondo disposizioni impartite dalle Regione e provincie autonome. È consentita con l'utilizzo di cani da traccia nonché con l'arma al seguito. Tale attività non costituisce attività venatoria e può essere esercitata anche nelle aree a divieto previa intesa con l'ente gestore.

4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai soli soggetti abilitati previa partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla regione, in conformità con i programmi e le modalità indicate dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

5. L'abilitazione conseguita ha validità su tutto il territorio nazionale.

6. Le abilitazioni in essere, rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente norma, hanno validità nazionale se conseguite secondo le modalità di cui al comma 4"».

43.0.31

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, BRUZZONE, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione delle attività di commercializzazione nella filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di

controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al comma 1 possono essere equiparati ai macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui alle presenti disposizioni anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma delle presenti disposizioni.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli è concesso un contributo di 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.32

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Filiera della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

43.0.33

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Filiere della carne degli ungulati)

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

43.0.34

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica.

Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette.

Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito l'ISPRA.

Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli

interventi medesimi, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Le Regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento."».

43.0.35

BRUZZONE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Gestione della fauna selvatica)

Il comma 6-bis dell'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è sostituito dal seguente:

"6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/14 7 /CE per il prelievo della sola specie Storno (*Stumus Vulgaris*), le regioni provvedono autonomamente stabilendo il numero massimo di esemplari abbattibili, assicurano che tale numero non venga superato e entro il 30 giugno di ogni anno trasmettono una relazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'inoltro alla Commissione Europea."».

43.0.36

BRUZZONE, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Gestione della fauna selvatica)

Alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole "degli enti locali delegati dalle regioni" sono sostituite dalle seguenti "delle regioni e degli enti locali delegati dalle medesime".».

43.0.37

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, BRUZZONE, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione per la prevenzione della proliferazione della fauna selvatica)

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in

cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

43.0.38

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, BRUZZONE, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed

eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.39

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad

uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

43.0.40

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Controllo straordinario di animali dannosi, della specie nutria)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordinari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti».

43.0.51

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica, delle specie alloctone dannose e di valorizzazione della filiera della carne di ungulati)

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa".

2.1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i titolari di porto d'armi ad uso venatorio con copertura assicurativa in corso, ad attuare prelievi straordi-

nari di contenimento ed eradicazione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in ogni periodo dell'anno, su tutto il territorio di propria competenza, anche vietato alla caccia, con i metodi di controllo selettivo.

2.2. L'eradicazione della nutria nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore o da soggetti da esso appositamente autorizzati. 2.3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono all'ISPRA una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento delle nutrie a fini statistici indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

3.1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 625/2017 e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

3.2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3.3. Le carni degli ungulati abbattuti, che siano conferite ai Centri di lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 7 e per un periodo di tempo comunque non inferiore ad un anno.

3.4. I Centri di lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute dai Centri di lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale "Selvaggina Italiana", nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3.6. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati abbattuti nello stesso ambito territoriale di caccia o in uno contiguo, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

3.7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo».

43.0.52

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

5-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-ter. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma *5-bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-quater. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma *5-bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-quinquies. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *5-ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

43.0.53

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni alla disciplina in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. All'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono autorizzare le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria.

5-*ter*. Le tecniche e i mezzi di cattura e contenimento utilizzabili dai proprietari o conduttori di cui al precedente comma 5-*bis*, nonché i requisiti richiesti ai singoli operatori, sono disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano insieme al monitoraggio sanitario per la presenza della diffusione del virus della peste suina.

5-*quater*. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 5-*bis* devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti al fine di consentire i necessari controlli.

5-*quinquies*. Gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica nonché l'esercizio dell'attività di cattura e abbattimento realizzati ai sensi del presente articolo non costituiscono esercizio venatorio.

5-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*ter* si provvede mediante utilizzo delle risorse, in misura non inferiore a 2 milioni di euro, derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 da trasferire in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa».

43.0.41

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

All'articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la lettera a) con la seguente: "gli esercenti depositi per uso privato ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e per uso agricolo di capacità superiore a 25 metri cubi";

b) Sostituire la lettera c) con la seguente: "gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e per usi agricoli la cui capacità globale supera i 10 metri cubi».

43.0.83

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi carburante agricolo)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

43.0.84

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

43.0.85

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di depositi di carburante ad uso agricolo)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *a*) e *c*) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dalla tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 4 del citato articolo 25, indipendentemente dalla capacità globale dei depositi e dei serbatoi utilizzati, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori agromeccanici già soggetti all'obbligo di tenuta del libretto di controllo dell'impiego di carburanti per usi agricoli di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 e delle conseguenti annotazioni ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto ministeriale"».

43.0.43

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il trenta per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i Comuni rendicontano alla Regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti periodi. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato"».

43.0.44

ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Estensione dei regimi di aiuto applicabili dal Fondo di garanzia nei settori dell'agricoltura e della pesca).

1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e dell'acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.

2. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al comma 1. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9.».

43.0.45

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per la crescita del settore agricolo e agroalimentare e per il sostegno della competitività dei prodotti Made in Italy)

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per consolidare ed accrescere la capacità produttiva e innovativa, il livello qualitativo, la sostenibilità e la competitività sul mercato dei prodotti Made in Italy, è istituito l'accordo integrato di filiera.

1-*ter*. Con l'accordo integrato di filiera più soggetti, incluse le imprese in forma consortile, le società cooperative e i loro consorzi, si obbligano, sulla base di un disciplinare contrattuale contenente i contenuti minimi del rapporto negoziale, ciascuno per il segmento attinente alla natura ed all'oggetto della propria impresa, a fornire prestazioni di produzione agricola, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti agricoli e agroalimentari. I contraenti si obbligano altresì a rendere riconoscibili i prodotti oggetto del contratto mediante l'utilizzo di un marchio già registrato o la registrazione di un nuovo marchio, idoneo a identificare il prodotto e le attività di tutte le imprese coinvolte.

1-*quater*. L'accordo di cui al comma 1-*bis* è stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata a pena di nullità ed è depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha durata minima di 48 mesi e contiene un espresso riferimento all'entità della partecipazione agli

utili di ciascun contraente, in relazione all'apporto dato ed alle prestazioni cui è tenuto.

1-quinquies. L'accordo integrato di filiera è anche condizione necessaria per l'accesso ai contratti di filiera di cui al comma 1. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi, delle graduatorie e dei contratti di filiera pendenti, aperti ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge".

b) al comma 2 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti "di cui ai commi da 1 a *1-quinquies*".

43.0.46

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma *3-bis* inserire i seguenti:

3-ter. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma *3-ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma *3-ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

43.0.47

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

All'articolo 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-*quater*. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma 3-*ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-*quinqüies*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma 3-*ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente"».

43.0.48

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di interventi compensativi in agricoltura)

All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 3-*bis* inserire i seguenti:

"3-*ter*. Le imprese agricole ubicate su un determinato territorio dove si sono verificati danni particolarmente gravi, per le produzioni per le quali non sono state sottoscritte polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la

ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004.

3-quater. Le condizioni necessarie a rendere operativa la misura di cui al comma *3-ter* sono stabilite, di volta in volta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di eccezionalità degli eventi di cui al comma *3-ter*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente».

43.0.49

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(semplificazioni delle operazioni di calcolo per la compensazione delle perdite di produzione subite a causa di organismi nocivi)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso"».

43.0.50

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni e altre disposizioni in materia di apicoltura)

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge";

b) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: "fioritura" sono inserite le seguenti: "o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero";

d) all'articolo 7, comma 2, la lettera *a)* è abrogata;

e) all'articolo 6, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre".

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "all'aperto" sono inserite le seguenti: "o destinate alla produzione primana".

3. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313,".

4. All'articolo 34 della Legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro".

5. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi 1 e 1-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

43.0.55

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998".

2. All'individuazione delle misure di buona tecnica e buona prassi di cui all'articolo 46, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, le imprese agricole che utilizzino depositi di prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni non sono tenute

agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151».

43.0.56

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di prevenzione incendi nelle aziende agricole)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate misure di buona tecnica e buona prassi per gli aspetti inerenti al rischio di incendio nelle aziende agricole e le relative misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze, per le attività agricole classificate a rischio medio e basso ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998"».

43.0.58

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, PAGANO, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui ciclo produttivo si svolge interamente all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato, con livelli di filtrazione dell'aria che comunque assicurano l'assenza di elementi inquinanti

ovvero nocivi, presentano sulla confezione le informazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 3746"».

43.0.59

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge a/l'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, alla lettera *a*), dopo il punto ii, è aggiunto il seguente: "ii-*bis*. prodotto pulito e pronto per il consumo", o «prodotto pulito e pronto da cuocere», per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

43.0.60

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma I si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del Decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera a), dopo il punto ii, aggiungere il seguente: "iii. prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge 13 maggio 2011, n. 77».

43.0.61

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni per favorire il rilancio del settore agricolo italiano, attraverso lo sviluppo di processi produttivi innovativi)

1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1 si applica-

no anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura, in quanto l'intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi".

2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma" alla lettera *a*), dopo il punto ii., aggiungere il seguente:

"iii. "prodotto pulito e pronto per il consumo", o "prodotto pulito e pronto da cuocere", per i prodotti di cui all'articolo 4, comma 1-*bis* della legge 13 maggio 2011, n. 77"».

43.0.62

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Trasparenza delle informazioni sugli alimenti)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di assicurare la tutela del diritto dei consumatori alla corretta informazione e alla trasparenza del mercato nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione sul proprio *sito internet*, in una distinta partizione della sezione "Amministrazione trasparente", tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

43.0.63

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

43.0.66

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

43.0.64

GRIMANI, VONO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

43.0.65

BAGNAI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di controlli sulle imprese e istituzione del registro unico dei controlli)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non agricole.

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e di cui al presente articolo, sono nulli».

43.0.67

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di lavoro extra)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni"».

43.0.550 (già 40.0.16)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

43.0.551 (già 49.0.92)

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni per l'assunzione di lavoratori nel settore turistico)

1. All'articolo 29, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le parole: "dodici giorni"».

43.0.68

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei "registri distribuiti", appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

43.0.69

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione per l'agricoltura biologica)

1. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al

settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B allegata all'articolo 21-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

2. Il Sistema Informativo per il Biologico (SIB), istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, gestisce esclusivamente i procedimenti amministrativi necessari all'assolvimento degli obblighi a carico dello Stato Membro previsti dalla regolamentazione comunitaria per il biologico, ivi comprese le attività utili alla gestione e controllo da parte degli Organismi pagatori per la concessione di contributi specifici. La gestione informatizzata delle attività relative alla certificazione dei prodotti biologici e alla loro tracciabilità, compresa la banca dati per la tracciabilità delle transazioni commerciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 è realizzata su piattaforme telematiche basate sulla tecnologia dei "registri distribuiti", appositamente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Conseguentemente, dall'entrata in vigore del presente articolo è abrogato il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

3. Le informazioni di cui all'articolo 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono contenute nel Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020».

43.0.552 (già 43.17)

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

«1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 12, comma 2, le parole: ", da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività", sono soppresse;

c) all'articolo 14, comma 1, le parole: ", entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione," sono soppresse;

d) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita registrazione. L'ufficio territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni";

e) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione superiore' non può essere abbinata alla menzione 'novello', fatte salve le denominazioni preesistenti";

f) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

g) all'articolo 38, comma 7, dopo le parole: "perle partite medesime", sono aggiunte le seguenti: "fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dall'Autorità competente in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione";

h) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall'Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino soggetto all'obbligo di cui all'articolo 35, comma 2, lettera e), al di fuori della pertinente zona geografica delimitata";

i) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la

qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

l) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

43.0.70

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: "1° agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio";

b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti";

c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC";

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le attività di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera *e)* del comma 1 e alla lettera *e)* del comma 4 è esplicita prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni";

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CE/ EN 150/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

43.0.71

MANTERO, DI GIROLAMO, MOLLAME

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242)

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti e preparati da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie";

b) al comma 3, le parole: "in pieno campo" sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto";

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-*bis*. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

3) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla promozione della ricerca, della selezione e della registrazione di nuove varietà di canapa atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento";

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati, e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-*ter*. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2020, è definito un elenco delle eventuali patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al precedente periodo, è comunque consentita la produzione e la commercializzazione dei prodotti e dei preparati di cui al comma 1-*bis*».

43.0.76

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché delle imprese del settore agricolo";

c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».

43.0.553 (già 49.0.96)

CENTINAIO, RIPAMONTI, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione in materia di prestazione occasionale di lavoro per il settore turistico)

1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "delle strutture ricettive" sono inserite le seguenti: ", delle imprese turistiche e della ristorazione";

b) le parole: "di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno alle proprie dipendenze fino a quindici lavoratori".».

43.0.554 (già 49.0.97)

FAZZOLARI, CIRIANI, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a)* comma 1, lettera *b)*);
- b)* comma 8;
- c)* comma 8-*bis*;
- d)* comma 14, lettere *a)* e *b)*.

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

- a)* il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;
- b)* il limite pari a 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280" ore sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

43.0.77

GRIMANI, VONO, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione delle prestazioni occasionali nel settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in deroga ai limiti di cui ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 del medesimo articolo, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS».

43.0.78

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione prestazioni occasionali nel settore agricolo)

1. Fino al 31 dicembre 2020 al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 relativa al reperimento di manodopera necessario a garantire lo svolgimento dell'attività agricola, il contratto a prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in deroga ai commi 1, 5, 8, 8-bis, 14 e 20 dello stesso decreto-legge, è utilizzabile da tutte le tipologie di lavoratori.

2. Alle modalità operative necessarie all'attuazione della misura di cui al comma precedente, provvede l'INPS».

43.0.91

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche

non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.0.92

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione utilizzo prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, in considerazione dello stato di emergenza COVID-19, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura, fino al 31 dicembre 2020, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio;

b) il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) è vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio agricolo, i committenti imprenditori agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione di cui alla presente lettera potrà essere indicata una prestazione, anche

non consecutiva, della durata non superiore all'arco temporale di trenta giorni successivi;

e) il prestatore agricolo di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal committente con le modalità previste dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso;

g) il committente imprenditore agricolo effettua il versamento della contribuzione alla Gestione separata e del premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione secondo le modalità che verranno stabilite di concerto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e dall'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro;

h) i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

i) al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio agricolo disciplinate dal presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

43.0.79

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Ai fini del presente decreto, è definito 'raccolta dei dati' il rilevamento presso gli allevamenti di qualsiasi performance produttiva, qualità delle produzioni, eventi riproduttivi, condizioni di stabulazione, emissioni nell'ambiente e condizioni sanitarie, previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore. Restano escluse le valutazioni morfologiche.

2-ter. Ai fini del presente decreto, è definito 'prelievo dei campioni' il prelevamento di campioni previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quater. Ai fini del presente decreto, è definita analisi dei campioni' l'analisi di campioni per la determinazione dei parametri previsti dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-quinquies. Ai fini del presente decreto, sono definiti elaborazione dei dati' il trattamento e l'elaborazione dei dati secondo le modalità e finalità previste dal programma genetico predisposto dall'Ente selezionatore.

2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale zootecnico di cui all'articolo 4, comma 4, le definizioni di cui al presente articolo possono essere aggiornate anche al fine di attuare gli orientamenti e le strategie dell'Unione europea in materia di biodiversità, sostenibilità ambientale e neutralità climatica".

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In una sezione supplementare del libro genealogico, senza oneri per l'allevatore, sono iscritti gli animali per i quali sia determinabile con certezza l'appartenenza alla razza a seguito della completa implementazione della parte relativa a entrambi i genitori della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute".

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività inerenti alla 'raccolta dei dati', al prelievo dei campioni, all'analisi dei campioni e all'elaborazione dei dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità e il controllo

degli Enti selezionatori. La valutazione morfologica degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dei dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dei dati, il prelievo dei campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dei dati, prelievo dei campioni, analisi dei campioni o elaborazione dei dati;

b) certificazione ICAR - Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento nell'intero territorio nazionale;

d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

f) personalità giuridica senza fini di lucro;

g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto";

c) al comma 3, dopo la parola: "zootecnica" sono inserite le seguenti: "con scopi diversi da quelli di cui al comma 1";

d) al comma 4, primo periodo, le parole: "negli allevamenti" sono sostituite dalle seguenti: "prelievo dei campioni, analisi dei campioni ed elaborazione dei dati";

e) al comma 6, primo periodo, le parole: ", i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: ". Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciute ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014".

4. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: "le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica" sono sostituite dalle seguenti: "le linee guida di natura tecnica per le modalità di presentazione, valutazione e svolgimento dei programmi genetici nonché le modalità di istituzione e allocazione della Banca dati unica zootecnica presso la BDN del Ministero della salute".

5. All'articolo 6 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "che godono di piena autonomia e indipendenza";

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: "essere aggregati" sono inserite le seguenti: "; sotto forma di associazioni temporanee di scopo o di unioni di comparto,";

b) al comma 2, dopo le parole: "parere preventivo" è inserita la seguente: "vincolante"».

43.0.80

DE BONIS, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 in materia di semplificazione e liberalizzazione del sistema zootecnico)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera *e)*».

43.0.81

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di raccolta dati in allevamento)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b)*, sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera *e)*».

43.0.82

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi nel settore della zootecnia)

1. La declaratoria dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è considerata caso di forza maggiore e circostanza eccezionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione ai procedimenti afferenti ai pagamenti diretti ai detentori di animali e non trovano applicazione nei confronti dei predetti soggetti le riduzioni e le sanzioni previste dalla normativa statale e dell'Unione Europea nei seguenti casi: *a)* le notifiche da registrare in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, anche relativamente ad informazioni i cui termini per la registrazione non erano scaduti al 31 gennaio 2020, siano effettuate tardivamente e comunque entro la vigenza del periodo emergenziale, fermo restando l'obbligo di identificazione e di registrazione degli animali prima delle movimentazioni in uscita dall'azienda; *b)* il mancato o tardivo censimento dei capi nella richiamata Banca Dati sempreché esso avvenga entro il periodo di vigenza dello stato di emergenza».

43.0.86

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

43.0.87

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese sottoposte alla procedura del concordato con continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento)

1. Tra le imprese beneficiarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, vi rientrano anche le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con omologa già emessa, che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942, con omologa già emessa, o abbiano presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto».

43.0.88

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Sospensione dell'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

1. In conseguenza della Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 contenente Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è sospesa fino al 31 dicembre 2020 l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

43.0.89

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo l'articolo 26-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 26-ter.

(Rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli)

1. Alle Organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi del Reg. UE n.1308/13 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 comma 2, è concesso per l'anno 2020 un contributo straordinario, esente da ogni imposta, destinato a riserva indivisibile, commisurato agli aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai soci, nella misura massima del 3,28 per cento del valore della produzione commercializzata utilizzata per il calcolo dei programmi operativi del 2020 o comunque conformemente alla misura massima consentita dalla regolamentazione europea sugli aiuti di stato e secondo quanto definito al paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea

recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite di 150 milioni di euro ed è subordinato alla integrale sottoscrizione da parte degli associati alle Organizzazioni dei Produttori dell'aumento di capitale sociale deliberato di un importo equivalente. Il versamento dovrà effettuarsi in unica soluzione preventivamente all'erogazione dell'aiuto, ovvero in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali preventivamente al riconoscimento dell'aiuto.

3. La partecipazione dei soci connessa agli aumenti di capitale di cui al comma 3 deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

4. La valutazione sull'operato dell'Organizzazione dei produttori avverrà attraverso l'analisi degli indici di bilancio presenti in sede di aumento del capitale sociale e successivamente entro il termine del 1 gennaio 2024 a dimostrazione dei risultati raggiunti a seguito dell'azione realizzata in conformità a quanto stabilito al precedente comma 2 e 3.

L'analisi interverrà sui seguenti indici di bilancio:

- margine di struttura;
- indice di indebitamento (*leverage*);
- indice di copertura delle immobilizzazioni sul capitale proprio.

La valutazione degli indici verrà certificata da una specifica relazione tecnica svolta da un revisore dei conti e trasmessa all'ente concedente il contributo.

5. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo e/o la perdita del riconoscimento dello status di Organizzazione dei produttori prima del 1 gennaio 2024 comporta la perdita dei benefici e l'obbligo di restituzione dell'ammontare versato dallo Stato unitamente agli interessi legali.

6. Ai soci delle Organizzazioni dei Produttori che effettuano conferimenti in denaro per la partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 3 spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento dell'importo versato che può essere ceduto a istituti di credito o altri soggetti finanziari"».

43.0.93

DE BONIS, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento al-

l'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole».

43.0.94

VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per la concessione di un contributo a fondo perduto alle aziende agricole per la realizzazione di impianti a biometano)

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, alle aziende agricole, singole o costituite in forma consortile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un importo pari al 50 per cento dei costi sostenuti per ciascuna azienda per la realizzazione di impianti digestori, ovvero per la riconversione di impianti, di potenza non superiore a 300 KW, per la produzione di biometano prodotto dal trattamento dei reflui e scarti agricoli derivanti dalle aziende realizzatrici, progettati entro il 31 dicembre 2020 e facenti parte dello stesso ciclo produttivo, ai fini dell'autoconsumo diretto dell'energia e del biometano prodotti dai suddetti impianti, ad esclusivo servizio dei processi lavorativi e dei mezzi agricoli utilizzati dalle medesime aziende. I suddetti impianti hanno accesso diretto agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, secondo le procedure e le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.95

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Produzione di servizi ecosistemici come attività agricola)

1. I servizi ecosistemici, qualora misurabili e idonei ad incrementare il valore ambientale del territorio, rientrano nelle attività agricole di cui all'articolo 2135 comma 1 del codice civile.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinate le caratteristiche delle attività produttive di servizi ecosistemici e la loro misurabilità.

3. Sui terreni a bosco, di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, possono essere stipulati, nella medesima particella catastale, più contratti agrari aventi ad oggetto la produzione dei servizi ecosistemici di cui al comma 1».

43.0.96

LA PIETRA, RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Equiparazione tra imprenditore agromeccanico all'imprenditore agricolo)

L'imprenditore che esercita attività agromeccanica, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è equiparato all'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile».

43.0.97

MOLLAME

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Sostegno ai giovani agricoltori).

1. Al fine di favorire la sicurezza del lavoro agricolo e di promuovere la diffusione dell'innovazione sostenibile nel settore agricolo, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, di età inferiore a quaranta anni, sono concessi mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate all'acquisto di nuove trattrici e macchine operatrici per uso agricolo e forestale.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei benefici di cui al comma 1.

3. I benefici di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite massimo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

43.0.98

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del virus da COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

43.0.99

ABATE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola.

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica di cui al comma 1:

a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, si provvede nell'ambito delle ordinarie disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

43.0.101

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, BERARDI, GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze e anche in collaborazione con gli Enti di ricerca da esso vigilati, al fine di semplificare il sistema di assistenza tecnica del settore meccanico agrario e di armonizzare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la sua competitività può avvalersi dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA)

2. In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica:

a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia;

b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2014;

c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole.

3. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

43.0.100

GRIMANI, VONO, MAGORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica, il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

43.0.555 (già 43.44)

VONO, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

1. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, può avvalersi dell'assistenza tecnica di Enama (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il

controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto-legge 22 gennaio 2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nell'ambito delle correnti disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali.»

43.0.102

DE BONIS, LONARDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Ulteriori misure di semplificazione in agricoltura mediante l'abolizione del contratto di soccida)

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida in essere cessano di essere applicabili.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 2170 a 2186 del codice civile.

3. All'interno delle filiere zootecniche maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Le entrate derivanti dal nuovo gettito fiscale dovuto all'abolizione dei contratti di cui al comma 1 confluiscono in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, denominato Fondo speciale perequativo.

5. Il Fondo di cui al comma 4 è impiegato per misure di carattere strutturale tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere zootecniche, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata nei relativi mercati, avvicinare la produzione al consumo, recuperare immobili preesistenti idonei all'attività delle filiere zootecniche, ridurre i problemi

ambientali legati al trasporto su lunghe distanze e alle emissioni di anidride carbonica (CO₂), all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili e al consumo di suolo.

6. Ai fini di cui al comma 5 sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo per le attività relative alle filiere zootecniche che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO₂, delocalizzano nelle aree del Paese in cui la produzione è inesistente o insufficiente a soddisfare i consumi e che operano in conformità alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, ad esclusione delle deroghe sopraggiunte.

7. I beneficiari delle misure di cui al comma 4 non devono possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte, il 10 per cento del fattore intermedio e il 10 per cento del fattore a valle, in ogni filiera zootecnica. Ai fini del presente articolo, per «fattore a monte» si intende il mangime; per «fattore intermedio» si intende la produzione zootecnica; per «fattore a valle» si intende il prodotto finito.

8. Le agevolazioni e gli incentivi di cui al presente articolo sono altresì estesi a tutte le misure di trade marketing e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi brand e a creare nuove reti commerciali e punti vendita, relativi alle filiere zootecniche, presentate da associazioni che non presentano le soccide, da statuto.

9. Le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale».

43.0.103

TARICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ortoflorovivaistica e di manutenzione del verde)

1. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che esercitano attività ortoflorovivaistica possono svolgere attività di fornitura di beni e servizi, connessi, complementari e strumentali, a favore di soggetti pubblici o privati attraverso la costituzione di centri per il giardinaggio e per l'ortoflorovivaismo, anche tramite l'utilizzo di strutture adibite a punto vendita al

dettaglio, in deroga alla vigente disciplina in materia di pianificazione commerciale e ferma restando l'osservanza della normativa igienico-sanitaria.

2. All'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono esonerati dall'obbligo di conseguire l'attestato di idoneità di cui alla lettera *b*) del precedente comma 1 i titolari ed i lavoratori delle imprese ivi indicate che risultino iscritte, alla data del 25 agosto 2016, nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che, indipendentemente dal codice ATECO posseduto, dimostrino, anche tramite dichiarazioni formate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere svolto attività di manutenzione del verde pubblico o privato per un periodo minimo di due anni, anche non continuativo, antecedente rispetto alla predetta data."»

43.0.104

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, DE VECCHIS, SBRANA, AUGUSSORI, PERGREFFI, CALDEROLI, CAMPARI, CORTI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-*bis*.

(Semplificazione procedure di certificazione delle produzioni DOP e IGP)

1. Al fine di garantire la più efficace e tempestiva applicazione dei piani di controllo approvati da ICQRF nell'ambito delle procedure per la certificazione delle produzioni DOP e IGP, viene svolto un documentato preventivo confronto operativo tra Organismi di Controllo (di seguito OdC) designati e rappresentanze degli operatori della filiera. Le modalità, le tempistiche e la documentazione necessaria allo svolgimento di tale confronto preventivo vengono definite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di natura non regolamentare e da emanarsi entro 60 gg tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'OdC incaricato dei controlli su una specifica DOP/IGP dovrà farsi carico dell'organizzazione delle occasioni di confronto con le rappresentanze degli operatori della filiera coinvolti dal piano di controllo da esso predisposto, prima del formale invio di questo all'ICQRF per l'approvazione;

b) il confronto potrà avvenire anche per via telematica, eventualmente in tempi diversi con le diverse rappresentanze, anche sotto forma di

audizioni, potrà riguardare anche più DOP I IGP congiuntamente e quindi più piani di controllo, purché afferenti la medesima filiera produttiva;

c) dovrà essere assicurato l'invio con congruo anticipo alle rappresentanze del piano di controllo su cui confrontarsi;

d) all'esito del confronto verrà redatto verbale da allegare all'inoltro formale del piano di controllo a ICQRF da parte dell'OdC. Dovranno altresì essere allegate le osservazioni formulate per iscritto dalle rappresentanze consultate e le considerazioni formulate in proposito dall'OdC;

e) potranno essere previste attività di riscontro e verifica pianificate a scadenze temporali prefissate, successivamente all'approvazione dei piani di controllo ufficiali, con la medesima finalità del confronto preventivo».

43.0.105

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione nel controllo e nella gestione del processo di produzione alimentare)

1. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio, deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i contenuti della relazione tecnica di asseveramento, di cui al comma 1».

43.0.106

ABATE, TRENTACOSTE, FEDE, CORBETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Canoni enfiteusi rustiche)

1. I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiari perpetue non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato, con riferimento alla qualifica catastale risultante al momento della costituzione dell'enfiteusi al 30 giugno 1939 per le enfiteusi istituite in precedenza a tale data, a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 e aggiornato successivamente al 1947 mediante coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

2. I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati, fatti salvi i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne la corrispondenza con l'effettiva realtà economica.

3. Il concedente, ove ritenga che la qualifica e classifica catastale non corrispondano alla reale situazione del fondo alla data della costituzione del rapporto, può chiedere all'Agenzia delle entrate di accertare la qualifica del fondo a quella data assumendo a proprio carico le relative spese.

4. La corrispondenza del canone con l'effettiva realtà economica dei canoni di cui ai commi 1 e 2, è assicurata mediante l'utilizzazione di coefficienti di rivalutazione monetaria annuale in base all'indice dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

5. L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come determinato ai sensi del comma 1 e tenendo conto dell'eventuale valore di suscettività di trasformazione edificatoria del fondo i cui criteri sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme in contrasto con i commi 1 e 2 del presente articolo.

7. La misura dei canoni, così come stabiliti dal comma 1, decorre dalla prima scadenza annua successiva alla entrata in vigore dello stesso comma 1 e si applica anche ai giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato.».

43.0.107

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi».

43.0.108

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di contratti agrari)

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del settore agricolo che, per l'esercizio di tale attività, possono anche avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate».

43.0.109

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta Municipale propria sui terreni agricoli)

1. Tutte le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

2. Le agevolazioni in materia di imposta municipale propria riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento al coniuge o ai parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore di-retto, iscritti alla previdenza agricola.

3. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ricomprendono anche quelle relative ai tributi locali.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 hanno natura interpretativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.»

43.0.110

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atti a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera *h*) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.

3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.

4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.

5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3».

43.0.111

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per agevolare l'operatività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di garantire la piena e tempestiva capacità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di fare fronte alle importanti sfide del settore agricolo alimentare, della pesca e forestale, comprese le urgenti misure adottate a seguito della pandemia da Covid-19, e in considerazione delle carenze di organico già presenti e a quelle che si verificheranno fino alla prima metà del 2020, nonché tenuto conto della tempistica per l'espletamento di nuovi concorsi, anche nazionali, le graduatorie di concorsi banditi dal medesimo Ministero, vigenti alla data del 30 settembre 2020, sono utilizzabili, in deroga all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino al 30 settembre 2021, ferme restando le applicabili previsioni in materia di facoltà assunzionali».

43.0.113

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, DE VECCHIS, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI, PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia AIA)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

43.0.114

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, PAGANO, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia AIA)

1. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».

43.0.115

RAMPI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse

stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *d*), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare».

43.0.116

GRIMANI, VONO, GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria).

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere *a*)

e *d*), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare».

43.0.117

RUSPANDINI, TOTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione per le erogazioni nel settore dell'editoria)

1. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le parole "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento".

2. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualità 2019, il suddetto importo è parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto.

4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I requisiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *d*), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprietà di una società editrice in procedura fallimentare"».

43.0.118

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

1. All'articolo 23, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", aggiungere le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

43.0.556 (già 40.0.13)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)

1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", sono aggiunte le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

43.0.119

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della privacy, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

43.0.557 (già 49.0.21)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i beni e delle attività culturali e per il turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Istituto nazionale di statistica, l'Agenzia nazionale del turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'interno, nel rispetto della normativa di tutela della *privacy*, fornisce al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo, alle Regioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico-ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali».

43.0.558 (già 40.0.41)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di comunicazione delle generalità degli alloggiati e del movimento dei turisti)

1. I soggetti tenuti alla comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati e dei locatari ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, con la medesima comunicazione, anche alla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti e dei locatari.

2. I dati da trasmettere ai sensi del comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministro per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Agenzia Nazionale del Turismo e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. Il Ministero dell'Interno, nel rispetto della normativa di tutela della *privacy*, fornisce al Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e per il Turismo, alle Regioni, all'Istituto Nazionale di Statistica e all'Agenzia Nazionale del Turismo e alle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra i suddetti enti.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessa per le strutture ricettive l'obbligo di risposta alle indagini statistiche sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica o da analoghi enti regionali.»

43.0.120

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

43.0.559 (già 49.0.18)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di classificazione alberghiera europea)

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

43.0.560 (già 49.0.19)

RIPAMONTI, CENTINAIO, AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI,
PIROVANO, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione in materia di classificazione alberghiera)

1. Le imprese alberghiere che utilizzano il sistema di classificazione "Hotelstars Union" di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sono tenute a effettuare una comunicazione al competente assessorato regionale o ad altro organo o ufficio dallo stesso designato. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di applicare il sistema di classificazione alberghiera previsto dalla regione di competenza».

43.0.121

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è abrogata;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1, né alla segnalazione certificata di inizio attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

43.0.561 (già 40.0.19)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE,
SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli esercizi alberghieri)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è soppressa la lettera *b*).

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

43.0.122

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, Parte III, numero 120), allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

43.0.123

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di centri benessere degli hotel)

1. All'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio, installate in aree comuni di strutture turistico ricettive accessibili alla sola clientela alloggiata, è consentito anche senza la presenza di personale con qualifica di estetista, purché le apparecchiature, dotate delle previste certificazioni di sicurezza, siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, e sia comunque garantita la presenza di personale di controllo".»

43.0.124

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde", aggiungere le seguenti: "anche in piscine natatorie".»

43.0.562 (già 49.0.84)

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde", sono inserite le seguenti parole: "anche in piscine natatorie"».

43.0.563 (già 52.0.1)

PRESUTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde," sono inserite le seguenti: "anche in piscine natatorie,"».

43.0.564 (già 40.0.20)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni in materia di piccole utilizzazioni delle acque termali)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: "acque calde" sono aggiunte le seguenti: "anche in piscine natatorie"».

43.0.125

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazioni nel settore turistico)

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), aggiungere la seguente:

"*i-bis*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

43.0.565 (già 40.0.32)

MALLEGNI, PAGANO, PAROLI, VITALI, BARACHINI, BARBONI, FAZZONE, SCHIFANI, MASINI, SICLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Parcheggi pertinenziali degli alberghi)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

"*l*) prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse"».

43.0.127

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche e turistico ricettive all'aria aperta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.128

FERRO, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera *d*) del comma 9 si aggiunge la seguente lettera:

"*d*-bis) dalle imprese turistico ricettive".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

43.0.129

BATTISTONI, CALIGIURI, MANGIALAVORI, PAGANO, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Semplificazione dell'agevolazione fiscale bonus vacanze)

1. All'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 100 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto".

b) sopprimere il comma 5;

c) al comma 6, sostituire le parole "dei commi da 1 a 5" con le seguenti: "dei commi da 1 a 4"».
